

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 37

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 settembre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 44. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2002 (della Provincia autonoma di Trento).

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Attribuzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile dei compiti concernenti «l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo; elaborazione delle direttive ed individuazione degli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale» - Denunciata omessa limitazione allo svolgimento di compiti di gestione di eventuali progetti correlati alla difesa nazionale o ad altre materie di esclusiva competenza statale - Conseguente illegittima attribuzione allo Stato di compiti di spettanza delle regioni e delle province autonome - Correlata illegittimità della previsione limitativa della «responsabilità» delle regioni e delle province autonome alla «attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze».

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 2.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Durata complessiva del servizio fissata in dodici mesi - Possibilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di prevedere o articolare un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego - Denunciata omessa limitazione unicamente ai progetti attinenti alla «difesa» o ad altre materie riservate allo Stato - Ingiustificata mancata previsione della competenza delle regioni o delle province autonome per le materie rispettivamente attribuite - Asserita discriminazione verso il personale femminile per la prevista preclusione dell'accesso a determinati incarichi ritenuti pericolosi, faticosi o insalubri.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 3.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Fondo nazionale per il servizio civile - Criteri per la ripartizione delle quote di risorse del Fondo - Modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita illegittima separazione del «Fondo nazionale per il servizio civile» in relazione alla prevista confluenza nel «Fondo nazionale per le politiche sociali» (art. 11, comma 3, legge n. 64/2001) - Illegittima destinazione delle risorse del Fondo per servizi e progetti rientranti prevalentemente in materie di competenza legislativa regionale - Indebita previsione di un potere regolamentare statale per disciplinare materie appartenenti alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 4.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Albi degli enti di servizio civile - Istituzione di un albo nazionale e di albi su scala regionale o provinciale nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni (in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 legge n. 64/2001) che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale o provinciale - Asserita indebita istituzione dell'«albo nazionale» - Violazione delle competenze regionali in materia di disciplina e organizzazione del servizio civile volontario.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 5.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Individuazione delle caratteristiche dei progetti di servizio civile effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Previsione di particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Suddivisione, tra Stato e regioni e province autonome, dei compiti concernenti l'approvazione dei progetti rispettivamente di rilevanza nazionale e di rilevanza regionale - Asserita indebita attribuzione di potere regolamentare allo Stato per disciplinare materie di competenza regionale - Lesione delle competenze regionali in ordine alla materia della organizzazione del servizio civile.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 6.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Numero massimo di giovani da ammettere, annualmente, al servizio - Determinazione effettuata in base alla programmazione annuale delle risorse nonché dei progetti approvati a livello nazionale e regionale - Denunciata omessa considerazione della avvenuta separazione del servizio civile dal servizio militare e del mutamento del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 7.

- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Rapporto di servizio civile - Affidamento all'Ufficio nazionale per il servizio civile del potere di determinare gli schemi per le domande di ammissione al servizio - Disciplina per la redazione del contenuto del contratto nonché della competenza per la sua approvazione - Conservazione presso l'Ufficio nazionale di copia dei contratti approvati - Attestazione della effettuazione del servizio civile rilasciata dall'Ufficio nazionale - Denunciata esorbitanza dai limiti costituzionali della competenza legislativa statale - Illegittimità della mancata previsione della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 8.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Rapporto di servizio civile - Trattamento economico e giuridico - Prevista esclusione della instaurazione di un rapporto di lavoro - Corresponsione agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile di un assegno commisurato al trattamento dei volontari di truppa in ferma annuale - Riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato nei limiti e con le modalità riconosciute dalla legislazione vigente per il servizio militare obbligatorio - Disposizioni sul servizio civile svolto da soggetti già titolari di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni - Denunciata mancanza di fondamento costituzionale, nonché incongruità delle disposizioni contenenti riferimenti al servizio militare obbligatorio - Ingiustificato privilegio assicurato ai dipendenti pubblici - Lesione della autonomia organizzativa delle amministrazioni non statali interessate.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 9.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Formazione al servizio civile - Specificazione della durata e precisazione delle modalità - Attribuzione all'Ufficio nazionale di compiti concernenti l'organizzazione di corsi di formazione, la definizione dei contenuti base per la formazione, nonché la effettuazione del monitoraggio del suo andamento - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia assimilabile alla «formazione professionale» .

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 11.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Servizio civile all'estero - Modalità e finalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Verifica e monitoraggio dei progetti da realizzare all'estero, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministero degli affari esteri - Asserita lesione delle competenze delle regioni e delle province autonome - Indebita disciplina della materia con atto di normazione secondaria.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 12.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi dei soggetti che hanno svolto il servizio - Attribuzione all'Ufficio nazionale del compito di stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro - Asserita lesione della competenza legislativa delle regioni in materia di tutela del lavoro.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 13.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Pag. 13

- N. 45. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 luglio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controlli - Controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali - Prevista possibilità su richiesta degli organi collegiali deliberanti o di un quinto dei consiglieri assegnati all'Ente - Preteso contrasto con il principio di equidistribuzione tra Comuni e Regioni e con l'abrogazione di tale tipologia di controllo operata con legge costituzionale n. 3/2001.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, art. 3.
- Costituzione, art. 14 (*recte*: 114); legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

Cooperazione, cooperativa - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperative sociali - Introduzione di una nuova figura di soci (soci fruitori), con la possibilità di far parte degli organi sociali della cooperativa - Preteso contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, art. 11, comma 6 (che aggiunge l'art. 3-*bis* alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l) » 28

- N. 46. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 luglio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Caccia - Norme della Regione Puglia concernenti il periodo di caccia - Prevista proroga dell'esercizio venatorio, per alcune specie di uccelli, fino all'ultimo giorno di febbraio - Asserito contrasto con la legge-quadro statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alle sentenze n. 282/2002 e n. 169/1999.

- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 38, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18 » 29

n. 389. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 3 maggio 2002.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

Pag. 31

n. 390. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 3 maggio 2002.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

Pag. 36

N. 391. Ordinanza del T.A.R. del Lazio del 20 marzo 2002.

Università - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario - Limitazione della riserva al solo personale (in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla stessa data almeno tre anni di attività di ricerca) assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che prevedevano quale requisito d'accesso il diploma di laurea - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dalla pubblica amministrazione.

- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 38

N. 392. Ordinanza del T.A.R. del Lazio dell'11 giugno 2002.

Università - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario - Limitazione della riserva al solo personale (in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla stessa data almeno tre anni di attività di ricerca) assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che prevedevano quale requisito d'accesso il diploma di laurea - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dalla pubblica amministrazione.

- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97

» 42

N. 393. Ordinanza del Tribunale di Avellino del 5 giugno 2002.

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 44

N. 394. Ordinanza del Tribunale di Avellino del 5 giugno 2002.

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111

» 46

N. 395. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari dell'11 giugno 2001.

Contenzioso tributario - Comunicazione e notificazioni - Effettuazione presso la segreteria della Commissione tributaria in caso di irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica - Mancata previsione della necessità di compiere ricerche anagrafiche e raccogliere notizie sulla reperibilità dei destinatari - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53

» 46

N. 396. Ordinanza del Consiglio superiore della magistratura del 12 luglio 2002.

Magistratura - Sospensione preventiva cautelare del magistrato sottoposto a procedimento penale - Durata massima della sospensione cautelare discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita per gli altri pubblici dipendenti - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 206/1999 e 145/2002.

- Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2; r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 31.
- Costituzione, art. 3

Pag. 49

N. 397. Ordinanza del T.A.R. per l'Emilia-Romagna del 23 maggio 2002.

Straniero - Minori sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 343 e ss. cod. civ. - Permesso di soggiorno - Spettanza al compimento della maggiore età, in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge (contratto di lavoro e disponibilità di alloggio) - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli stranieri minori sottoposti in affidamento.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 32.
- Costituzione, art. 3

» 53

N. 399. Ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del 19 luglio 2002.

Caccia - Provincia di Trento - Specie cacciabili e calendario venatorio per il periodo 2002-2003 - Indicazione dei periodi venatori e delle specie cacciabili in contrasto con quanto stabilito dalla legge statale - Parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) - Mancata previsione - Violazione di principi fondamentali della legge quadro sulla caccia (legge n. 157/1992) di recepimento delle direttive comunitarie in materia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 577/1990, 54/1991, 35/1995, 372/1996, 323/1998 e 4/2000.

- Legge della Provincia di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, art. 29, commi 2, 4, 7 e 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8

» 61

N. 400. Ordinanza della Corte di cassazione del 4 luglio 2002.

Filiazione - Ricerca della paternità o maternità naturale - Limiti - Indagini sulla paternità di figli incestuosi - Inammissibilità nei casi in cui (a norma dell'art. 251, primo comma, cod. civ.) il riconoscimento è vietato - Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Ingiustificata limitazione dei diritti del figlio incestuoso - Lesione del diritto di quest'ultimo all'identità personale - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e con la Convenzione di Strasburgo sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio.

- Codice civile, artt. 278, primo comma, e 251, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, comma terzo; Convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 8; Convenzione di Strasburgo 15 ottobre 1975, art. 3

» 62

N. 401. Ordinanza del Tribunale di Gorizia del 6 giugno 2002.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Procedimento di ricusazione - Proposizione dell'istanza per un motivo d'astensione sopravvenuto (o la cui conoscenza sia sopravvenuta) posteriormente all'inizio della trattazione o discussione della causa - Possibilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento normativo fra situazioni omogenee - Violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. civ., art. 52, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 Pag. 67

N. 402. Ordinanza del giudice di pace di Sorgono del 28 giugno 2002.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Contrasto con il principio di uguaglianza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3 » 68

N. 403. Ordinanza del giudice di pace di Leonforte del 4 luglio 2002.

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Principi generali - Questione di legittimità costituzionale sollevata su eccezione di parte - Indicazione meramente numerica dei parametri violati.

- D.lgs. 28 agosto 2002 [*recte* 2000], n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 69

N. 404. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Puglia, dell'11 giugno 2002.

Pensioni - Pensione privilegiata ordinaria - Termine quinquennale per la presentazione della domanda, decorrente dalla cessazione dal servizio - Proroga del termine a dieci anni per il solo morbo di Parkinson - Estensione della proroga ad altre patologie a decorso latente ed insidioso (nella specie: sclerosi multipla) - Mancata previsione - Irrazionalità e disparità di trattamento di situazioni omogenee.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma » 70

N. 405. Ordinanza del Tribunale di Grosseto del 16 maggio 2002.

Processo civile - Chiamata di un terzo in causa da parte del convenuto - Fissazione di un termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Conseguente possibilità per il convenuto di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza - Contrasto con il principio di uguaglianza - Irragionevole disparità di trattamento in raffronto alle ipotesi di chiamata in causa del terzo ad opera dell'attore o del terzo chiamato - Violazione del diritto di difesa della parte attrice - Contrasto con l'esigenza che il giudizio si svolga in condizioni di parità fra le parti - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura civile, art. 269, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 72

N. 406. Ordinanza del Tribunale di Firenze dell'8 maggio 2002.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per la (prima) iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto a quello sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo.
- Costituzione, art. 3 Pag. 76

N. 407. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 26 giugno 2002.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto a quello sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo.
- Costituzione, art. 3 » 77

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 44

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2002
(della Provincia autonoma di Trento)*

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Attribuzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile dei compiti concernenti «l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo; elaborazione delle direttive ed individuazione degli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale» Denunciata omessa limitazione allo svolgimento di compiti di gestione di eventuali progetti correlati alla difesa nazionale o ad altre materie di esclusiva competenza statale - Conseguente illegittima attribuzione allo Stato di compiti di spettanza delle regioni e delle province autonome - Correlata illegittimità della previsione limitativa della «responsabilità» delle regioni e delle province autonome alla «attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze».

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 2.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Durata complessiva del servizio fissata in dodici mesi - Possibilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di prevedere o articolare un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego - Denunciata omessa limitazione unicamente ai progetti attinenti alla «difesa» o ad altre materie riservate allo Stato - Ingiustificata mancata previsione della competenza delle regioni o delle province autonome per le materie rispettivamente attribuite - Asserita discriminazione verso il personale femminile per la prevista preclusione dell'accesso a determinati incarichi ritenuti pericolosi, faticosi o insalubri.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 3.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Fondo nazionale per il servizio civile - Criteri per la ripartizione delle quote di risorse del Fondo - Modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita illegittima separazione del «Fondo nazionale per il servizio civile» in relazione alla prevista confluenza nel «Fondo nazionale per le politiche sociali» (art. 11, comma 3, legge n. 64/2001) - Illegittima destinazione delle risorse del Fondo per servizi e progetti rientranti prevalentemente in materie di competenza legislativa regionale - Indebita previsione di un potere regolamentare statale per disciplinare materie appartenenti alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 4.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Albi degli enti di servizio civile - Istituzione di un albo nazionale e di albi su scala regionale o provinciale nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni (in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 legge n. 64/2001) che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale o provinciale - Asserita indebita istituzione dell'«albo nazionale» - Violazione delle competenze regionali in materia di disciplina e organizzazione del servizio civile volontario.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 5.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Individuazione delle caratteristiche dei progetti di servizio civile effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Previsione di particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Suddivisione, tra Stato e regioni e province autonome, dei compiti concernenti l'approvazione dei progetti rispettivamente di rilevanza nazionale e di rilevanza regionale - Asserita indebita attribuzione di potere regolamentare allo Stato per disciplinare materie di competenza regionale - Lesione delle competenze regionali in ordine alla materia della organizzazione del servizio civile.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 6.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Numero massimo di giovani da ammettere, annualmente, al servizio - Determinazione effettuata in base alla programmazione annuale delle risorse nonché dei progetti approvati a livello nazionale e regionale - Denunciata omessa considerazione della avvenuta separazione del servizio civile dal servizio militare e del mutamento del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 7.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Rapporto di servizio civile - Affidamento all'Ufficio nazionale per il servizio civile del potere di determinare gli schemi per le domande di ammissione al servizio - Disciplina per la redazione del contenuto del contratto nonché della competenza per la sua approvazione - Conservazione presso l'Ufficio nazionale di copia dei contratti approvati - Attestazione della effettuazione del servizio civile rilasciata dall'Ufficio nazionale - Denunciata esorbitanza dai limiti costituzionali della competenza legislativa statale - Illegittimità della mancata previsione della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 8.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Rapporto di servizio civile - Trattamento economico e giuridico - Prevista esclusione della instaurazione di un rapporto di lavoro - Corresponsione agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile di un assegno commisurato al trattamento dei volontari di truppa in ferma annuale - Riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato nei limiti e con le modalità riconosciute dalla legislazione vigente per il servizio militare obbligatorio - Disposizioni sul servizio civile svolto da soggetti già titolari di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni - Denunciata mancanza di fondamento costituzionale, nonché incongruità delle disposizioni contenenti riferimenti al servizio militare obbligatorio - Ingiustificato privilegio assicurato ai dipendenti pubblici - Lesione della autonomia organizzativa delle amministrazioni non statali interessate.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 9.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Formazione al servizio civile - Specificazione della durata e precisazione delle modalità - Attribuzione all'Ufficio nazionale di compiti concernenti l'organizzazione di corsi di formazione, la definizione dei contenuti base per la formazione, nonché la effettuazione del monitoraggio del suo andamento - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia assimilabile alla «formazione professionale» .

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 11.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Servizio civile all'estero - Modalità e finalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Verifica e monitoraggio dei progetti da realizzare all'estero, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministero degli affari esteri - Asserita lesione delle competenze delle regioni e delle province autonome - Indebita disciplina della materia con atto di normazione secondaria.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 12.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Servizio militare - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 legge n. 64/2001 - Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi dei soggetti che hanno svolto il servizio - Attribuzione all'Ufficio nazionale del compito di stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro - Asserita lesione della competenza legislativa delle regioni in materia di tutela del lavoro.

- D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 13.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), art. 9, nn. 2), 4), 5) e 10), art. 16 (e relative norme di attuazione); d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Titolo VI (come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386); legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; Costituzione, art. 117, commi secondo, quarto e sesto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1413 del 21 giugno 2002 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 25 giugno 2002 (n. di rep. 25620) rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel in qualità di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 99 di data 29 aprile 2002, in relazione ai motivi e profili esposti nel presente ricorso per violazione:

dell'articolo 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), dell'articolo 9, nn. 2), 4), 5) e 10), dell'articolo 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione;

dell'autonomia finanziaria della provincia garantita dal titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, e in particolare dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386;

dell'articolo 117, commi 2, 4 e 6, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

degli altri principi e regole costituzionali e statutarie illustrate nei singoli punti.

FATTO

Il decreto legislativo qui impugnato costituisce esercizio della delega prevista dall'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale. Tale legge ha formato anch'essa oggetto di impugnazione da parte della ricorrente provincia in relazione agli articoli 7 ed 8 — sulla base dei parametri statutarî e dei parametri costituzionali allora vigenti — con ricorso che pende davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale con il numero 21/2001.

Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 64 stabiliva che, «a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria», mentre il comma 2 delegava il Governo «ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici».

Dal momento della delega sono intervenuti fatti giuridici che ad avviso della ricorrente provincia portano a riconsiderare l'intera questione.

È pacifico che, come risulta anche dai criteri direttivi fissati nel comma 3, il decreto legislativo n. 77 del 2002 disciplina il servizio civile volontario, e non quello prestato dagli obiettori in alternativa al servizio militare obbligatorio.

In effetti la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva è stata «sospesa» — ma in realtà definitivamente soppressa, salvo ripristino esclusivamente nelle eccezionali ed eventuali situazioni di guerra o di gravissima crisi internazionale — dall'art. 7 d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, che a sua volta ha dato attuazione all'art. 3, comma 1, legge 14 novembre 2000, n. 331, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Sino a che duri il servizio militare obbligatorio (cioè fino al 2006 compreso), il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria resta disciplinato dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. Non solo infatti la legge n. 64 del 2001 prevede all'inizio del capo II (art. 4) che «le disposizioni del presente capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2», ma lo stesso decreto legislativo n. 77 del 2002, oggetto del presente giudizio, dispone all'art. 14 (che non forma oggetto di impugnazione) che «nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998» e che «nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001» (comma 2).

In altri termini, per tutta la durata del periodo transitorio, fino alla effettiva cessazione del servizio obbligatorio di leva, il servizio civile viene svolto in sostituzione del servizio militare obbligatorio da chi fa obiezione di coscienza (*ex art. 1 legge n. 230/1998*) o da coloro che «dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare», *ex art. 5 legge n. 64/2001*.

Il d.lgs. n. 77/2002 qui impugnato, è destinato invece a disciplinare il servizio civile volontario, cioè un servizio civile che, come si dirà, non ha più alcun collegamento con il servizio militare.

La radicale differenza tra le due forme di servizio civile — che in pratica hanno in comune il nome, ma non la sostanza della cosa — è confermata anche dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 77/2002, secondo il quale «nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*) della legge 14 novembre 2000 n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215», ovvero proprio nel caso di ripristino temporaneo del servizio militare obbligatorio in situazioni di guerra o di gravissima crisi internazionale (ed ove «il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni»), viene «ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni».

Il fatto che, in questi casi, sia «ripristinato» (ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 77/2002) il servizio civile previsto dalla legge n. 230/1998 dimostra infatti *ad abundantiam* la natura totalmente diversa del servizio civile oggetto dello stesso d.lgs. n. 77, che non interferisce per nulla con il sistema della difesa, e neppure si collega con esso. In effetti, non appena per qualunque ragione venga ripristinata l'obbligatorietà del servizio militare di leva, anche il servizio civile si svolge secondo le apposite regole della legge n. 230/1998.

Il d.lgs. n. 77 del 2002 ha dunque ad oggetto un servizio totalmente civile, e dà luogo perciò a censure ancora più penetranti rispetto alla legge n. 64/2001, che, avendo ad oggetto il servizio civile sostitutivo di quello militare obbligatorio, risultava legittima in relazione a certi aspetti. Così nel ricorso n. 21/2001 si affermava che «nella misura in cui lo svolgimento del servizio civile determina l'assolvimento degli obblighi di leva, è naturale che l'inquadramento giuridico generale di esso spetti allo Stato» (p. 4), e che «è logico che l'amministrazione di riferimento dell'aspirante obiettore sia lo Stato (perlomeno sino a che il servizio civile sia sostitutivo del servizio di leva obbligatorio e ne costituisca, in un certo senso, l'altra faccia)».

Venuto meno l'obbligo di leva, il servizio civile non può più ovviamente avere funzione satisfattiva di esso, né in realtà più alcun rapporto con la materia statale «difesa e forze armate».

Accanto al compiersi del disegno, prima semplicemente ipotetico, rivolto a trasformare le Forze armate in senso professionale, nel corso del 2001, come è ben noto, è stato altresì profondamente riformato il Titolo V della parte seconda della Costituzione. Tale trasformazione tocca anche la Provincia autonoma di Trento, in quanto l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 espressamente sancisce che le sue disposizioni «si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Viene qui in considerazione, in particolare, il principio secondo cui, tre lo Stato conserva a termini dell'art. 117, comma secondo, potestà legislativa esclusiva in molte fondamentali parti dell'ordinamento giuridico — come il diritto privato, processuale e penale nonché, per quanto qui ci interessa, la materia «difesa e Forze armate» — spetta tuttavia alle regioni la potestà legislativa non solo nelle materie espressamente individuate come materie «concorrenti» a termini dell'art. 117, comma terzo, ma in tutte le rimanenti materie, ad esclusione di ogni altra potestà legislativa.

Ora, la scomparsa del collegamento tra il servizio civile ed il servizio militare obbligatorio, prima caratterizzante il servizio stesso, porta evidentemente alla necessità di riconsiderare la competenza legislativa, in relazione alla nuova situazione costituzionale.

Ed infatti nel corso della procedura di emanazione del decreto legislativo le regioni non hanno mancato, nell'esercizio del proprio compito di difesa delle prerogative costituzionali e di leale cooperazione con lo Stato, di sottolineare la nuova situazione, e di richiedere allo Stato di prenderne atto.

Precisamente, la Conferenza Stato-Regioni ha espresso, nella seduta del 7 marzo 2002, un formale parere negativo sullo schema del decreto legislativo, osservando che «il provvedimento ... non risulta aderente alla intervenuta riforma del titolo V della Costituzione».

Sottolineano le regioni nel parere come non si possa condividere «la posizione secondo la quale il servizio civile sarebbe ricompreso nella materia «difesa», in quanto, «una volta cessata la leva militare obbligatoria, il servizio civile configurandosi come una prestazione su base esclusivamente volontaria, le prestazioni farebbero ... riferimento pressoché esclusivo a competenze esclusive o concorrenti regionali» (all. 3).

Come si vede, si tratta dello stesso percorso argomentativo del presente ricorso, che le regioni tempestivamente sottoponevano all'attenzione del Governo: corredandolo anche di una nota escativa e propositiva (all. A al parere), nella quale, fra l'altro, si osserva che l'art. 1 legge n. 64/2001 assegna al servizio civile finalità rientranti nella competenza regionale (come già evidenziato nel ricorso di questa provincia n. 21/2001, p. 2), salvo quella di cui alla lett. *a*) («concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi

ed attività non militari»), che però è espressamente condizionata al fatto che il servizio civile sia alternativo al servizio militare obbligatorio: tale finalità si riferisce, cioè, all'altro servizio civile, e non a quello del decreto legislativo n. 77.

Tale parere non ha lasciato alcuna traccia nella posizione del Governo, diversa dalla menzione dell'atto nelle premesse del decreto legislativo: «Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Nemmeno si ricorda, come se si trattasse di cosa di importanza secondaria, che il parere era negativo. Si trattava — sembra dire il Governo — di un adempimento procedurale, e come tale esso è stato rispettato.

C'era invece nel parere negativo una evidente questione di legittimità costituzionale, che la ricorrente provincia non può che riproporre per intero a codesta ecc.ma Corte costituzionale.

A tale proposito, realmente impressiona che nell'elenco pure nutrito delle normative e degli atti che il Governo dichiara di avere «visto», manca il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione: quasi ad indicare *per tabulas* che — come è nella realtà — il Governo non ha voluto considerare il problema.

Nel contenuto, infatti, il decreto legislativo ripropone il disegno di un servizio civile concepito come questione che organizzativamente fa capo allo Stato, e nel quale le regioni e le province autonome hanno un ruolo limitato all'utilizzo degli strumenti del servizio civile, in quanto tale utilizzo intervenga nelle materie di loro competenza: ripropone cioè il disegno già proprio del servizio civile collegato all'obiezione di coscienza.

In particolare, l'art. 2 d.lgs. n. 77/2002 stabilisce che sia l'Ufficio nazionale per il servizio civile a curare «l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale». Alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è affidato il compito operativo di curare «l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze».

Partendo da tali premesse il decreto legislativo n. 77 del 2002 sviluppa la disciplina del servizio civile non limitandosi a dettare i principi fondamentali, in relazione agli aspetti per i quali lo Stato abbia competenza, ma considerando l'organizzazione di base del servizio civile come fatto dello Stato, e riservando alle regioni e province autonome limitati interventi nella gestione dei progetti che abbiano carattere «locale». Considerando la materia del servizio civile come materia statale, inoltre, la disciplina riserva allo Stato diversi poteri di integrazione normativa in via di normazione secondaria, poteri che non trovano invece giustificazione nella Costituzione ove si ammetta che la materia del servizio civile, scollegato dal servizio militare obbligatorio, rientra pienamente nelle competenze regionali.

Analiticamente, l'art. 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002 disciplina i requisiti di ammissione al servizio («sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo»), la durata del servizio (dodici mesi, ma anche di più o di meno in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego se stabilito «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate») e addirittura l'orario di svolgimento del servizio (che «è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore»).

L'art. 4 disciplina il Fondo nazionale per il servizio civile, collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, «che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse» (comma 1). Ai sensi del comma 2, il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce, oltre alla quota del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dall'Ufficio nazionale per il servizio civile: «*b*) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione;... *c*) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale; *d*) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all'estero; *e*) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici».

Inoltre, in base al comma 5, «le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

L'art. 5 prevede l'istituzione, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, dell'albo nazionale di enti e organizzazioni che intendono presentare progetti per il servizio civile e che hanno i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 64/2001, riconoscendo alle regioni e alle province autonome solo l'istituzione di albi su scala regionale e provinciale, a cui possono iscriversi i predetti enti e organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale o provinciale.

L'art. 6 attribuisce allo Stato la determinazione per tutto il territorio nazionale delle caratteristiche cui devono attenersi i progetti di servizio civile (commi 1 e 2) e l'approvazione dei progetti di rilevanza nazionale (comma 4). Alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è affidato invece il compito di esaminare ed approvare «i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio», progetti che devono essere poi comunicati all'Ufficio nazionale, che entro trenta giorni dalla comunicazione «esprime il suo nulla-osta» (comma 5).

L'art. 7 affida all'Ufficio nazionale per il servizio civile la definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale.

L'art. 8 regola le domande di ammissione al servizio civile (commi 2 e 3) e l'instaurazione del rapporto di servizio civile, che avviene tramite un contratto (commi 1, 4, 5 e 6).

L'art. 9 disciplina il trattamento economico e giuridico di coloro che sono ammessi a prestare servizio civile, l'art. 10 i doveri e le incompatibilità, l'art. 11 la formazione, che «ha una durata complessiva non inferiore ad un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione»

L'art. 12 prevede il servizio civile all'estero, «nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri». Infine l'art. 13 detta norme «al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile» (comma 1), equipara il periodo di servizio civile effettivamente prestato al servizio prestato presso enti pubblici, nell'ambito dei pubblici concorsi, e consente alle università di riconoscere crediti formativi «per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il *curriculum* degli studi».

In questi termini, essendo stata mantenuta per il servizio civile la medesima impostazione che era propria ad esso in collegamento con il servizio militare, e non essendosi tenuto conto in alcun modo della legge costituzionale n. 3 del 2001, tali disposizioni risultano lesive delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Premessa. Estraneità della materia del servizio civile al novero di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione.

Come esposto in narrativa, il servizio civile ora organizzato dal decreto legislativo n. 77 del 2002 non ha alcun collegamento con le questioni attinenti alla difesa nazionale. A questa stregua, può dirsi con sicurezza che la materia non rientra in quella «difesa e Forze armate» che l'art. 117, comma secondo, della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato.

In questo senso, semplicemente non corrisponde al vero quello che afferma l'art. 1, comma 1, del decreto qui impugnato, secondo cui la nuova disciplina riguarderebbe «l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari». Ciò infatti poteva dirsi per il precedente servizio civile, o per quello che ancora continua nella fase transitoria, ma per nulla affatto per il servizio civile disciplinato dal decreto legislativo n. 77 del 2002.

È opportuno precisare che affermando ciò la Provincia autonoma di Trento non intende affatto istituire una ristretta corrispondenza tra «difesa della Patria» ai sensi dell'art. 52 Cost., o anche semplicemente «difesa» ai sensi dell'art. 117, comma secondo, Cost., ed il più ristretto concetto di Forze armate.

Può dirsi al contrario accettato e pacifico che partecipano alla difesa della patria anche tutti coloro che a prescindere da un servizio in armi svolgono attività rivolta a contrastare l'aggressore. L'ultima fase della seconda guerra mondiale in Italia ha fornito con evidenza numerosi esempi di partecipazione alla difesa della patria da parte di organizzazioni civili o di singoli che, sia armati che disarmati, ma comunque al di fuori dell'organizzazione ufficiale delle Forze armate, hanno partecipato spesso con abnegazione e talora con eroismo alla difesa della patria. È dunque pacifico che si può contribuire alla difesa della patria svolgendo attività diverse, dalle comunicazioni alla costruzione di opere, alla attività di informazione, etc., senza svolgere alcun servizio armato.

Tuttavia, la nozione di difesa della patria non può neppure essere dilatata, fino a coimpredervi lo svolgimento di qualunque attività socialmente utile. Ciò che caratterizza l'attività di «difesa» è invece la finalizzazione specifica a contrastare, od a contribuire a contrastare, o a prepararsi a contrastare, una esterna aggressione.

Ciò che qui si vuole dire è dunque che il servizio civile disciplinato dal decreto legislativo n. 77 del 2002 non può essere ascritto alla difesa della patria in alcun ragionevole significato.

Si consideri la natura dell'attività che le persone che prestano il servizio civile sono chiamate a svolgere, e le relative modalità di svolgimento.

Il rapporto di servizio civile si instaura sulla base dei «progetti» presentati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo qui impugnato, dai soggetti ed enti abilitati ai sensi dell'art. 5. A sua volta, tale articolo 5, comma 1, si riferisce ad albi ai quali «possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001 n. 64»: cioè, oltre ad assenza di scopo di lucro, capacità organizzativa e possibilità d'impiego, svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni (rispettivamente, lett. *a*), *b*) e *d*) del comma 1), la «corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1».

Non c'è dunque dubbio che le «finalità» del servizio civile, al cui interno devono collocarsi sia gli enti abilitati a presentare i progetti che gli stessi progetti, sono ancora quelle stabilite dall'art. 1 della legge n. 64 del 2001, ovvero (a parte il richiamo del tutto generico al «concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari») le seguenti:

«favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale» (lett. *b*);

«promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli» (lett. *c*);

«partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile» (lett. *d*);

«contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero» (lett. *e*).

Ora, è ad avviso della ricorrente provincia impossibile non vedere che favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, promuovere la solidarietà e la cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile sono attività degne del massimo rispetto, che individuano talune delle più specifiche ragioni e attribuzioni delle regioni e della ricorrente provincia, ma non sono affatto collegate alla difesa nazionale.

In definitiva il sistema di relazioni denominato «servizio civile nazionale» mette capo esclusivamente al finanziamento di una serie di progetti presentati da enti aventi fini di utilità sociale, da realizzarsi attraverso l'impiego retribuito di giovani. Esso non mette capo ad alcuna specifica organizzazione propria del servizio civile, dotata di finalità collegate alla difesa, ma si limita in pratica a «finanziare» l'utilizzazione delle energie di giovani a scopi di utilità sociale da parte di enti senza scopi di lucro.

In questi termini, dal punto di vista delle «materie», il servizio civile può essere classificato quale materia a sé stante (ed in questo caso esso ricadrebbe necessariamente in quelle regionali residuali, ai sensi dell'art. 117, comma quarto, Cost., salvo quanto si dirà al punto successivo), oppure può fare riferimento a ciascuna delle materie cui il progetto si riferisce (venendosi tuttavia così a perdere la unitarietà del servizio, d'altronde più legata al finanziamento che ad una realtà organizzativa o funzionale).

Chiarissimo è comunque, in negativo, che esso non mette più capo alla difesa.

Si potrebbe obiettare che le attività e le finalità del servizio civile non sono affatto mutate rispetto a prima, e che perciò, se si ammette che vi fosse prima un collegamento con la difesa, lo stesso deve ammettersi ora.

Senonché, una simile obiezione è priva di fondamento. Infatti, come più volte ricordato anche nel ricorso 21/2001, in realtà il collegamento tra il servizio civile, quale disciplinato dalle precedenti leggi, e la difesa era un collegamento, per così dire, perequativo piuttosto che un collegamento organizzativo o funzionale: era un collegamento rivolto da un lato a garantire la serietà dell'obiezione di coscienza, dall'altra ad assicurare che tale obiezione non si traducesse per l'obiettore in un ingiusto vantaggio competitivo sulle persone che prestavano il servizio militare obbligatorio.

Si vuol dire, in altre parole, che la connessione stava in precedenza tutta nella obbligatorietà del servizio militare di leva, e nella correlata necessità — nel momento in cui, in omaggio ad altri valori costituzionali, si veniva ammettendo l'obiezione di coscienza — di trovare una prestazione sostitutiva del servizio militare, che metteva comunque a disposizione della collettività le energie di colui che altrimenti avrebbe dovuto prestare il servizio militare.

Si veniva così a creare uno *status* «parallelo» tra servizio militare e servizio civile, il quale — si noti — non terminava affatto con il decorso del periodo di prestazione del servizio civile.

Infatti, l'art. 13 della legge n. 230 del 1998 espressamente sanciva che «tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ... sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità» (comma 1), e che, «in caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio» fossero «assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa».

Come si vede, nel precedente regime esisteva un parallelismo costante e profondo tra lo *status* di colui che prestava il servizio militare di leva e lo *status* di colui che prestava il servizio civile, che dava espressione e traduceva in definitiva l'identità della causa in relazione alla quale il servizio era prestato: una causa di difesa della patria, che si traduceva per gli obiettori in un dovere di solidarietà, da esprimere in forme diverse, e che — come l'obbligo militare — riviveva o diveniva più acuto in caso di calamità, guerra o mobilitazione generale.

Ma questo nesso profondo è completamente ed inevitabilmente perduto nel nuovo sistema, insieme con l'obbligatorietà del servizio militare di leva. Nel nuovo sistema, l'unica zona di somiglianza sostanziale sta nel fatto che entrambi sono ora volontari: ma mentre l'obbligatorietà (riflessa) del servizio civile quale alternativa al servizio militare obbligatorio li collegava, la comune volontarietà, al contrario, li separa e li disgiunge: tra servizio militare volontario e servizio civile volontario non c'è più alcun collegamento.

Il cittadino può prestare l'uno, oppure l'altro, oppure nessuno dei due, oppure persino entrambi, alla sola condizione, per quanto riguarda l'ultima ipotesi, che l'aspirante prestatore del servizio civile non sia nello stesso momento appartenente a corpi militari alle forze di polizia (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 77/2002).

La prestazione del servizio civile non si collega più ad una «obiezione di coscienza» (né valgono perciò le incompatibilità stabilite dall'art. 2 della legge n. 230 del 1998, ad esempio, per i titolari di porto d'armi); non presuppone più alcuno *status* potenzialmente militare (come invece in precedenza era presupposto lo *status* di arruolato e non dispensato); né tanto meno, infine, alcuno *status* si perpetua e si proietta al di là dell'orizzonte del servizio già prestato.

In pratica, i pochi o «collegamenti» rimasti nella nuova legislazione tra servizio civile e servizio militare hanno carattere del tutto estrinseco. C'è in primo luogo la corrispondenza del parametro retributivo: dato che, secondo l'art. 9, comma 2, «agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186». Ma il carattere meramente esteriore di questo collegamento è ben presente allo stesso legislatore, che nello stesso comma statuisce che «in ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare». Ci sono poi altri nessi, ai quali si accennerà nell'esame dei singoli articoli: ma sia consentito si d'ora affermare che ciascuno di essi, pur esplicitando aree di analogia tra il trattamento dei militari ed il trattamento di coloro che svolgono il servizio civile, ha in realtà alcun significato rispetto alla definizione della materia entro la quale va classificato lo stesso servizio civile.

Infine, la radicale estraneità del «nuovo» servizio civile rispetto al servizio militare è ulteriormente dimostrata dalla circostanza che, ove a causa della proclamazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale dovesse, alle condizioni precisate, venire ripristinato il servizio militare obbligatorio, sarebbero le regole sul precedente servizio civile a rivivere. Infatti, secondo l'art. 14, comma 1 (che non forma oggetto della presente impugnazione), «nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni».

Esistono dunque nella legislazione italiana due distinti istituti che, pur essendo chiamati entrambi «servizio civile», e consistendo in attività aventi in parte lo stesso contenuto (non può dirsi infatti lo stesso per le ipotesi di richiamo, esistenti solo per uno dei due), hanno natura profondamente diversa.

L'uno infatti si collega allo *status* di coscritto, è dovuto allo stesso titolo del servizio militare, quale prestazione sostitutiva di esso, e si manifesta in uno *status* di lunga durata suscettibile di richiamo in caso di calamità o di eventi bellici.

L'altro, invece, consiste nella pura e semplice volontaria assunzione dell'obbligo di prestare un servizio retribuito e temporaneo, senza alcun collegamento con lo *status* di militare o con altre circostanze aventi attinenza alla difesa.

Ora, è evidente che mentre il primo tipo di servizio civile ha non solo un evidente collegamento con la questione della difesa, ma persino una sua necessità costituzionale, quando si configuri l'obiezione di coscienza come una libera opzione, il secondo consiste nella mera assunzione di un lavoro temporaneo in servizi di utilità sociale.

2. — Identificazione della materia di intervento nei settori di attività dei diversi progetti, e della tutela del lavoro per il servizio civile nel suo insieme.

Escluso che la materia di intervento del nuovo «servizio civile» possa essere in alcun significativo modo ricondotta all'area della difesa (cui potrebbero tut'al più essere ricondotti i soli progetti presentati da enti aventi essi stessi finalità di difesa, ipotesi che non può che ritenersi assolutamente marginale), sembra evidente che essa deve essere identificata sotto i due seguenti e concorrenti profili.

Da una parte, è evidente che, quando si tratti di approvare progetti di attività in determinate aree, ne risulta coinvolta ogni volta la competenza specifica dello Stato o delle regioni e province autonome in tali aree. Ed è altrettanto evidente, da questo punto di vista, che gli ambiti di attività del servizio civile in larghissima misura si sovrappongono alle materie di competenza di questa provincia, così come definite dalle disposizioni costituzionali, statutarie ed attuative ricordate in premessa. Su questa base è stato presentato, in relazione alla legge n. 64 del 2001, il ricorso n. 21 del 2002.

Dall'altra parte, appare altresì evidente che la predisposizione di una organizzazione e di risorse finanziarie rivolte ad acquisire ed utilizzare ai predetti scopi di utilità sociale l'attività di giovani tra i diciotto e i ventotto anni rappresenta una scelta politica rivolta a favorire la formazione professionale (*cf.* art. 11 d.lgs. n. 77) ed in generale l'occupazione giovanile. Anche Sotto questo profilo l'intervento si svolge in materie di competenza della ricorrente provincia: basterà ricordare, accanto alle attribuzioni statutarie, che ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione le regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di tutela del lavoro, mentre ai sensi del quarto comma (e, per la ricorrente provincia, già ai sensi dello statuto) hanno potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale.

A smentire che l'organizzazione del nuovo servizio civile, svincolato dal servizio militare, abbia a che fare con le politiche del lavoro non vale certo il disposto dell'art. 9, comma 1, secondo cui «l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro».

Tale disposizione, infatti, nei limiti in cui non è semplicemente inesatta, vuole intendere che il rapporto così instaurato non ha i caratteri di un «normale» rapporto di lavoro con l'ente che propone il progetto: e proprio per ciò la disposizione prosegue stabilendo, in termini stavolta realmente normativi, che esso «non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità».

Per il resto, tuttavia, non c'è dubbio che il rapporto così instaurato tra l'ente e il giovane interessato, con la partecipazione determinante dell'amministrazione che approva il contratto, ha i caratteri di un vero e proprio rapporto di lavoro.

Il rapporto è retto da un contratto che prevede il trattamento economico e giuridico in conformità all'art. 9, comma 2: cioè il diritto ad una retribuzione, consistente (come già accennato) in un assegno «pari al trattamento economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale». Lo stesso contratto stabilisce «la durata e le modalità di svolgimento del servizio anche in relazione all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto».

Gli obblighi contrattuali sono ribaditi dalla legge. Secondo l'art. 10, comma 1, «i soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto previsto dal contratto di cui all'art. 8».

Secondo il comma 2 poi «la prestazione del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo»: essa è offerta infatti al giovane quale esperienza introduttiva al mondo del lavoro.

Infine, ma non certo per importanza, la finalità di «favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro» dei giovani cui è offerto il servizio civile è impressa al servizio stesso dalla legge di delega, n. 64 del 2001 (art. 3, comma 1, lettera *c*).

D'altronde, essendo certa — al di là di taluni estrinseci collegamenti residui — la sostanziale separazione del servizio civile dal servizio militare, se si negasse che il servizio civile, e le opportunità di utile impiego che esso offre, si connettano alla tutela del lavoro, diverrebbe ancora più difficile trovare nel nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione un fondamento costituzionale all'intero disegno statale.

3. — Principi che regolano il rapporto tra Stato e regioni nelle materie così identificate.

L'esatta individuazione della materia o più precisamente delle materie cui va per distinti profili riferita la legislazione sul nuovo servizio civile consente ora di descrivere in termini generali i ruoli rispettivi che in tali ambiti spettano, a termini della Costituzione e dello statuto di autonomia, allo Stato da un lato ed alle regioni e alle province autonome dall'altro.

Le conclusioni sopra raggiunte possono a questo scopo essere sintetizzate nei seguenti punti:

i) il disegno complessivo dell'organizzazione del nuovo servizio civile non può essere globalmente ascritto alla materia della difesa, cui potrebbero invece essere ascritti, all'interno del disegno complessivo, singoli progetti presentati da soggetti ed enti aventi finalità di difesa, progetti la cui gestione spetterebbe perciò allo Stato salvo specifiche deleghe per progetti locali;

ii) i progetti relativi alle materie di competenza legislativa regionale e provinciale non possono essere disciplinati dallo Stato se non nei limiti in cui lo Stato abbia potestà concorrente in tali materie, mentre la disciplina spetta esclusivamente alle regioni e province autonome nelle materie di cui all'art. 117, comma quarto;

iii) l'organizzazione complessiva del servizio civile può essere ascritta in generale alla materia tutela del lavoro, con la conseguenza che lo Stato ha in essa potestà legislativa concorrente al fine della delineazione dei principi fondamentali;

iv) per quanto riguarda la fase specifica della formazione, spetta allo Stato di prevederla nel quadro dei principi fondamentali dell'intervento, ma spetta integralmente alle regioni la relativa disciplina;

v) in tutti gli ambiti, tranne quelli eventualmente attinenti ai progetti relativi alla difesa in senso stretto, sono illegittime le disposizioni che prevedono poteri regolamentari o di integrazione normativa da parte di autorità statali;

vi) per quanto riguarda il finanziamento, lo Stato può trattenere la sola quota che si riferisca alle sue spese generali e agli eventuali progetti specificamente attinenti alla difesa;

vii) la gestione amministrativa dei progetti e di ogni attività connessa al servizio civile in ambito provinciale spetta alla provincia a termini dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 3 decreto legislativo n. 266 del 1992.

Se tali premesse sono fondate, da esse possono essere derivate le conclusioni sulla illegittimità costituzionale delle singole disposizioni impugnate, nei termini che seguono.

4. — Specifica illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

a) Illegittimità costituzionale dell'art. 2.

Commisurato ai criteri e parametri sopra esposti, l'art. 2 dell'impugnato decreto legislativo appare illegittimo in quanto esso, anziché individuare il compito dello Stato nella posizione dei principi in relazione alle materie di legislazione concorrente, limitando i compiti di gestione agli eventuali progetti correlati alla difesa nazionale o ad altre materie di esclusiva competenza statale, affida all'Ufficio nazionale per il servizio civile il compito di curare «l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale» (comma 1): compiti che spettano invece, al di fuori dei progetti ora detti, alle regioni e alle province autonome.

Correlativamente, risulta costituzionalmente illegittimo il comma 2, nella parte in cui limita le responsabilità delle regioni e delle province autonome alla «attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze».

b) Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3.

L'art. 3 definisce ai commi 1, 2 e i soggetti ammessi ad entrare in rapporto di servizio civile. Una volta ammesso che nel suo insieme l'intervento possa essere riferito alla tutela del lavoro, si tratta di disposizioni di principio per le quali esiste competenza statale. Ugualmente si giustificano a questo titolo la regola che fissa in dodici mesi la durata complessiva tendenziale del servizio civile (comma 3, prima parte), dal momento che la durata limitata contrassegna in modo essenziale il rapporto e la regola sull'orario di lavoro (comma 4).

Non si giustifica invece la rimanente parte del comma 3, secondo la quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego». Tale potere infatti può essere riconosciuto alla Presidenza del Consiglio soltanto per i progetti che abbiano specifica attinenza alla difesa (in quanto svolti presso enti aventi quale fine la difesa) o ad altre materie riservate allo Stato. Tale disposizione è dunque illegittima in quanto non prevede la competenza delle regioni o delle province autonome per le materie rientranti nella rispettiva competenza.

Neppure si giustifica ad avviso della Provincia autonoma di Trento il comma 6, secondo il quale «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile».

Tuttavia, la ragione della illegittimità costituzionale di tale comma non sta in una rivendicazione alla ricorrente provincia della competenza statale, ma nella affermazione che la disposizione realizza in realtà una discriminazione verso il personale femminile, al quale l'accesso a determinati incarichi può semmai essere precluso a garanzia di specifici valori esclusivi della condizione femminile — quali la maternità e la gravidanza — e non genericamente a causa di presunte pericolosità, faticosità o insalubrità, quando tali attività siano in realtà ugualmente pericolose, faticose o insalubri per tutte le persone, a prescindere dal genere.

La ricorrente provincia ritiene di avere interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto diversamente essa dovrebbe nella propria legislazione dare attuazione a principi non conformi a Costituzione.

c) Illegittimità costituzionale dell'art. 4.

L'art. 4 è dedicato alla disciplina del Fondo nazionale per il servizio civile. Va osservato che appare in primo luogo illegittima la stessa separazione di tale fondo rispetto a quello delle politiche sociali. Infatti, dispone l'art. 11, comma 3, della legge n. 64 del 2001 che «a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1» cioè le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile — «confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»: e sembra evidente che tale indicazione della legge di delega non poteva essere contraddetta dalla legge delegata, mantenendo una separazione che avrebbe dovuto essere soppressa.

Si noti che la prevista confluenza del Fondo in quello generale delle politiche sociali costituisce ulteriore riprova dell'appartenenza delle attività servizio civile all'ambito dei servizi sociali, di generale spettanza alle regioni e province autonome. Quanto alla ripartizione del fondo, le disposizioni dell'art. 4 costituiscono ad avviso della ricorrente provincia il riflesso finanziario dell'illegittima ripartizione dei compiti tra Stato e regioni e province autonome sopra illustrato.

In particolare, secondo il comma 2 il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;

c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;

d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all'estero;

e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici».

Come si vede, pur trattandosi di un servizio che nel suo insieme rientra nella competenza legislativa regionale — mentre allo Stato può spettare una legislazione di principio in relazione agli aspetti attinenti alla tutela del lavoro — e di progetti che per la enorme maggioranza rientrano nelle materie di esclusiva pertinenza regionale, la disposizione qui impugnata prevede di «destinare alle regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano» soltanto una quota relativa ad «attività di informazione e formazione».

Appare invece evidente che alle regioni e province autonome va destinato l'intero fondo, detratta soltanto la parte che necessita allo Stato per il finanziamento degli eventuali progetti aventi specifica attinenza alla difesa o ad altre materie di spettanza statale.

Ugualmente illegittimo appare poi il comma 5, secondo il quale «le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Si prevede qui un potere regolamentare statale per disciplinare materie appartenenti alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, in evidente contrasto con l'art. 117, comma sesto, della Costituzione. Fissare con regolamento statale le «modalità di gestione e di rendicontazione» delle risorse impiegate è consentito nei limiti in cui si tratti di gestione di progetti rientranti nella esclusiva competenza statale, cioè per una fascia presumibilmente del tutto marginale. Per i progetti sottoposti a disciplina e gestione regionale la legge statale può invece dettare i principi, cui si atterranno le leggi regionali nella disciplina della gestione e rendicontazione, in quanto vi possa essere ragionevole bisogno di specifici principi *ad hoc*.

d) Illegittimità costituzionale dell'art. 5.

L'art. 5 riguarda gli Albi degli enti di servizio civile. Esso dispone al comma 1 che «presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64», ed al comma 2 che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale».

Come l'art. 4 sul piano finanziario, così la disposizione sugli albi traduce in organizzazione l'illegittimo riparto di compiti tra Stato e regioni che sta alla base dell'intera concezione del servizio civile propria del decreto legislativo n. 77 del 2002. Una volta riportato tale riparto nei suoi confini costituzionali, infatti, spetta alle regioni l'intera disciplina del servizio, all'interno dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato in relazione agli aspetti in cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente.

Una volta stabilito che la disciplina e l'organizzazione del servizio civile compete alle regioni, nel quadro dei predetti principi, risulta evidente che tale servizio deve necessariamente articolarsi su base territoriale, e che non

possa esistere alcun «albo nazionale». Né ciò comporta alcun insuperabile problema per gli enti che svolgano attività in più regioni, essendo ad essi evidentemente consentito — quale principio di legislazione — di ottenere l'iscrizione in tutti gli albi regionali nei quali ritengano necessario richiederla.

In astratto, potrebbero concepirsi albi statali per i soli eventuali progetti che attengano in modo specifico a materie statali, quali in ipotesi la difesa. Ciò tuttavia porterebbe a rompere l'unità del servizio civile come servizio di pubblica utilità legato alle politiche del lavoro: sicché, una volta che il legislatore statale ha conformato in tale modo il servizio, esso non è poi libero di scinderlo per una separata gestione statale.

Il legislatore statale ha invece, in spregio del riparto operato dal nuovo Titolo V della Costituzione, considerato il servizio civile come un servizio essenzialmente statale, attribuendo alle Regioni modesti compiti attuativi sul piano locale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2, la quale per ragioni evidenti di implicazione trascina con sé anche quella dei commi 3 e 4.

e) Illegittimità costituzionale dell'art. 6.

Dell'art. 6, relativo ai progetti, appare costituzionalmente illegittimo in primo luogo il comma 1, secondo il quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'art. 5, comma 4, ... sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri».

È palese infatti che anche tale disposizione prevede un potere di natura regolamentare in capo ad un organo statale, per la disciplina di materie appartenenti alla competenza regionale a termini del riparto costituzionale.

Tale disposizione appare anche inutile dato che lo stesso comma 2 stabilisce a livello di principio le caratteristiche dei progetti, prescrivendo che essi siano «presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'art. 5» (sui quali vale ovviamente quanto sopra esposto) e contengano «gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso».

Inoltre, il comma 3 dispone che «i progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano». Risulta qui illegittima, per le stesse ragioni esposte per il comma 1, la previsione del potere statale di disciplina amministrativa.

Illegittimi appaiono altresì i commi 4 e 5, i quali ripropongono, sul piano della competenza all'approvazione dei progetti, la stessa illegittima suddivisione dei compiti già lamentata in relazione all'aspetto finanziario e all'assetto degli albi.

Stabilisce infatti il comma 4 che «l'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero», mentre il comma 5 riserva alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano la sola approvazione dei «progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio», precisando poi che esse dovranno «comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento» e che per sovrappiù «entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta».

Appare qui radicalmente illegittima l'intera impostazione delle competenze, talmente accentrata che persino le limitate competenze regionali sarebbero soggette a «nullaosta» statale.

Va invece affermato che allo Stato spetta soltanto l'enucleazione dei principi fondamentali del servizio civile, in quanto esso possa essere riferito alle politiche del lavoro, e che spetta alle regioni la disciplina e — nel quadro di tale disciplina — la gestione del servizio stesso. Che nessuna distinzione può farsi tra progetti «di rilevanza nazionale» e altri progetti, mentre una distinzione può farsi per i progetti che si riferiscano eventualmente ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato: per i quali — ferma la competenza regionale in relazione al loro inserirsi nel servizio civile — può essere invece riconosciuta la competenza statale per l'approvazione.

f) Illegittimità costituzionale dell'art. 7.

L'art. 7 riguarda la definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale, e stabilisce che «l'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'art. 6».

Mentre lo Stato può definire la misura della sua partecipazione al finanziamento del Servizio civile, non vi è ragione alcuna per stabilire un tetto limitativo del numero complessivo dei giovani da ammettere al Servizio civile, numero che potrà invece essere maggiore o minore a seconda delle risorse che le regioni intendano impiegare per i suoi scopi.

La determinazione centrale di un numero determinato e insuperabile costituisce ulteriore riflesso dell'aver costruito il sistema del Servizio civile come sistema essenzialmente statale, non tenendo conto della avvenuta separazione dal Servizio militare e del mutamento del titolo V della parte seconda della Costituzione.

g) Illegittimità costituzionale dell'art. 8.

L'art. 8 è rivolto alla disciplina del rapporto di Servizio civile, ovvero della fase attuativa dei progetti approvati.

La disposizione del comma 1 può considerarsi di principio, salvo che per il riferimento al «limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di cui all'art. 7», in relazione al quale vale quanto sopra esposto.

Appaiono invece esulare dall'ambito dei principi le disposizioni del comma 2, le quali risultano quindi travalicare gli attuali limiti della competenza legislativa statale. A maggiore ragione risulta costituzionalmente illegittimo il potere affidato all'Ufficio nazionale per il servizio civile di determinare gli schemi per le domande di ammissione al servizio civile.

Può riconoscersi valore di principio al disposto di cui al comma 3, secondo cui «coloro i quali hanno prestato Servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda»: si manifesta qui infatti il carattere proprio del Servizio civile quale esperienza di soglia rispetto ad un lavoro vero e proprio, come tale non ripetibile.

Quanto alla disciplina del contenuto del contratto, risulta evidentemente illegittima la previsione del comma 5, secondo il quale il contratto deve essere redatto «in base agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio civile». Si tratta invece di compiti di disciplina regionale, per le ragioni già esposte relative al riparto costituzionale delle competenze.

Quanto alla competenza alla approvazione del contratto, da quanto esposto ai precedenti punti si evince che (come già affermato anche nel ricorso n. 21/2001) va riconosciuta in generale la competenza regionale e delle province autonome, in corrispondenza della competenza all'approvazione dei progetti, mentre una competenza statale può riconoscersi soltanto in relazione ai progetti specificamente attinenti a materie esclusivamente statali.

Il comma 6, secondo cui «presso l'Ufficio nazionale è conservata copia dei contratti approvati ai sensi del presente articolo», risulta costituzionalmente illegittimo in quanto impone alle regioni la trasmissione non di informazioni ma di copie di atti, per i quali la conservazione al centro non riveste alcuna utilità.

Il comma 7 risulta costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che l'attestato da cui risulta l'effettuazione del Servizio civile possa essere rilasciato dall'Ufficio nazionale, senza stabilire la competenza esclusiva delle regioni e province autonome. Infatti, anche in relazione agli eventuali progetti relativi a materie esclusivamente statali, compete allo Stato la sola valutazione di merito dell'attività svolta, mentre non può non competere alle regioni il rilascio dell'attestato, in quanto esso attiene al Servizio civile.

h) Illegittimità costituzionale dell'art. 9.

L'art. 9 disciplina il trattamento economico e giuridico dei soggetti che entrano nel rapporto di servizio civile.

Il comma 1 appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui nega, in contraddizione palese con i reali caratteri del rapporto istituito, che si tratti di un rapporto di lavoro. Dati invece i caratteri e la durata limitata di tale rapporto di lavoro, risulta corrispondente al sistema del Servizio civile la disposizione secondo la quale esso non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Il comma 2 commisura al trattamento dei volontari di truppa in ferma annuale l'assegno da corrispondere agli ammessi a prestare attività in un progetto di Servizio civile. Si tratta di un residuo del collegamento con il servizio militare, che non ha attualmente alcun fondamento costituzionale.

Il comma 3 può essere considerato legittimo ove si intenda che l'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile delle quali le regioni e province autonome possono avvalersi, fermo restando il diritto di stipulare altre assicurazioni se più vantaggiose.

Il comma 4, che pure fissa un principio in tema di riconoscimento del periodo di Servizio civile per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile, contiene un incongruo riferimento ai limiti e alle modalità «con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio».

Il comma 5 e il comma 6 stabiliscono principi che potranno essere attuati, nel quadro di quanto richiesto con il presente ricorso, da disposizioni legislative provinciali.

Il comma 7 appare in contraddizione con lo scopo e lo spirito del sistema del Servizio civile, in quanto consente di accedervi a soggetti già titolari di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Così facendo si assicura un ingiustificato privilegio ai dipendenti pubblici, mentre per i dipendenti privati varrebbe invece la piena incompatibilità posta dall'art. 10, comma 2, e si lede la stessa autonomia organizzativa delle amministrazioni non statali interessate.

i) Illegittimità costituzionale dell'art. 11.

L'art. 11 riguarda la formazione al Servizio civile. Tale materia non può non essere assimilata alla formazione professionale, che l'art. 117, comma terzo, della Costituzione espressamente eccettua dalla potestà legislativa concorrente per riservarla alla potestà legislativa residuale delle regioni.

In tale materia lo Stato non può dunque dettare principi di materia, se non nella misura in cui sia essenziale un collegamento con l'oggetto stesso del Servizio civile.

Si ritengono perciò costituzionalmente illegittime tutte le disposizioni che contengono specificazioni di dettaglio, quali tra l'altro quelle che specificano la durata della formazione («non inferiore ad un mese», comma 1), che precisano modalità (come «una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione», sempre al comma 1), o specifiche materie o durate minime (secondo quanto invece prevedono sia il comma 2 che il comma 4).

In nessun caso, poi, è costituzionalmente ammissibile che ad organizzare i corsi di formazione possa essere talora (come invece dispone il comma 3) l'Ufficio nazionale. Ugualmente, appare del tutto illegittimo, anche per violazione dell'art. 117, comma 6, che sia l'Ufficio nazionale (sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'art. 5, comma 4) a definire i contenuti base per la formazione ed ad effettuare il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.

l) Illegittimità costituzionale dell'art. 12.

L'art. 12 (Servizio civile all'estero) prevede che «i soggetti di cui all'art. 3» (cioè, si suppone, i soggetti che prestano il Servizio civile) «possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64» (cioè per migliorare «la formazione civica, sociale, culturale e professionale»), «nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri».

Poiché l'invio all'estero di coloro che svolgono il Servizio civile non muta minimamente il radicamento nazionale del progetto, e non configura certo attività riservata allo Stato, tocca alle regioni e province autonome responsabili dei progetti di determinare quando il loro svolgimento possa trarre vantaggio da permanenze all'estero, e stabilirne le modalità: che in ogni caso non potrebbero essere disposte dallo Stato con atto di normazione secondaria, in violazione dell'art. 117, sesto comma della Costituzione.

Ugualmente illegittimo appare il comma 2, in quanto esso suppone che lo svolgimento di parte del progetto all'estero comporti la competenza statale alla verifica dei progetti ed al loro monitoraggio. Ferma invece la competenza regionale, non vi è ragione per cui le stesse regioni non possano ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso, al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.

m) Illegittimità costituzionale dell'art. 13.

L'art. 13 riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi.

Il comma 1 risulta illegittimo in quanto prevede che anche l'Ufficio nazionale, e non solo le regioni e le province autonome, abbiano il compito di «stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il Servizio civile».

La materia qui è semplicemente la tutela del lavoro, nella quale spetta allo Stato la sola legislazione di principio. Spetta dunque alle regioni di disciplinare in dettaglio tali convenzioni e di gestirne la stipulazione.

P. Q. M.

La ricorrente Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa,

Chiede, voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni degli articoli 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nelle parti e sotto i profili contestati con il presente ricorso, per violazione delle norme costituzionali, statutarie ed attuative citate in premessa, nei termini sopra argomentati.

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

N. 45

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 luglio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controlli - Controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali - Prevista possibilità su richiesta degli organi collegiali deliberanti o di un quinto dei consiglieri assegnati all'Ente - Preteso contrasto con il principio di equiordinazione tra comuni e Regioni e con l'abrogazione di tale tipologia di controllo operata con legge costituzionale n. 3/2001.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, art. 3.
- Costituzione, art. 14 (*recte*: 114); legge costituzionale 18 ottobre 2001, art. 9.

Cooperazione, cooperativa - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperative sociali - Introduzione di una nuova figura di soci (soci fruitori), con la possibilità di far parte degli organi sociali della cooperativa - Preteso contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, art. 11, comma 6 (che aggiunge l'art. 3-bis alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l).

Impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 127 Cost. (Deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 5 luglio 2002).

Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Propone impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi di art. 127 Cost.

Contro la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta *pro tempore* della legge regionale n. 13 del 15 maggio 2002 - art. 3 e 11 in base ai seguenti motivi.

Con la legge n. 13 del 15 maggio 2002, pubblicata sul B.u.r., n. 20 del 15 maggio 2002, la regione ha approvato una serie di disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

Gli interventi di maggior rilievo sono i seguenti:

l'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della regione per il tramite di una concessione; la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli enti locali salvaguardando la loro autonomia;

l'erogazione di contributi, attraverso le comunità montane, ai nuclei familiari disagiati che risiedono in particolari zone climatiche predeterminate;

il finanziamento di progetti pilota nel settore agricolo con particolare riferimento all'agricoltura biologica;

la sperimentazione, in materia di sanità, di modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato;

la modifica di pregresse leggi regionali in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili ed urbane, trasporti e foreste per adeguarle ad esigenze di gestione.

Dall'esame dei contenuti della normativa, peraltro, emerge il seguente motivo di rilievo: l'art. 3, prevedendo la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, sia su richiesta degli organi collegiali deliberanti (comma 2) che su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati all'ente (comma 3), si pone in contrasto con l'art. 14 della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra comuni e regioni. Si pone, altresì, in contrasto con il principio, espresso dal legislatore, della cancellazione di tale tipologia di controllo concretizzatasi con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3/2001.

Tale principio, sostenuto dalla dottrina dominante, trova la sua *ratio* nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario, un sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della presenza nel contesto dell'Unione europea, nonché uno snellimento ed una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le autonomie territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificità.

Per completezza d'informazione occorre aggiungere che la regione, in base al proprio particolare statuto di autonomia, ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.

Si fa presente, inoltre che una analoga disposizione, contenuta nella legge finanziaria della Regione Sardegna ha formato oggetto d'impugnativa deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 giugno 2002.

L'art. 11, comma 6, aggiungendo l'art. 3-bis alla legge 7 febbraio 1992, n. 7, introduce una nuova figura di soci (soci fruitori) delle cooperative sociali, con anche la possibilità di far parte degli organi sociali, non prevista dalla disciplina giuridica delle cooperative contenuta nel codice civile.

Pertanto, la norma contenuta si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2 lettera i) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

P. Q. M.

Si chiede a codesta corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge in epigrafe.

Roma, addì 11 luglio 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: Massimo MARI

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza del Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Trieste, ho notificato il su esteso ricorso alla Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta *pro tempore* presso la sede della regione in Trieste ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di Sassi Sonia.

02C0796

N. 46

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 luglio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Caccia - Norme della Regione Puglia concernenti il periodo di caccia - Prevista proroga dell'esercizio venatorio, per alcune specie di uccelli, fino all'ultimo giorno di febbraio - Asserto contrasto con la legge-quadro statale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alle sentenze n. 282/2002 e n. 169/1999.

- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 38, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18.

Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri rapp.to e difeso dall'Avvocato generale dello Stato e presso la stessa dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Propone impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. contro la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta *pro tempore*; (della legge regionale n. 7/2002, in data 21 maggio 2002, art. 38, comma 2.

M O T I V I

L'art. 38, comma 2, della legge regionale in epigrafe individua la specie di uccelli «cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio».

Tale legge è illegittima per i seguenti motivi.

L'art. 38, secondo comma, sopra citato, prevedendo la proroga dell'esercizio della caccia, per alcune specie, sino all'ultimo giorno di febbraio, si pone in contrasto con l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 (legge quadro sull'esercizio dell'attività venatoria) adottata al fine di recepire la normativa comunitaria, in materia.

Tale contrasto si sostanzia nella violazione del principio primario, e prevalente desumibile (come affermato dalla Corte costituzionale con sent. n. 282/2002) dai contenuti della predetta legge, di protezione della fauna; obiettivo rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la cui competenza risulta attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

Del resto avendo riguardo alla consolidata giurisprudenza costituzionale più recente (*cf.* da ultimo, sentenza n. 169 del 1999), che ha elaborato il concetto giuridico di ambiente, esso risulta comprensivo della tutela della fauna ed elemento determinante della qualità della vita.

P. Q. M.

Si chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della sopra indicata legge.

Roma, 17 luglio 2002

AVVOCATO DELLO STATO: Massimo MARI

02C0818

N. 389

Ordinanza del 3 maggio 2002 emessa dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Mancino Raffaele contro Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di competenza tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

- Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. Eccesso di delega.**
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
 - Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 149/02, proposto da Mancino Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rocco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B,

Contro:

Università degli studi di Roma «Tor Vergata», in persona del rettore p.t.;

Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Tor Vergata, non costituita in giudizio;

Per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente universitario della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca e regime di impegno a tempo pieno o definito.

Nonchè per l'annullamento, previa sospensione, della nota a firma del rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata» del 7 dicembre 2001, prot. n. 44418, avente ad oggetto «comunicazione», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate Amministrazioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 27 febbraio 2002, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, gli avv.ti Racco e Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», impugna il provvedimento con cui viene disposta l'applicazione del tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517; deduce la illegittimità costituzionale di tale disposizione nonché del sistema normativo che introduce l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d. lgs. n. 517 cit.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa dell'istante, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè, da un lato, l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi; dall'altro, in via derivata, l'automatica correlazione tra opzione per l'attività libero professionale extramuraria ed il regime di tempo pieno nonché fra attività libero professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5, comma 12.

Ed invero, la disposizione del comma 12 trova il proprio presupposto logico-giuridico nella stessa esistenza della norma che intima l'opzione, costituendo, nel disegno del legislatore delegato, mera conseguenza automatica della scelta per l'uno o l'altro sistema.

3. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente, la Sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del relativo sistema normativo per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

4. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 *cit.* e che la detta «correlazione» è prevista dal comma 12: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed, invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la Sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base del detto provvedimento e delle disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa, questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost..

6. — Con riferimento all'opzione tra attività libero-professionale *intra* ed *extra moenia*, viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero-professionale extramuraria: tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero-professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della Facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (*cf.* Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cf.*, anche, Cons. Stato, VI Sez., ord.za 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'Amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. *a)*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art.* 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque «correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)* *c)*, *d)*, comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come, generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex* art. 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

7. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex* art. 33 Cost., dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit., che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex* art. 33 Cost.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cf.* in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione «funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione —

rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'Università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art.* 3, comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. *b*) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. *cit.*, per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. *b*), *c*) della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale *ex art.* 6 lett. *a*) della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'Università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art.* 6 lett. *c*) *cit.* abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale uni-

versitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della plurinazionale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università», ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q) della n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

9. — Considerazioni analoghe vanno espone con riferimento alla norma dell'art. 5, comma 12, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario «lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

Ed invero, la norma deve ritenersi viziata, in primo luogo, in via derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza indicate comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla realtà giuridica (anche) della disposizione del comma 12.

La norma appare altresì viziata *ex se*, in relazione a quanto già esposto, ove si ponga mente alla disciplina del regime dell'impegno di servizio — a tempo pieno ovvero definito — per i professori universitari, giusta la previsione dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.

A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e, in definitiva, un diverso *status* professionale, anche in termini di completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle università, e cioè l'insegnamento e la ricerca.

Sì che la scelta del legislatore delegato nel senso della più volte ricordata «correlazione automatica» dà adito a dubbi di costituzionalità con riferimento al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici *ex art. 3 Cost.*, e, incidendo in definitiva sullo stato giuridico del sanitario universitario anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i già evidenziati limiti *ex art. 6 lett. c)* della legge delega.

Né può non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà, nel contesto normativo inerente al regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione dell'art. 5 comma 12 d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che già al punto 6) della presente ordinanza è stata rilevata tra altre norme per poi farne derivar una ipotesi di contrasto con l'art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, e con l'art. 97 Cost., sotto il profilo della mancanza di proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire.

Sembra pertanto che la norma dell'art. 5 comma 12 non sia esente da dubbi di costituzionalità, oltre che in via derivata, anche per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit. e successive modificazioni.

10. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua* per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLI CA

02C0858

N. 390

Ordinanza del 3 maggio 2002 emessa dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Corsi Andrea contro Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 148/02, proposto da Corsi Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B,

Contro:

Università degli studi di Roma «Tor Vergata», in persona del rettore p.t.;

Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Tor Vergata, non costituita in giudizio;

Per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto docente universitario della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca e regime di impegno a tempo pieno o definito.

Nonché per l'annullamento, previa sospensione, della nota a firma del rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata» del 12 novembre 2001, prot. n. 40716, avente ad oggetto «comunicazione», nonché di ogni altro atto pre-supposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle indicate Amministrazioni;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 27 febbraio 2002, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, gli avv. Racco e Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 389/2002).

02C0859

N. 391

*Ordinanza del 20 marzo 2002 emessa dal T.A.R. del Lazio
sul ricorso proposto da Nediani Chiara ed altri contro Università degli studi di Firenze ed altri*

Università - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario - Limitazione della riserva al solo personale (in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla stessa data almeno tre anni di attività di ricerca) assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che prevedevano quale requisito d'accesso il diploma di laurea - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dalla pubblica amministrazione.

- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 18065/2000 proposto da Nediani Chiara, Camarlinghi Carlo e Bellia Pasquale, rappresentati e difesi dall'avv. Augusta Massima Cucina con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, via Paolo Falconieri n. 55;

Contro: Università degli studi di Firenze e Ministero università e ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege* domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E nei confronti di Dello Sbarba Persio, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento:

dei decreti nn. 804 del 22 settembre 2000, 806 del 22 settembre 2000 e 810 del 22 settembre 2000, con i quali l'Università degli studi di Firenze ha comunicato rispettivamente ai dott. Carlo Camarlinghi, Pasquale Bellia e Chiara Nediani l'esclusione dei medesimi dalle valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario di ruolo riservate a tecnici laureati presso varie facoltà dell'Università degli studi di Firenze, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 53 del 7 luglio 2000;

del bando stesso sopra citato nella parte in cui limita l'ammissione alle valutazioni comparative al solo «personale assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea» e dunque nella parte in cui esclude i ricorrenti;

della circolare ministeriale del M.U.R.S.T. prot. n. 1838 del 22 dicembre 1999 nella parte in cui fornisce dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, un'interpretazione non aderente al significato logico giuridico della norma stessa che altrimenti emerge dal ricorso; nonchè per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a rientrare tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la pubblica udienza del 9 gennaio 2002, il consigliere Bruno Mollica;

Udito, altresì, l'avv. Cucina;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

F A T T O

I ricorrenti Nediani, Camarlinghi e Bellia espongono di essere in servizio presso l'Università degli studi di Firenze in posizione di funzionario tecnico - VIII qualifica funzionale, rispettivamente dall'anno 1989 (i primi due) e dal 1991 (il terzo) e di essere stati assunti (negli anni 1988, la prima, e 1981 gli altri), in esito a concorsi a posti, rispettivamente, di assistente tecnico (VI qualifica), la prima, e di agente tecnico (IV qualifica), gli altri due.

Espongono altresì di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 comma 10, legge n. 4/1999 per l'accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario e di essere stati peraltro esclusi dalle procedure medesime in quanto non assunti a seguito di concorso «che prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea».

I provvedimenti di esclusione vengono impugnati dagli interessati con l'odierno ricorso; viene inoltre chiesto l'accertamento del diritto a rientrare tra i beneficiari della detta norma.

A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti, premesse alcune considerazioni sulla sussistenza, nella specie, della giurisdizione del giudice amministrativo, deducono:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione.

2) Contrasto dell'art. 1, comma 10, legge n. 4/1999 con gli artt. 3 e 97 Cost.

Con memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione della causa, i ricorrenti illustrano ulteriormente la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo.

La dott.ssa Chiara Nediani produce certificazione attestante l'avvenuta nomina «con riserva» (a seguito di provvedimento cautelare della sezione di ammissione alla valutazione e di superamento del concorso) nella posizione richiesta.

Resistono le intime Amministrazioni ed eccepiscono preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia nonché l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati; nel merito, sostengono diffusamente l'infondatezza del gravame e ne chiedono il rigetto.

Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2002, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

1. — L'impugnativa proposta dai ricorrenti specificati in epigrafe, funzionari tecnici in servizio presso l'Università degli studi di Firenze è intesa all'annullamento dei decreti rettorali di esclusione dalle valutazioni comparative riservate per la copertura di posti di ricercatore universitario indicate in premessa nonché all'accertamento del diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999 n. 4.

2. — Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti amministrazioni.

Ed invero, nella specie si verte in tema di inquadramento nella posizione di ricercatore universitario: la controversia attiene quindi al rapporto d'impiego di tale categoria di personale, ed è conseguentemente attratta nella giurisdizione di questo giudice per effetto della previsione dell'art. 68, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80.

Appare altresì non condivisibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, identificabili, secondo le resistenti Amministrazioni, in coloro che, avendone pieno diritto, sono stati ammessi a partecipare al concorso per cui è causa.

Basti in proposito richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale — da cui il collegio non ha ragione di discostarsi — in ordine alla inconfigurabilità di controinteressati in senso tecnico con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso medesimo (*cf.*, in tal senso, Cons. Stato, V Sez., 26 settembre 2000 n. 5092; Cons. Giust. Amm. 28 gennaio 1998 n. 19; Cons. Stato, IV Sez., 14 novembre 1997 n. 1283; T.A.R. Puglia, Sez. I, 23 gennaio 2001 n. 168).

3. — Nel merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che l'art. 1, comma 10, legge n. 4 del 1999 cit. prevede che le università sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università «assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca».

Alla stregua dei provvedimenti in questa sede impugnati, gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalle precitate procedure in quanto non assunti a seguito di concorso «che prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea».

Tale circostanza è pacifica in causa.

La necessità del detto requisito viene peraltro contestata dai ricorrenti, che sostengono di avere comunque titolo all'ammissione al concorso riservato in virtù della previsione di cui alla seconda parte del comma 10, in quanto tecnici laureati in possesso del requisito di almeno tre anni di attività didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime: in questo caso, purché vi sia il requisito di fatto dell'attività didattica e scientifica, sarebbe sufficiente, nella prospettazione degli istanti, l'attuale possesso di laurea.

L'assunto non appare condivisibile.

Quanto alla prima parte del comma 10, non sembra revocabile in dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale che ne occupa — per fruire del beneficio — deve essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi che prevedevano «come requisito di accesso il diploma di laurea».

Il senso della disposizione è assolutamente inequivoco; e non può ad essa darsi altro significato se non quello emergente dalle parole utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di esse.

Quanto alla seconda parte del comma 10, secondo cui «è comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341», non può ad essa attribuirsi il significato che intende assegnare alla disposizione parte ricorrente.

La norma, invero, lungi dall'individuare una «seconda» categoria di destinatari del concorso riservato, si limita a «confermare», nei confronti dei tecnici laureati *ex art. 50 cit.* — che, in ipotesi, restino esclusi dal beneficio medesimo — la «applicazione» dell'art. 16, comma 1, legge n. 341/1990, disposizione, questa, che stabilisce che «nella presente legge, nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

E la «presente legge» specificava, all'art. 12, che i ricercatori, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 «adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» (*id est*: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle commissioni d'esame, copertura di insegnamenti sdoppiati).

Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti *ex art. 50 d.P.R. n. 382/1980* all'entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori *ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit.*, contenuto nell'art. 12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attività di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di più limitato spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 *cit.*, e quindi un *prius* logico, prima che giuridico, della disposizione stessa.

Ciò nel quadro di una progressiva evoluzione normativa di assimilazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori (*cfr.*, sul punto, anche, ordinanza di questa Sezione n. 4050 del 10 maggio 2001).

Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte del richiamato comma 10 dell'art. 1 legge n. 4/1999, i tecnici laureati ivi indicati «conservano» quindi l'attività di docenza pur se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di cui al comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore.

Questo, e non altro, è il senso della indicata disposizione: certamente non quello di individuare una «seconda» categoria di beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dai ricorrenti.

4. — Le conclusioni cui è pervenuto il collegio comporterebbero quindi il rigetto dell'impugnativa, siccome infondata, essendo gli odierni ricorrenti privi del requisito per cui è causa.

Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalità dell'art. 1 comma 10 legge n. 4 del 1999 *cit.*, nella parte in cui contempla la necessità del detto requisito ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla disposizione medesima, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Ciò in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata previsione consentirebbe ai ricorrenti, avuto riguardo alle ragioni della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura.

5. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ed invero, va ricordato che gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalle controverse procedure concorsuali in quanto non assunti a seguito di concorso «che prevedeva quale requisito di accesso il diploma di laurea».

Risulta peraltro *per tabulas* il possesso, in capo ai ricorrenti medesimi, alla data di entrata in vigore della legge n. 4/1999, della posizione formale e funzionale di funzionario tecnico (ottava qualifica), laureato, nonché l'espletamento del previsto triennio di attività di ricerca, per quanto rileva in questa sede, trattasi comunque di elementi la cui sussistenza è, allo stato, incontestata, giusta le indicate ragioni dell'esclusione.

La posizione degli odierni ricorrenti in nulla si differenzia, quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura comparativa riservata, se non con riguardo al dato estrinseco della «originaria» (e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non prevedeva, quale requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea.

Il discrimine, cioè, tra i beneficiari e gli esclusi è correlato esclusivamente ad un evento la cui rilevanza, in un contesto premiale, appare ben limitata (*rectius*: pressochè nulla) rispetto alla identica posizione — quantomeno, di pari dignità professionale — nel tempo conseguita dagli interessati, ed in un quadro che sembra inteso all'emersione di profili meritocratici, atteso il puntuale riferimento all'attività di ricerca «attestata dai presidi delle facoltà» e «comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della facoltà».

E ciò, in un contesto normativo di progressiva equiordinazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori universitari (*cf.* precedente punto 3 e ordinanza di questa Sezione n. 4050/01 cit.), che non trova alcuna preclusione, *ex se*, in ragione del considerato requisito di accesso.

Sembra allora al collegio viziata sul piano della logicità la indicata scelta del legislatore nella parte in cui ancora ad un requisito meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale — in quanto superato dall'acquisito identico *status* — la partecipazione alla procedura valutativa per cui è causa, per contrasto con l'art. 3 Cost., inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza (Corte cost. n. 204/1982) nonché sotto il profilo della ingiustificata discriminazione con riferimento a situazioni sostanzialmente identiche.

Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 97 Cost.*, della norma in commento, sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi e, quindi, del buon andamento dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione ingiustificata — siccome scaturente da un elemento già definito dal collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluenza sulla descritta situazione sostanziale — per i pubblici uffici, della possibilità di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite.

La valorizzazione del detto requisito formale, in danno di profili sostanziali, ai fini del conseguimento di una superiore posizione di *status* da parte di pubblici impiegati, sembra porsi altresì in contrasto col parametro della imparzialità dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost.

6. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2002.

Il presidente: COSSU

Il consigliere, estensore: MOLLIKA

N. 392

*Ordinanza dell'11 giugno 2002 emessa dal T.A.R. del Lazio
sul ricorso proposto da Mosconi Maria Cecilia contro Università degli studi «La Sapienza» di Roma*

Università - Concorsi riservati a posti di ricercatore universitario - Limitazione della riserva al solo personale (in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che abbia svolto alla stessa data almeno tre anni di attività di ricerca) assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie che prevedevano quale requisito d'accesso il diploma di laurea - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento dalla pubblica amministrazione.

- Legge 14 gennaio 1999, n. 4, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10338/2001 reg. gen., proposto da Mosconi Maria Cecilia, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ettore Verino ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Lima n. 15;

Contro l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento della nota rettorale 2 luglio 2001 prot. G. 115859, Pos. A/21781, con la quale è stata respinta l'istanza della ricorrente di essere inserita tra i soggetti ammessi a partecipare ai concorsi riservati previsti dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza collegiale 26 settembre 2001 n. 5897, riformata in appello, con la quale è stata accolta da domanda cautelare avanzata dalla ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2002 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell'Utri e uditi per le parti l'avv. Verino e l'avv. St. Melillo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Col ricorso in epigrafe la dott.ssa Maria Cecilia Mosconi, dipendente dell'Università «La Sapienza», munita di diploma di laurea da data anteriore all'assunzione e richiedente l'inclusione tra gli ammessi al concorso riservato previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, ha impugnato la nota rettorale 2 luglio 2001 prot. G. 115859, Pos. A/21781, con la quale la sua istanza è stata respinta ritenendosi che ella non rientri tra i destinatari della norma perché assunta in qualifica per la quale non era richiesto il possesso del diploma di laurea.

A sostegno dell'impugnativa l'istante ha dedotto violazione del cit. art. 1, comma 10, ed in subordine non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della stessa norma per contrasto con gli art. 3, 36 e 97 Cost., in relazione ai seguenti aspetti:

a) l'interpretazione data alla disposizione di legge in parola seguita dall'università è letterale, del tutto formalistica e non tiene conto che la ricorrente è in possesso di titoli quanto meno equivalenti, se non superiori, a quelli prescritti, cioè del possesso del diploma di laurea in lettere fin da prima dell'assunzione e dell'acquisizione di specifica esperienza professionale;

b) ove dovesse ritenersi corretta tale interpretazione, la norma risulterebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., per l'irrazionale ed ingiustificata discriminazione, anche sotto il profilo economico e di carriera,

tra dipendenti universitari con pari dignità e professionalità, in identica posizione per titolo di studio, profilo e qualifica professionale, in relazione ad un requisito puramente formale, irrilevante e privo di contenuto sostanziale, nonché per contrasto con l'interesse pubblico ad ampliare la partecipazione al concorso riservato.

In tanto ha insistito, anche sulla base di precedenti della sezione, con memoria del 30 marzo 2002.

Resiste l'intimata università.

D I R I T T O

Com'è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame il provvedimento con cui è stata negata alla ricorrente l'inclusione tra i soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, il quale autorizza le università a bandire, nell'arco di cinque anni, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle medesime università «assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca». Più precisamente, con l'impugnata nota rettorale in data 2 luglio 2001 l'istante dott.ssa Maria Cecilia Mosconi è stata esclusa da dette procedure «in quanto assunta in servizio in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari requisiti, il possesso del diploma di laurea».

Tale circostanza è pacifica tra le parti.

La necessità del possesso dell'indicato requisito viene peraltro contestata dalla ricorrente, che sostiene di aver comunque titolo all'ammissione al concorso riservato per aver conseguito il diploma di laurea anteriormente alla assunzione ed aver acquisito specifica esperienza professionale.

L'assunto non può essere condiviso. Non è revocabile in dubbio, infatti, che il legislatore prescrive espressamente che il personale destinatario del beneficio debba essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi precedenti quale requisito di accesso il diploma di laurea. Il disposto della norma è assolutamente inequivoco e ad essa non può darsi altro significato se non quello emergente dalle parole utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione delle parole stesse.

Le conclusioni testé raggiunte comporterebbero la reiezione dell'impugnativa, siccome infondata, poiché — come detto — l'istante è priva del requisito in parola. Ciò rende rilevante la proposta questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999, nella parte in cui contempla la necessità dello stesso requisito ai fini di cui trattasi, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; è difatti evidente che l'eliminazione dal testo normativo della relativa previsione consentirebbe alla ricorrente, avuto riguardo alle ragioni della disposta esclusione, di essere ammessa alla procedura selettiva.

La questione appare, altresì, non manifestamente infondata.

Premesso che, giuste le ricordate ragioni del diniego, è allo stato incontroverso il possesso alla data di entrata in vigore della legge n. 4 del 1999, in capo alla dott.ssa Mosconi, della richiesta posizione formale e funzionale (EP 1, ex VIII qualifica funzionale: personale al quale è richiesto un alto contenuto di professionalità, ai sensi del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 di cui all'accordo 9 agosto 2000), nonché lo svolgimento del previsto triennio di attività di ricerca, il collegio rileva che, quindi, la situazione dell'istante in nulla si differenzia rispetto a quella dei beneficiari della procedura valutativa riservata, se non con riguardo al dato estrinseco della «originaria» (e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non prevedeva il possesso del diploma di laurea quale requisito di accesso.

In altri termini, il discrimine tra i beneficiari e gli esclusi è correlato esclusivamente ad un evento la cui rilevanza, in un contesto premiale, appare ben limitata (*rectius*: pressoché nulla) rispetto alla posizione identica — o quantomeno di pari dignità professionale — conseguita nel tempo dagli interessati. Tanto in un quadro che sembra inteso all'emersione di profili meritocratici, atteso il puntuale riferimento all'attività di ricerca «attestata dai presidi delle facoltà» e «comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà», nonché in un contesto normativo di progressiva equiordinazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori universitari, che non trova alcuna preclusione, *ex se*, in ragione del considerato requisito di accesso.

Sembra allora al collegio viziata sul piano della logicità la menzionata scelta del legislatore, nella parte in cui ancora la partecipazione alla procedura valutativa riservata ad un requisito meramente formale e privo di rilevanza sostanziale — in quanto superato dall'acquisito identico *status* —, per contrasto con l'art. 3 Cost. inteso come canone generale di coerenza e ragionevolezza (*cf.* Corte cost. n. 204/1982), nonché sotto il profilo della ingiustificata discriminazione con riferimento a situazioni sostanzialmente identiche.

Il collegio dubita, nel contempo, della conformità della norma in argomento ai parametri di cui all'art. 97 Cost., sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi e, quindi, del buon andamento dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione ingiustificata siccome scaturente da un elemento già ritenuto dal collegio stesso come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluenza sulla descritta situazione sostanziale per i pubblici uffici della possibilità di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite.

La valorizzazione del ridetto requisito formale, in danno di profili sostanziali, ai fini del conseguimento di una superiore posizione di *status* da parte di pubblici impiegati, sembra porsi altresì in contrasto col parametro dell'imparzialità della p.a. sancito dal precitato art. 97 Cost.

Per le considerazioni sin qui esposte va sollevata, anche d'ufficio per gli aspetti non trattati da parte ricorrente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Pertanto, dev'essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente sentenza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 aprile 2002.

Il Presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

02C0861

N. 393

*Ordinanza del 5 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Avellino
nel procedimento penale a carico di Mazza Domenico*

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 31 ottobre 2001 il G.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta del p.m., pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Mazza Domenico in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, N. C. d. S. L'imputato proponeva opposizione con atto tempestivamente depositato nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 11 marzo 2002, emetteva decreto di citazione a giudizio. All'odierna udienza, nella contumacia dell'imputato, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 ss. c.p.p. n relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in assenza di contraddittorio con il difensore che, se informato, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.

Ritiene questo giudice che le argomentazioni difensive siano condivisibili, giacché è innegabile che la fase processuale conseguente alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna si svolga, innanzi al G.i.p., in assenza di ogni forma di contraddittorio e senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire sulla richiesta avanzata dall'accusa. In sostanza, se è vero che il g.i.p., ai sensi dell'art. 459, comma 3, può non accogliere la richiesta del p.m. e pronunciare sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p., qualora ne ravvisi i presupposti, è pur vero che mancando un avviso al difensore della richiesta del p.m., si impedisce al difensore stesso di interloquire in merito, lasciando alla sola discrezionalità del giudice la scelta tra il proscioglimento, il non accoglimento della richiesta con successiva restituzione degli atti al p.m. o l'eventuale accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna.

In realtà, il fatto che trattasi di procedimento alternativo a quello ordinario non giustifica, a parere di questo giudicante, che il g.i.p., inaudita altera parte, citi in giudizio l'imputato lasciandogli poi la sola possibilità di eludere il dibattimento mediante il ricorso ai riti alternativi consentitigli. Pur non essendo previsto, per il procedimento in questione, l'avviso *ex art.* 415-*bis* c.p.p. (sul punto si è infatti già pronunciata la sezione prima della Cassazione penale con sentenza n. 5530 del 19 dicembre 2000), sarebbe in ogni caso auspicabile l'audizione del difensore in merito alla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna.

L'anticipazione del contraddittorio innanzi al g.i.p. permetterebbe di conseguire l'ulteriore effetto favorevole di alleviare il gravoso peso dei numerosi processi pendenti innanzi al giudice monocratico qualora, la eventuale esposizione di argomentazioni difensive, fosse tale da evitare *ab origine* la citazione in giudizio.

La situazione processuale attuale, se poteva conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale sul giusto processo, appare, invece, in evidente contrasto con i principi di diritto da ultimo introdotti. Infatti l'art. 111, comma 3, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2, ha chiaramente inteso garantire il rispetto del contraddittorio anche nella fase delle indagini preliminari. Peraltro, pur volendo dissentire da tale interpretazione, la richiesta di decreto penale di condanna equivale all'esercizio della azione penale (art. 405 c.p.p.) con la conseguenza che l'indagato assume già da quel momento la qualità di imputato ed impedirgli di interloquire innanzi al g.i.p. equivale a violare il principio del contraddittorio in una fase che è già processuale.

Per quanto argomentato, questo giudicante ritiene condivisibile la posizione difensiva consapevole che l'accoglimento della questione comporterebbe la nullità del decreto penale opposto, emesso inaudita altera parte, con conseguente regressione del procedimento.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa l'intervento, perché possa eventualmente esplicitare le proprie argomentazioni difensive innanzi al g.i.p.;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il processo in corso.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Avellino il 5 giugno 2002

Il giudice: BARRA

N. 394

*Ordinanza del 5 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Avellino
nel procedimento penale a carico di Iuliano Giuseppe*

Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto penale di condanna, di consentire l'intervento della difesa - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

- Cod. proc. pen., art. 459.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 22 aprile 1998 il g.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta del p.m., pronunciava decreto penale di condanna nei confronti di Iuliano Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-*bis* c.p.

L'imputato proponeva opposizione con atto tempestivamente depositato nella cancelleria del g.i.p. il quale, in data 4 marzo 2000, emetteva decreto di citazione a giudizio. Dopo una serie di rinvii in via preliminare (ud: 7 giugno 2000; 29 novembre 2000; 28 febbraio 2001; 27 giugno 2001; 10 ottobre 2001; 6 febbraio 2002), all'odierna udienza, nella contumacia dell'imputato, il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 ss. c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione sotto il profilo della ritenuta lesione del diritto di difesa degli imputati causato dalla emissione del decreto penale di condanna in assenza di contraddittorio con il difensore che, se informato, avrebbe potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 393/2002).

02C0863

N. 395

Ordinanza dell'11 giugno 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 agosto 2002) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Società Villaggio S. Andrea contro Agenzia delle Entrate, ufficio di Cagliari 1

Contenzioso tributario - Comunicazione e notificazioni - Effettuazione presso la segreteria della Commissione tributaria in caso di irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica - Mancata previsione della necessità di compiere ricerche anagrafiche e raccogliere notizie sulla reperibilità dei destinatari - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3614/87 depositato il 18 novembre 1987 da Società Villaggio S. Andrea, difesa da rag. Gianfranco Dessy, con studio in Cagliari, via Ottone Bacaredda 184, avverso ingiunzione art. 87000163 INVIM, resistente Agenzia delle Entrate, ufficio di Cagliari 1.

Svolgimento del processo e motivazione dell'ordinanza

Con tempestivo ricorso n. 3614/87 firmato dal difensore tecnico rag. Gianfranco Dessy e protocollato dalla segreteria della commissione tributaria di primo grado in data 8 novembre 1987, la Società Villaggio S. Andrea, legalmente rappresentata dal suo amministratore unico signora Maenhaupt Fride, impugna l'ingiunzione mod. 13 Art. 870000163 notificata il 24 settembre 1987.

L'Ufficio chiede l'imposta complementare INVIM (complessive lire 560.000 per imposta, sanzioni ed interessi), in forza di rettifiche in diminuzione delle spese incrementative indicate nell'apposita dichiarazione INVIM che ha accompagnato la registrazione, effettuata il 10 novembre 1983 al n. 50, scadenziere 387932, dell'atto pubblico col quale la ricorrente società ha venduto un terreno, compreso in un piano di lottizzazione convenzionato col comune di Quartu Sant'Elena (convenzione registrata a Cagliari il 29 agosto 1978 al n. 9700).

L'Agenzia delle Entrate si costituisce con atto prot. 28376 datato e depositato l'8 giugno 2001, nel quale chiede il rigetto del ricorso.

La discussione del ricorso n. 3614/1987 è fissata all'udienza del giudice singolo dell'11 giugno 2001.

L'avviso al ricorrente di fissazione dell'udienza (art. 31 del d.lgs. n. 546/1992) è correttamente inviato, dalla segreteria della commissione tributaria provinciale, presso lo studio, sito in Cagliari, via Ottone Bacaredda n. 184, del difensore tecnico domiciliatario, rag. Gianfranco Dessy.

Dalle poste, l'avviso è restituito alla commissione con la laconica attestazione a timbro «al mittente».

L'avviso di fissazione d'udienza è allora consegnato, dal segretario della sezione n. 5 della commissione sig.ra Rosaria Sitzia, al messo notificatore interno, il quale lo restituisce subito alla sezione n. 5. Ciò in applicazione del terzo comma dell'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992.

Il testo dell'intero art. 17 è il seguente:

«Art. 17 - Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni.

1. — Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede, hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. — L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. — Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione».

Fin qui l'art. 17.

Orbene, questo giudice dubita della legittimità costituzionale del trascritto art. 17, segnatamente del suo terzo comma, la cui applicazione in concreto sembra più diffusa di quanto non sarebbe intuitivo aspettarsi. Pqm.

A tutta prima, il deposito presso la segreteria della commissione sembra una misura volta a tutelare le giuste ed imprescindibili esigenze di speditezza del processo.

Nella disposizione è ravvisabile un contenuto apparentemente «punitivo» nei confronti del ricorrente «distratto», poco interessato alla cura, che a solo lui spetta, dei propri interessi.

Non appare giusto consentire che altri (nella fattispecie la segreteria della CT), siano posti in condizione di attivarsi per rimediare alle «distrazioni» di chi poco si cura dei propri interessi.

Questo giudice è del parere che la soluzione data dalla norma è sbrigativa, e mal s'attaglia ad una serie di situazioni soggettive.

In primis, sulla base della normativa in vigore (ed anche di quella auspicabile), si dovrebbe escludere, nella stragrande maggioranza dei casi, un comportamento furbesco da parte del ricorrente, volto a rendersi irreperibile nella speranza di non farsi mai notificare l'invito all'udienza. Sia perché lo stratagemma sarebbe altamente rischioso, sia perché non c'è (neppure in campo civile, penale ed amministrativo), e non prevedibilmente ci sarà mai, una legislazione che consenta simili comportamenti.

Occorre a parere di questo giudice valutare se la norma che prevede la notifica presso la commissione in caso d'irreperibilità sia irragionevole in quanto perché smisuratamente punitiva in una serie di casi, che così si potrebbero esemplificare:

a) (caso *de qua*): ricorrente che si vede fissare la prima udienza a distanza di molti anni (nel caso concreto quattordici) rispetto al momento della presentazione del ricorso, con avviso di fissazione d'udienza recapitato presso il difensore tecnico che probabilmente ha nel frattempo cessato l'attività. Nel caso in discussione, in effetti, il rag. Gianfranco Dessy non compare nei locali della commissione che anni or sono frequentava abbastanza assiduamente;

b) ricorrente deceduto, i cui eredi trovano estrema difficoltà, se non impossibilità, nel reperire, tra le carte del *de cuius* magari disseminate in una molteplicità di luoghi, documentazione tributaria di cui non conoscono l'esistenza e che potrebbe anche trovarsi in luogo insospettato (ad esempio consulente di fatto non domiciliatario);

c) ricorrente che dopo molti anni (trascorsi per fatto del sistema del contenzioso, non certo del contribuente), non ricorda con precisione quanti e quali ricorsi ha presentato. Si pensi a chi aveva sessant'anni al momento dell'inoltro del ricorso introduttivo, e si trova ad averne settantaquattro al momento dell'emissione dell'invito alla prima udienza.

Questo giudice si rende conto del fatto che in ognuno degli esempi fatti si potrebbe pretendere, come del resto pretende l'attuale art. 17, un comportamento assai puntuale del ricorrente e dei suoi eredi. Ma tale pretesa presuppone una diligenza, una precisione, un ordine se non sovrumana, certamente fuori dal comune (difficilmente riscontrabile, di norma, negli uffici pubblici e privati).

Si giunge così ad un interrogativo finale. Si possono individuare due interessi contrapposti: l'interesse del processo a non subire ritardi e quello del ricorrente e dei suoi aventi causa, a concedersi d'agire senza quella sovrumana efficienza, che non si può chiedere a tutti e che sarebbe necessario per lui mantenere per sopperire agli incredibili ritardi di una parte della pubblica amministrazione. (Non a caso il legislatore non ha fissato un termine entro il quale si deve svolgere la prima udienza del processo tributario).

Poiché il legislatore dell'art. 17 ha optato per la soluzione più drastica per il ricorrente, la quale dà luogo, come nel caso *de quo*, a gravi casi in cui il ricorrente trova una punizione laddove è da escludere un suo comportamento furbesco, questo giudice si domanda se la soluzione stessa sia ragionevole, e la rimette alla Corte costituzionale.

Del resto, del problema s'è reso perfettamente conto il legislatore del d.P.R. n. 600/1973, in tema di notifica degli avvisi d'accertamento (art. 42, 43 e 60), degli avvisi d'irrogazione delle sanzioni (55 e 60), e d'inviti e richieste degli uffici (art. 32 e 60) e di quelli agli eredi del contribuente.

Se avesse usato la stessa logica draconiana dell'art. 17 contenzioso, il legislatore del citato decreto n. 600/1973 avrebbe dettato una norma altrettanto semplice e draconiana, del seguente tenore:

«ogni comunicazione e notifica si fa nel domicilio indicato sulla dichiarazione dei redditi, ovvero in qualunque modo comunicato o conosciuto dall'ufficio. In caso d'irreperibilità a quell'indirizzo, presso la segreteria dell'ufficio medesimo».

Sembra facile ipotizzare alle sollevazioni popolari cui darebbe luogo una norma del genere, considerato il gran numero degli accertamenti che diverrebbero definitivi per silenzio, dopo essere stati «notificati» all'insaputa del contribuente.

Il legislatore dell'accertamento ha invece realisticamente voluto capire i problemi del contribuente ed immesso nel sistema delle notifiche tributarie l'art. 148 del c.p.c., il quale prevede l'obbligo, per il notificante, di ricerche anagrafiche (CTC Dec. n. 713 del 29 gennaio 1990, emessa il 15 dicembre 1998).

C'è quindi un altro motivo (disparità di trattamento) che consiglia un esame in sede costituzionale dell'art. 17 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

P. Q. M.

Visti l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione sulla legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza, per la scarsa o nessuna tutela in certi casi), 24 (difesa) e 53 Costituzione (capacità contributiva, «aumentata» in chi trova ingiustificati ostacoli del difendersi), dell'art. 17 del decreto legislativo n. 546/1992, nella parte in cui non prevede che in caso d'irreperibilità delle parti agli indirizzi conosciuti, o comunque di mancata notifica, si compiano ricerche anagrafiche e raccolta di notizie sulla reperibilità dei destinatari.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Cagliari l'11 giugno 2001.

Il giudice singolo: PORCU

N. 396

*Ordinanza del 12 luglio 2002 emessa dal Consiglio superiore della magistratura
sull'istanza proposta da Esti Antonio*

Magistratura - Sospensione preventiva cautelare del magistrato sottoposto a procedimento penale - Durata massima della sospensione cautelare discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina stabilita per gli altri pubblici dipendenti - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 206/1999 e 145/2002.

- Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, comma 2; r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 31.
- Costituzione, art. 3.

LA SEZIONE DISCIPLINARE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Verde, vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura;

Componenti: Mario Serio, componente eletto dal Parlamento; Bartolo Gallitto, componente eletto dal Parlamento; Silvana Iacopino Cavallari, magistrato di legittimità; Achille Toro, magistrato di merito; Gianfranco Gilardi, magistrato di merito; Agnello Rossi, magistrato di merito, Ippolisto Parziale, magistrato di merito; Margherita Cassano, magistrato di merito;

riunita in camera di consiglio nei giorni 5 e 12 luglio 2002, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 6/2002 del registro ordinanze nei confronti del dott. Antonio Esti, magistrato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

1. — Con provvedimento del 20 gennaio 1995, il G.I.P. presso il tribunale di Salerno ordinava la custodia cautelare in carcere del dott. Antonio Esti, consigliere della Corte d'appello di Bologna, indagato del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo camorristico ex art. 416 bis, commi 1, 3, 4, e 5 c.p.

Su conformi richieste del Ministro della giustizia e del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura disponeva, con provvedimento del 10 febbraio 1995, la sospensione del dott. Esti dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell'art. 31, comma 1, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, con collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura e con attribuzione di assegno alimentare, pari alla metà dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

Con provvedimento del 14 febbraio 1995, il tribunale del riesame di Salerno annullava la citata ordinanza del G.I.P. per mancanza delle connesse esigenze cautelari.

Su conforme istanza del dott. Esti la sezione disciplinare del C.S.M., con ordinanza 30 settembre 1995, revocava il precedente provvedimento di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ricollocando altresì nel ruolo il magistrato.

Con provvedimento dell'11 maggio 1996, il G.I.P., presso il tribunale di Salerno disponeva il rinvio a giudizio del dott. Esti, imputato dello stesso delitto per cui aveva reso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché imputato del delitto ex artt. 319-321 c.p. n. 1930 in relazione agli artt. 319, 321 vigenti, per aver ricevuto denaro ed altre utilità al fine di compiere atto contrario ai doveri del suo ufficio di giudice.

Su conforme richiesta del Ministro della giustizia, la sezione disciplinare pronunciava il 19 luglio 1996 ordinanza di sospensione del dott. Esti dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del ricordato art. 31, comma 3; e con provvedimento del 13 dicembre 1996 respingeva l'istanza del dott. Esti diretta ad ottenere la revoca dell'ordinanza.

All'esito dell'impugnazione proposta dal dott. Esti la Corte di cassazione SS.UU. civ., con sentenza del 10 aprile 1997, cassava il provvedimento di sospensione e rinviava il procedimento alla sezione disciplinare per un nuovo giudizio cautelare, nel quale avrebbe dovuto tenersi conto del principio secondo cui, allorquando un magistrato sia stato rinviato a giudizio penale (anche se per reati di particolare gravità), nell'esercizio del potere

cautelare la sezione disciplinare non deve limitarsi a valutare in astratto la gravità delle imputazioni, ma deve allargare l'indagine — sia pure nei limiti di una mera delibazione allo stato degli atti — alla consistenza ed alla serietà dei fatti contestati.

Al termine del giudizio di rinvio, con ordinanza del 19 settembre 1997 la sezione disciplinare disponeva nuovamente la sospensione del dott. Esti dalle funzioni e dallo stipendio; e la Corte di cassazione — SS.UU. civ., con sentenza del 2 gennaio 1998, rigettava il ricorso proposto dal dott. Esti avverso l'ordinanza di sospensione di cui sopra.

Con sentenza 19 luglio 2000 — 19 gennaio 2001 del tribunale di Salerno il dott. Esti veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli (capo a: art. 416 bis, commi 1, 3, 4, 5; cap b: artt. 319-321 c.p.) e condannato alla pena di anni 6 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Con istanza del 3 gennaio 2002 il dott. Esti, premesso che anche a voler scorporare il periodo in cui la misura cautelare aveva perso efficacia (10 aprile 1997, 19 settembre 1997), risultava ormai decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 per l'efficacia della sospensione cautelare determinata dalla pendenza di procedimento penale, chiedeva la revoca della sospensione cautelare disposta dalla sezione con l'ordinanza 19 settembre 1997. In via subordinata, chiedeva alla sezione una delibazione del merito della vicenda processuale ad esso relativa, formulava altresì la richiesta di essere ascoltato al fine di evidenziare l'assoluta abnormità e la mancanza di riscontri probatori dell'accusa mossa nei suoi confronti. Alla richiesta venivano allegate copia della sentenza del tribunale di Salerno in data 19 luglio 2000; copia dell'atto di appello da lui proposto avverso la suddetta sentenza; copia di pregresse lettere a lui inviate dai colleghi dalla Corte di appello di Bologna a dimostrazione della sua credibilità di magistrato e della fiducia in lui riposta dai colleghi; copia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (per reato di calunnia) nei confronti di Cillari Giuseppe accusatore dell'Esti nel processo di primo grado.

Con ordinanza del 30 gennaio 2002 la sezione disciplinare, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 447 del 18 ottobre 1995, n. 206 del 26 maggio 1999 e n. 454 del 23 ottobre 2000, e rilevato tra l'altro che l'ordinanza 19 settembre 1997 di sospensione cautelare del dott. Esti era stata assunta non già sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale e sulla base di una delibazione solo formale della contestazione contenuta nel provvedimento di rinvio a giudizio del G.I.P, presso il tribunale di Salerno, ma alla stregua di una autonoma valutazione del merito (sia pure contenuta nei termini sommari e prognostici propri del provvedimento cautelare), respingeva la richiesta di revoca del provvedimento cautelare, ulteriormente osservando che la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Salerno in data 19 luglio 2000 — 19 gennaio 2001 aveva rafforzato il presupposto del «*fumus*» rendendo più cogenti le esigenze cautelari connesse alla tutela della credibilità pubblica del magistrato e del prestigio dell'ordine giudiziario. Sotto altro profilo veniva sottolineato come, pur volendo ritenere applicabile ai magistrati l'art. 9 della legge n. 19/1990, la richiesta di revoca avrebbe dovuto essere in ogni caso respinta in base all'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

In data 21 maggio 2002 il dott. Esti ha formulato una nuova istanza di revoca della misura cautelare, invocando la sentenza n. 145 del 3 maggio 2002 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma appena citata «nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato».

2. — La sentenza della Corte costituzionale posta dal dott. Esti a fondamento della nuova istanza di revoca si riferisce all'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 il quale, dopo aver previsto la misura cautelare della sospensione per i dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica che abbiano riportato condanna non definitiva per alcuni dei delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p., disponeva che la sospensione perdesse efficacia (oltre che nei casi di successivo proscioglimento od assoluzione) solo dopo il «decorso di un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato». Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma, la Corte — richiamando anche precedenti decisioni — ha osservato che:

a) pur potendo essere, in via ordinaria, la stessa amministrazione a valutare l'opportunità di disporre la misura cautelare della sospensione dal servizio, non si può negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità (e tanto più a fronte dell'inerzia dell'amministrazione stessa), la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge. Tanto l'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, quanto il rapporto di fiducia dei cittadini verso quest'ultima possono infatti risultare gravemente compromessi dalla permanenza in servizio di un dipendente condannato — sia pure in via non definitiva — per taluno dei delitti in relazione ai quali la legge ha previsto la misura della sospensione cautelare;

b) il collegamento della durata della misura cautelare alla prescrizione del reato risultava «sotto differenti e concorrenti profili, lesiva del principio di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione»;

c) alla previsione di durata massima della misura cautelare sospensiva, contenuta nell'art. 9, comma 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 deve attribuirsi in via sistematica il carattere di una vera e propria clausola di garanzia, avente portata generale e dunque comprensiva — in difetto di diversa disciplina legislativa — di ogni e qualsiasi ipotesi di sospensione cautelare dal servizio «a causa del procedimento penale», sia facoltativa che obbligatoria.

3. — Come chiaramente si desume dalla motivazione della sentenza, i principi affermati dalla Corte si riferiscono all'ipotesi di misura cautelare sospensiva applicata «a causa del procedimento penale» e, quindi sia alle ipotesi in cui la pendenza del procedimento penale (o altro evento specificamente indicato dalla legge quale appunto — come nel caso dell'art. 4 della legge n. 97/2001 — la condanna anche non definitiva per uno dei delitti ivi contemplati) vengono assunti direttamente dal legislatore come presupposto di un obbligo per l'amministrazione di adottare la misura cautelare (c.d. sospensione «automatica»), sia a quella in cui, pur essendo rimesso all'amministrazione il potere di disporre la misura cautelare, l'applicazione di questa consegua ad una valutazione in cui è la pendenza del procedimento in sé e per sé considerata — in ragione della gravità dei fatti contestati — a costituire la ragione giustificatrice sufficiente dell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione medesima.

Sotto questo profilo, la sentenza si pone nel solco di un orientamento ripetutamente affermato dalla stessa Corte costituzionale. Già con sentenza n. 447 del 18 ottobre 1995, ad esempio, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, la Corte aveva chiarito che il legislatore — nel quadro di una evoluzione normativa volta a conformare ai principi costituzionali la posizione giuridica del pubblico dipendente —, mediante il menzionato art. 9, comma 2, secondo e terzo periodo aveva inteso limitare il particolare potere di sospensione cautelare attribuito all'amministrazione dal primo comma, prima parte dell'art. 91 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3: «potere fondato sul mero dato formale della pendenza di un procedimento penale a carico del dipendente senza necessità di alcuna sommaria «cognitio» in ordine né alla responsabilità dell'imputato, né al (maggiore o minore) rilievo disciplinare della condotta delittuosa, e solo condizionato — oltre che, appunto, alla sussistenza di tale presupposto formale — all'apprezzamento della particolare gravità della natura del reato per il quale si procede».

Con successive sentenze n. 206 del 26 maggio 1999 e n. 454 del 23 ottobre 2000 la Corte aveva poi ulteriormente precisato che sussiste l'esigenza di una durata limitata nel tempo della misura cautelare collegata alla pendenza di un procedimento penale ove si tratti di «una misura prevista dalla legge come automatica e obbligatoria, in ragione del semplice rinvio a giudizio per certi reati, senza alcuna possibilità di ponderazione di interessi da parte dell'autorità chiamata ad applicarla: ciò che invece non si verifica nelle ipotesi..... di misura cautelare ad applicazione facoltativa e discrezionale». Nel sistema normativo vigente, dunque — secondo l'interpretazione che ne ha dato in modo costante la Corte costituzionale — non è previsto un termine massimo di durata della misura cautelare, legato al mero decorso del tempo, con riguardo all'ipotesi di sospensione cautelare disposta dall'amministrazione in relazione alla pendenza di un procedimento penale, ma in base ad un'autonoma delibazione (sia pur sommaria) nel merito dei fatti contestati. E nella specie emerge con chiarezza dalla lettura dell'ordinanza 19 settembre 1997 con la quale la sezione disciplinare ha disposto in via cautelare la sospensione del dott. Esti, che il provvedimento non è stato assunto sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale e sulla base di una delibazione solo formale della contestazione contenuta nel provvedimento di rinvio a giudizio del G.I.P., presso il tribunale di Salerno, ma alla stregua di una autonoma valutazione del merito (sia pure compiuta nei circoscritti limiti di una delibazione sommaria) in ordine alla responsabilità del magistrato, al rilievo disciplinare della condotta attribuitagli e alla sussistenza di esigenze che in concreto rendevano inopportuna la sua permanenza in servizio.

4. — Non può in effetti negarsi che esista diversità di situazione tra l'ipotesi di misura sospensiva applicabile automaticamente in base a presupposti determinati direttamente dalla legge (quali, ad esempio, la pendenza di un procedimento penale per fatti di particolare gravità), a prescindere da una concreta verifica sulla consistenza dell'ipotesi accusatoria, e quella di sospensione c.d. «discrezionale» conseguente ad una valutazione nel merito dei fatti, sia pure contenuta nei limiti di una delibazione sommaria, secondo i criteri del «*fumus boni juris*» e del «*periculum in mora*». Né ignora la sezione disciplinare che la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 della legge notarile sollevata con riguardo agli artt. 3 e 27, secondo comma della Costituzione, ha sottolineato come l'inabilitazione prevista dalla norma costituisce una misura cautelare per sua natura provvisoria e facoltativa (applicabile cioè solo in quanto l'autorità competente riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari, e mantenibile fino a quando tali esigenze perman-

gano); è correlata ad un procedimento disciplinare il cui avvio comporta una valutazione sia pure sommaria dei fatti e la conseguente contestazione all'interessato, che è quindi messo nelle condizioni di difendersi e di contraddire; costituisce una misura sempre revocabile, (oltre che a seguito di accertamenti negativi dell'illecito, anche) in base ad un discrezionale apprezzamento della permanenza delle esigenze cautelari, «apprezzamento che può anche volgersi a valutare l'incidenza che sulle esigenze in questione abbia il tempo trascorso senza che sia intervenuto un accertamento positivo di responsabilità»; la competenza ad applicare e revocare la misura cautelare — a maggior garanzia del soggetto che ne sia colpito, è infine affidata ad un organo giurisdizionale.

L'indicata diversità di situazione per il passato era apparsa a questa sezione disciplinare sufficiente a giustificare una diversità di disciplina. Alla luce, invece, della sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2002, reputa la sezione che tale diversità di trattamento sul piano normativo non sia razionalmente giustificata. Premesso che la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 2, ultima parte della legge 7 febbraio 1990, 2 non appare incompatibile con la specifica normativa dettata per i magistrati, con conseguente sua applicabilità anche a questi ultimi in virtù del rinvio contenuto nell'art. 276 ord. giud.; e premesso ancora, pertanto, che anche la sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti di un magistrato «a causa del procedimento penale» deve ritenersi applicabile il termine di durata massima previsto dall'art. 9, non sembra razionalmente giustificata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, una diversità di disciplina tale per cui mentre è destinata a perdere efficacia per decorso del tempo la sospensione cautelare dal servizio disposta automaticamente per effetto di una sentenza penale di condanna (richiamato art. 4, della legge n. 97/2001), sarebbe invece suscettibile di protrarsi anche oltre tale termine quella disposta discrezionalmente dall'amministrazione in base ad un'autonoma e sommaria valutazione dei fatti dedotti nel procedimento penale. Poiché nel caso di sospensione c.d. obbligatoria o automatica viene «compiuta per legge quella valutazione della particolare gravità della natura del reato che normalmente è affidata all'amministrazione in sede di adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 91, primo comma del d.P.R. n. 3 del 1957» (Corte costituzionale, sentenza n. 206/1999), appare poco comprensibile dal punto di vista sistematico che una sospensione cautelare conseguente a sentenza di condanna (e, cioè, emessa a seguito della cognizione piena del merito, per quanto in sé non definitiva) venga automaticamente caducata alla scadenza del periodo massimo di cinque anni, mentre conserverebbe efficacia quella applicata dall'organo disciplinare in base ad una cognizione sommaria dei medesimi fatti dedotti nel procedimento penale. Se «un limite massimo di durata appare congruo rispetto al bilanciamento fra l'esigenza cautelare, che pur potrebbe protrarsi anche oltre tale termine, e quella di non comprimere eccessivamente l'interesse del dipendente, quando l'accertamento della responsabilità penale si protragga nel tempo» (Corte costituzionale, sentenza n. 206/1999), e se nel sistema è rinvenibile un principio in base al quale il legislatore ha ritenuto di realizzare tale bilanciamento fissando un limite massimo di durata della sospensione cautelare applicata «a causa del procedimento penale», reputa la sezione disciplinare che si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento qualora analogo limite di durata non fosse estensibile alla misura cautelare della sospensione dal servizio disposta — per quanto in base ad apprezzamento discrezionale dell'autorità competente in ordine alla sussistenza del «*fumus*» degli addebiti e delle esigenze cautelari — pur sempre in relazione alla pendenza di un procedimento penale ed ai fatti per i quali in esso si procede.

Peraltro nel caso in esame la sospensione del dott. Esti disposta dalla sezione disciplinare con l'ordinanza del 19 settembre 1997 è stata appunto motivata con riguardo ai fatti posti a fondamento dell'imputazione ascritta in sede penale e con riferimento alle risultanze di tale procedimento; e restando lo sviluppo del procedimento disciplinare condizionato dallo svolgimento di quello penale (in relazione alla pendenza del quale ultimo è prevista la sospensione del primo ai sensi dell'art. 28, secondo comma r.d.lgs. n. 511/1946 in relazione all'art. 3 c.p.p. del 1930), appare difficile ipotizzare mutamenti delle circostanze — suscettibili di giustificare una revoca della misura cautelare prima che sia decorso il termine di cinque anni — che non siano sopravvenuti nel corso del procedimento penale e non si riconducano agli sviluppi di esso: con la conseguenza che, seppure teoricamente suscettibile di revoca, anche la sospensione cautelare discrezionalmente disposta in base ad autonomo apprezzamento dei fatti dedotti in sede penale, verrebbe a trovarsi esposta ad una durata indefinita.

La mancata previsione, nell'art. 9, comma 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e nell'art. 31 comma 2 r.d.lgs. n. 411/1946 di un termine di durata massima della misura cautelare della sospensione dal servizio, applicata pur sempre in relazione alla pendenza di un procedimento penale anche se in base ad una autonoma e sommaria delibazione nel merito, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto introduce una disparità di trattamento non giustificabile rispetto al modo in cui è disciplinata l'ipotesi della sospensione applicata «a causa del procedimento penale».

P. Q. M.

La sezione disciplinare del C.S.M., ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale più sopra indicata;

Visto l'art. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 9, secondo comma della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e 31 r.d.lgs. n. 411/1946, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto un termine di durata massima della misura cautelare della sospensione discrezionalmente disposta in base a valutazione sommaria nel merito dei fatti dedotti nel procedimento penale;

Ordina la sospensione del presente procedimento relativo al dott. Antonio Esti;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, addì 12 luglio 2002

Il Presidente: VERDE

02C0865

N. 397

*Ordinanza del 23 maggio 2002 emessa dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna
sul ricorso proposto da Gallani Jani contro questore di Bologna ed altro*

Straniero - Minori sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 343 e ss. cod. civ. - Permesso di soggiorno - Spettanza al compimento della maggiore età, in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge (contratto di lavoro e disponibilità di alloggio) - Mancata previsione - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto agli stranieri minori sottoposti in affidamento.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 32.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 43 del 2002 proposto da Gallani Jani, rappresentato e difeso dall'avv. Nazzarena Zorzella e presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Bologna, via della Zecca, 1;

Contro il questore di Bologna ed il Ministero dell'interno, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici in via Guido Reni n. 4 sono domiciliati;

Per l'annullamento del provvedimento 29 novembre 2001 cat. A12/017/STR, notificato in data 14 dicembre 2001, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e contestuale conversione da «minore età» a «lavoro»; nonché della circolare Ministero interno 10 aprile 2001 n. 300/2221/2081/A12.229.28/1 div.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giorgio Calderoni;

Uditi alla pubblica udienza del 9 maggio 2002 l'avv. N. Zorzella e l'avv. dello Stato L. Mariani;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, cittadino albanese nato nel 1983, espone di essere giunto in Italia nel settembre 2000 e di aver ottenuto, dalla, questura di Bologna, un permesso di soggiorno «per affidamento, art. 31/32 d.lgs. 286/1998, a seguito della nomina del cognato quale proprio tutore, disposta il 16 novembre 2000 dal giudice tutelare di Bologna.

In prossimità della scadenza (6 dicembre 2001) di detto permesso, il ricorrente — che nel frattempo aveva reperito regolare attività lavorativa come apprendista ed era divenuto maggiorenne — ne chiedeva il rinnovo, con conversione del motivo da «affidamento» a «lavoro».

Con il provvedimento in epigrafè la questura rigettava l'istanza, motivando «che la trasformazione in lavoro è consentita, al raggiungimento della maggiore età, solo qualora il permesso di soggiorno per affidamento sia stato disposto ai sensi della legge n. 184/1983».

Contro tale determinazione, vengono dedotte, mediante il presente ricorso, le censure di violazione degli articoli 4, 5, 28, 31 e 32 del d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; inopportunità; incompetenza.

Il ricorrente lamenta che il decreto questorile escluda la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro al «minore affidato in forza di provvedimento del giudice tutelare e sostiene che:

il t.u. n. 286/1998 avrebbe già equiparato (*cf.* art. 29, comma 2) la condizione del minore adottato, affidato o sottoposto a tutela, in conformità alla Convenzione di New York 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991;

la finalità principale dell'insieme di norme specificamente dettate dallo stesso t.u. (art. 31, commi 1 e 2; art. 32) sarebbe quella di garantire al minore un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, il che non consentirebbe di effettuare distinzioni, a seconda che il minore stesso sia stato affidato ad una famiglia dai servizi sociali o dal tribunale dei minorenni e dal giudice tutelare;

ad assumere prevalente rilievo sarebbe il «superiore interesse del fanciullo» *ex* art. 28, comma 3 del t.u.;

di conseguenza, in occasione nel raggiungimento della maggiore età da parte del minore straniero, privo di genitori in Italia, non potrebbe legittimamente operarsi alcuna differenziazione, in base alla tipologia di provvedimenti assunti in suo favore nel corso della minore età; viceversa, tale diversità di trattamento per una sola «categoria» di minori stranieri si porrebbe in contrasto con i principi di non discriminazione e di uguaglianza, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione;

in tal senso, si spiegherebbe la locuzione «comunque affidati», utilizzata dal menzionato art. 32 t.u.;

peraltro, in assenza di affidamento giudiziale del tribunale per i minorenni, l'unico intervento giuridico a favore del minore consisterebbe nell'istituto della «tutela», che si porrebbe quale presupposto per ogni attività compiuta nel suo interesse;

nella specie, non sarebbe, infine, neppure invocabile la circolare ministeriale 10 aprile 2001, avendo il questore di Bologna rilasciato al minore un permesso di soggiorno per «affidamento — art. 31/32 d.lgs. 286/1998.

II. — Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, insistendo per la reiezione del gravame.

III. — Nella camera di consiglio del 17 gennaio 2002, è stata accolta (ordinanza n. 39) l'istanza cautelare presentata unitamente al ricorso.

IV. — Successivamente ed in vista dell'odierna udienza di discussione, le parti hanno dimesso ulteriori memorie illustrative.

D I R I T T O

1.1. — Pur senza farne espressa ritenzione, il diniego 23 novembre 2001 del questore di Bologna si fonda sul disposto di cui all'art. 32 d.lgs. n. 286/1998, come si evince anche dal richiamo alla (parimenti impugnata) circolare ministeriale 10 aprile 2001, che di tale norma, unitamente ad altre concernenti i minori stranieri, per l'appunto si occupa.

Detto articolo, della cui applicazione dunque si controverte, così testualmente recita:

«Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 23.».

1.2. — Il collegio è consapevole che di questa norma è stata, sino ad ora, affacciata una interpretazione «estensiva» e favorevole alla tesi del ricorrente, non solo da parte della giurisprudenza amministrativa e ordinaria da questi invocata (rispettivamente: sentenza t.a.r. Toscana, 28 maggio 2001, n. 876; ta.r. Piemonte, 30 novembre 2001, n. 2259; ordinanza Tribunale di Torino, VIII sez., 31 maggio 2001); ma anche da parte di quella successiva e più recente (ancora t.a.r. Toscana, 18 marzo 2002, nn. 520, 522 e 523; decreto giudice unico del Tribunale civile di Bologna 7 marzo 2002, in causa R.G. n. 244/2002).

Tale opzione ermeneutica poggia su i seguenti snodi argomentativi:

il legislatore avrebbe usato il *nomen iuris* di «affidamento» in senso non tecnico (stante l'equipollenza dei provvedimenti di nomina di un tutore) e quale richiamo meramente descrittivo (e non già restrittivo o limitante) a fattispecie aventi caratteri assimilabili alla condizione del minore inserito stabilmente in un contesto familiare affettivo ed educativo (rispettivamente: t.a.r. Toscana, n. 876/2001; Trib. Torino, 31 maggio 2001);

il suo intento sarebbe stato quello di consentire ai minori, che hanno legittimamente soggiornato nel nostro Paese e che siano in possesso dei requisiti richiesti, di chiedere ed ottenere il nuovo permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (ancora t.a.r. Toscana, n. 876/2001);

l'art. 32 del d.lgs. 286 del 1998 evidenzia la *ratio* propria di una norma di chiusura di carattere onnicomprensivo, sottolineata dall'uso dell'avverbio «comunque» e coerente con i principi di uguaglianza, di tutela dei minori e di buon andamento, fissati dagli artt. 3, 31 e 97 della Costituzione, ai quali deve ispirarsi il giudice in sede ermeneutica (t.a.r. Toscana, nn. 520-522-523);

anche in considerazione del sopravvenuto art. 28 del regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 394/1999 (che ha introdotto per tutti i minori, non inseriti nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per minore età) sarebbe preferibile e indenne da problemi di costituzionalità applicare in via analogica la norma di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, a tutti i minori divenuti maggiorenni (T.a.r. Piemonte, n. 2259/2001);

per identiche ragioni di costituzionalità, non potrebbe ritenersi che la norma sia applicabile soltanto ai minori già affidati ai sensi della legge n. 184/1983 e non anche a minori che, in forza di apertura di tutela, siano comunque equiparabili, per la stessa legge, ai figli (*cfr.* art. 29, comma 2): giudice unico del Tribunale di Bologna, 7 marzo 2002.

1.3. — Ad avviso del collegio, queste argomentazioni, pur apprezzabili nella misura in cui si sforzano di pervenire ad un'interpretazione della norma conforme a Costituzione, non paiono, tuttavia, rispondenti al tenore letterale disposizione *de qua* e dunque, nemmeno, al fondamentale canone ermeneutico posto dal comma 1 dell'art. 12 delle c.d. «preleggi», canone che la stessa Corte costituzionale ha recentemente mostrato di privilegiare proprio in riferimento ad altra norma del testo unico sull'immigrazione (l'art. 14), in una sentenza (n. 105 del 2001) che ha espressamente disatteso interpretazioni sorrette «da argomenti testuali assai labili» e si è, invece, affidata a linee argomentative tendenti a «valorizzare dati testuali».

1.4. — Sul piano strettamente letterale, la locuzione «e ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184», rivela un grado di pregnanza e di specificità tutt'altro che meramente descrittivo ed atecnico, quanto piuttosto inequivocabilmente e tecnicamente identificativo di un preciso istituto giuridico (l'affidamento familiare di minori), così come disciplinato dalla norma positiva che l'ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico (l'art. 2 della legge n. 184 del 1983).

Quanto all'avverbio «comunque», esso è strettamente riferito, per adiacenza, all'aggettivo «affidati» e, dunque, l'interpretazione logica che ne consegue è che — al lì là, questa volta sì, del mero richiamo letterale all'art. 2 della legge — il legislatore del t.u. (e, prima ancora, della legge n. 40 del 1998) abbia inteso riferirsi a tutti i tipi di affido complessivamente contemplati dalla legge 184, e cioè:

e il c.d. affido «amministrativo» (o consensuale) di cui al primo comma dell'art. 4;

il c.d. affido «giudiziario» (ad opera del tribunale dei minorenni), di cui al secondo comma del medesimo art. 4;

il c.d. affido «di fatto», di cui al successivo art. 9.

Tuttavia, la stretta connessione che lega, nel testo dell'art. 32, l'avverbio «comunque» all'aggettivo «affidati», impedisce di fuoriuscire dall'orizzonte dell'istituto dell'affido di minori e di considerare tale disposizione quale

(omni)comprensiva di tutti i differenti istituti giuridici che — pur retti da un proprio ed autonomo complesso di norme, distinto dalla legge n. 184/1983 — siano «comunque» posti a salvaguardia della condizione del minore, mediante la previsione dell'intervento di figure diverse da quelle genitoriali.

1.5. — Né a diversa conclusione possono condurre ulteriori considerazioni di ordine essenzialmente sistematico, miranti a valorizzare, in relazione all'art. 32, il diverso disposto di cui al precedente art. 29, comma 2 del t.u. che, ai fini del ricongiungimento familiare chiesto dallo straniero, equipara ai figli di quest'ultimo i minori, nei cui confronti sia stato attivato indifferentemente l'uno o l'altro degli istituti cui si è appena fatto indiretto riferimento (adozione, affidamento, tutela).

Invero, una corretta interpretazione sistematica non può trascurare i commi 1 e 2 dell'art. 31, che si situano topograficamente tra le due norme in questione e sono espressamente richiamati dalla prima parte dell'art. 32.

Ebbene, da una visione di insieme delle disposizioni fin qui menzionate emerge con tutta evidenza che:

il legislatore mostra di avere ben presente lo spettro dei diversi istituti giuridici, posti dall'ordinamento a tutela del minore che si trovi ad essere privo (per le più svariate ragioni e in via temporanea ovvero definiti della necessaria cura da parte del proprio nucleo familiare di origine:

tant'è che all'art. 29 li menziona tutti, espressamente ed alternativamente;

altrove, ma sempre nell'ambito dello stesso titolo del t.u. (il IV, intitolato all'unità della famiglia e alla tutela dei minori), il medesimo legislatore fa invece esclusivo riferimento ad uno solo di tali istituti, l'affidamento: in una circostanza (art. 32) con una formula (il «comunque», già esaminato) che comprende l'insieme delle diverse tipologie di cui si compone; mentre in un'altra (l'art. 31) nomina esplicitamente solo una di queste (l'affidamento familiare *ex art. 4 legge n. 184/1983*).

A fronte di siffatta capacità di dettaglio e puntualizzazione che contraddistingue il medesimo *topos* normativo, non si può, dunque, ragionevolmente ipotizzare un legislatore disattento e generico, incapace di fare differenze; quanto piuttosto un legislatore accurato e consapevole, il quale sceglie di volta in volta, dallo strumentario giuridico di cui dispone, l'istituto o istituti di carattere generale, previsti a tutela del minore, che intende porre in relazione biunivoca con gli specifici istituti, stabiliti dal t.u. a presidio della famiglia e del minore stranieri. Così:

ai fini del ricongiungimento familiare, il legislatore equipara ai figli dello straniero i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela;

ai fini del permesso di soggiorno del minore, equipara al figlio il solo minore in affido familiare allo straniero;

ai fini del permesso di soggiorno del minore divenuto maggiorenne, a questi ultimi due sono equiparati i minori in affido amministrativo o di fatto.

Da questo punto di vista, il criterio sistematico si traduce in un argomento *a contrario*, perché il complesso delle norme di cui al titolo IV contribuisce, in realtà, a delineare una situazione in cui non può che farsi applicazione dell'antico e consolidato canone interpretativo dell'*ubi voluit, dixit*, con la conseguente esclusione di un'interpretazione dell'art. 32 che ne consenta l'applicazione anche ai minori, sottoposti a tutela e non affidati.

1.6. — E ad integrare in senso estensivo la regola dettata dall'art. 32, non può valere neppure il richiamo all'art. 28 d.P.R. n. 394/1999, trattandosi di «disposizione contenuta in un atto privo di forza di legge», come affermato di recente e in più occasioni dalla Corte costituzionale (ordinanze n. 35 e n. 148 del 2002).

1.7. — In definitiva, lettera della norma e chiaro intento del legislatore non consentono al collegio — in ossequio all'art. 12, comma 1 delle preleggi ed in adesione alla prospettazione difensiva, formulata sul punto nella memoria conclusiva dell'amministrazione — di far propria l'interpretazione dell'art. 32 t.u. n. 286/1998, sinora datane dalla giurisprudenza (amministrativa ed ordinaria) e qui ripresa dal ricorrente.

Non sussistendo, dunque, margini di incertezza tali da giustificare la ricerca — onde evitare il contrasto con la Costituzione — di interpretazioni diverse da quella fatta palese dalle espressioni usate dal legislatore, ne consegue che ambedue le determinazioni impugnate risultano conformi alla previsione legislativa.

2. — Tuttavia, il collegio nutre seri dubbi in ordine alla intrinseca conformità a Costituzione della norma *de qua*, per come — alla stregua delle considerazioni che precedono — va interpretata: e precisamente, ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del citato art. 32, sotto il duplice profilo della violazione dei canoni di uguaglianza e ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.

3.1. — Il collegio deve, innanzitutto, premettere in linea generale che l'ultimo decennio del secolo scorso (durante il quale è stata emanata la norma qui sospettata di incostituzionalità) si è rispettivamente aperto e chiuso

con la identica consapevolezza, espressa da autorevole dottrina in occasione di due importanti appuntamenti di carattere istituzionale (il primo convegno nazionale dei giudici tutelari del 1990; il convegno sulla famiglia, organizzato dal Ministero per la solidarietà sociale nel 1999):

che nel nostro ordinamento attuale non si può parlare di un unico giudice della famiglia, ma di numerosi giudici per la famiglia, in quanto le competenze in materia familiare sono distribuite (e frantumate) tra diversi organi giudiziari, producendo spesso problemi di coordinamento e sovrapposizione di interventi;

e che l'area maggiormente critica investe, in particolare, i rapporti tra tribunale per i minorenni e giudice tutelare.

3.2. — Su quest'ultimo versante, la situazione è ben lungi dal potersi riassumere nei termini schematici e polarizzati, configurati dall'amministrazione sia nell'ultima parte della memoria finale, sia nel corso dell'odierna discussione orale e secondo i quali:

l'istituto della tutela riguarderebbe la capacità di agire del minore, mentre l'affidamento si occuperebbe della funzione genitoriale;

la tutela avrebbe carattere provvisorio e, ai fini che vengono in rilievo nella presente controversia, sarebbe uno strumento inidoneo a generare una «aspettativa di permanenza sul territorio» del minore, «fondandosi solo sul dato obiettivo della attuale impossibilità della famiglia di origine (che si deve presumere idonea ed esistente) ad esercitare direttamente la potestà genitoriale»; cosicché permanerebbe in capo allo Stato il dovere di favorire il ricongiungimento all'estero con la famiglia di origine;

viceversa, il provvedimento di affidamento disposto dal tribunale per i minorenni presupporrebbe non la temporanea assenza, bensì l'inidoneità della famiglia di origine e mirerebbe a «costruire, con rilievo giuridico, una nuova relazione familiare affettiva, capace di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno»; in definitiva, solo tale provvedimento genererebbe — sotto il profilo giuridico e fattuale — «quella situazione di nuovo legame personale e di stabilità col territorio nazionale», apprezzata dal legislatore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il collegio deve dissentire da siffatta ricostruzione dei due istituti.

3.3. — Infatti, se è vero che l'intervento del giudice tutelare, nei confronti dei minori sottoposti a tutela *ex art. 343 e ss. cod. civ.*, concerne prevalentemente gli aspetti patrimoniali, è altrettanto vero che all'istituto della tutela presiede un vero e proprio ufficio tutelare, che è complesso e che è composto, oltre che dal giudice tutelare (con compiti di direzione e sorveglianza), dal tutore e dal protutore.

Ebbene, al tutore spetta una potestà (tutoria) comprensiva di poteri, che attengono così al patrimonio, come alla persona del minore (*cf.* artt. 357-358 *cod. civ.*): in particolare, il tutore, in quanto ha la cura della persona del minore, è munito, come i genitori, di un potere disciplinare, di natura personale, sul minore stesso ed esplica un potere di proposta al giudice tutelare in ordine al luogo dove il minore deve essere allevato ed al, suo avviamento agli studi o all'esercizio di arte, mestiere e professione (*cf.* art. 371, *cod. civ.*).

Quanto, poi, ai presupposti per l'apertura della tutela indicati dall'art. 343 *cod. civ.*, essi attengono a situazioni di definitività (quale la morte di entrambi i genitori) ovvero comunque provviste assai più dei caratteri di una certa permanenza piuttosto che della provvisorietà, quali l'impossibilità ad esercitare la potestà genitoriale per scomparsa *ex art. 49 cod. civ.* o a seguito di pronunzie giudiziali di vario genere (*ex artt. 317-bis e 330 cod. civ.*, o ai sensi di specifiche disposizioni di legge).

Inoltre, l'apertura della tutela è di regola comunicata dal giudice tutelare al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ai sensi degli artt. 740 e 741 *c.p.c.*

3.4. — L'istituto dell'affidamento si fonda, invece, sul presupposto che il minore sia «temporaneamente» privo di un ambiente familiare idoneo (art. 2, comma 1, legge n. 184/1983) ed ha lo scopo di consentire al minore stesso di ricevere le cure necessarie al suo mantenimento, educazione ed istruzione, senza, peraltro, che vengano meno i legami materiali ed affettivi con la famiglia di origine, costituendo, anzi, il reinserimento nella famiglia di sangue, la finalità primaria dell'istituto: in tale ultimo senso concordano la dottrina specialistica e la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha da tempo sottolineato (*cf.* l'ordinanza n. 94 del 1990) la mancanza del carattere di stabilità e definitività dell'affidamento familiare, in quanto istituto destinato esclusivamente al reinserimento nella famiglia di origine (ovvero all'acquisizione dello *status* di figlio adottivo).

In siffatto contesto, l'affidatario ha sì il compito di «accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione», ma ciò «tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni

stabilire dall'autorità affidante» (cfr. art. 5, comma 1, legge n. 184/1983: in sintesi, il legislatore prevede la partecipazione attiva della famiglia di origine in ordine alle fondamentali scelte educative riguardanti il minore ed un ruolo di supervisione dell'autorità affidante.

3.5. — Dalle osservazioni che precedono si possono trarre alcune prime conseguenze, e cioè:

a) le fondamentali funzioni di cura, educazione ed istruzione del minore rientrano nei compiti tanto dell'affidatario, quanto del tutore: in nessuno dei due casi l'attribuzione dei poteri è in via esclusiva ed anche se l'investimento diretto dell'affidatario appare maggiore, cionondimeno questa circostanza non vale a differenziare qualitativamente le rispettive competenze delle due figure, che restano entrambe soggette alla sorveglianza dell'autorità che le ha nominate (generalmente giudiziaria, salvo i casi di affido amministrativo);

b) da questo punto di vista, occorre convenire con il giudizio di equivalenza o assimilabilità tra i due istituti della tutela e dell'affido, rispettivamente contenuti nelle pronunzie n. 876/2001, 520, 522 e 523/2002 del t.a.r. Toscana e 31 maggio 2001 del Tribunale di Torino, cui già si è fatto cenno al precedente punto 1.2.;

c) occorre, invece, rovesciare l'impostazione della difesa dell'amministrazione sul punto: non è la tutela, bensì l'affido, a rivestire un carattere dichiaratamente temporaneo e a presupporre una situazione reversibile; di converso, non è l'affido, bensì la tutela a presentare profili di maggiore stabilità, sia in riferimento alla situazione da fronteggiare; sia, conseguentemente, in termini di intensità di quel legame personale del minore col territorio nazionale, valorizzato dal legislatore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età;

d) e che non si tratti di un semplice sillogismo logico-giuridico, lo si può desumere dalla semplice constatazione che nel caso di specie — secondo la tesi dell'Avvocatura dello Stato — si dovrebbe considerare maggiormente significativo (del rapporto del minore col territorio nazionale) un provvedimento di affido istituzionalmente volto al suo reinserimento nella famiglia di origine, dimorante in Albania anziché la nomina di un tutore, nella persona del cognato (marito della sorella), soggiornante nel nostro Paese.

4.1. — Le prime conseguenze, che si sono tratte al precedente capo 3.5., contengono in sé anche le ragioni di fondo dei dubbi di costituzionalità avvertiti dal collegio, in relazione ai valori costituzionali presidiati dall'art. 3 Cost.

4.2. — Sotto un primo profilo, dalla sostanziale equivalenza tra gli istituti dell'affidamento e della tutela deriva che la preferenza accordata dal legislatore nei confronti dell'uno, con contestuale esclusione dell'altro (ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età del minore straniero), risulta confliggente con il principio di uguaglianza sancito in via generale dal citato art. 3 Cost. e specificamente sottolineato dalla Corte costituzionale, per quanto riguarda i minori, nella sentenza n. 148 del 1992, in cui si riconosce «l'esigenza di un pari trattamento di essi, quando versano nella medesima condizione».

4.3. — Sotto un diverso ed ulteriore profilo, risulta violato anche il canone di ragionevolezza (pure riconducibile al medesimo art. 3 Cost.), in quanto una volta accertato (ed in questo occorre convenire con la difesa dell'amministrazione) che il legislatore persegue il (condivisibile) intento di valorizzare il legame del minore con il territorio del nostro Paese la scelta in concreto effettuata non si dimostra coerente a tale finalità, risultando privilegiato, tra i due istituti sin qui posti a confronto, quello che meno si presta a fungere da indice rivelatore di un simile rapporto e più sottolinea, invece, la relazione del minore con la famiglia (e conseguentemente il Paese) di origine.

5.1. — Il collegio è, altresì, consapevole che, in tema di immigrazione, la Corte costituzionale ha costantemente affermato (sentenza n. 353 del 1997 e ordinanza n. 232 del 2001) che il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, esistendo in materia una ampia discrezionalità legislativa, limitata soltanto dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli: nondimeno, ritiene che, nel caso dell'art. 32 t.u. n. 286/1998, sia stata superata anche la soglia della manifesta irragionevolezza non solo per le ragioni sin qui illustrate, ma anche alla stregua di un'ulteriore considerazione, fondata sul «diritto vivente» dei tribunali per i minorenni, cui si richiama anche il ricorrente nell'atto introduttivo di questo giudizio.

5.2. — Invero, a proposito dell'applicazione degli istituti in esame nei riguardi di minori stranieri, si è consolidato presso i giudici minorili l'orientamento assolutamente favorevole all'utilizzo della tutela *ex art.* 343 cod. civ., in luogo dell'affidamento.

Le motivazioni di tale indirizzo si trovano compiutamente esposte nella decisione 19 maggio 1992 del Tribunale dei minorenni di Venezia (anch'essa concernente un minore di cittadinanza albanese, come l'attuale ricorrente), nei termini che seguono:

il minore straniero presente in Italia, avendo abbandonato, con il presumibile consenso della famiglia di sangue, il proprio Paese d'origine per ragioni politiche, di emigrazione e di lavoro, non può essere considerato come temporaneamente privo di ambiente familiare ai fini dell'affidamento familiare, previsto e disciplinato dall'art. 2 e seguenti della legge n. 184 del 1983;

poiché, tuttavia, il suddetto allontanamento rende di fatto impossibile ai genitori l'esercizio delle proprie potestà, è pertinente al caso ed applicabile l'art. 343 cod. civ., ai sensi del quale lo Stato italiano deve assicurare al minore ogni tutela giuridica, tutela affidata al giudice tutelare.

A seguire, altri giudici minorili hanno, così declinato il proprio intervento in favore, per l'appunto, di quello del giudice tutelare:

il Tribunale per i minorenni di Brescia ha pronunciato un decreto (pubblicato, privo di data, in un recente volume dedicato alla legislazione sugli immigrati e comunque riferito ad una istanza della fine del 1998: a tale provvedimento ha fatto richiamo anche l'ordinanza cautelare emessa da questa Sezione nel presente ricorso) con cui, esclusa la necessità di un proprio intervento protettivo essendo il minore già seguito dal parente istante, ha dichiarato il non luogo a provvedere e disposto la trasmissione degli atti al giudice tutelare, in quanto competente a dare i provvedimenti circa l'avviamento del minore agli studi oppure al lavoro;

da ultimo, anche il Tribunale per i minorenni di Perugia (1° luglio 2000) non ha ravvisato la necessità o l'utilità di un proprio intervento protettivo e formale, qualora non siano applicabili né gli articoli 8 e ss. della legge 184/1983 (stato di adottabilità del minore), né gli artt. 333 e 336 cod. civ. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli), restando, quale unico strumento formale di protezione, la tutela del minore *ex* artt. 316 e 343 cod. civ.

Il formarsi (prima del t.u. n. 286 e della legge n. 40, entrambi del 1998) ed il successivo consolidarsi, in questi sensi, della giurisprudenza dei tribunali per i minorenni priva, all'evidenza, di significato concreto l'espressione «minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184», contenuta nell'art. 32 del medesimo t.u., giacché la prassi giudiziale è propensa ad utilizzare, nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, l'istituto non già dell'affidamento, bensì della tutela, escluso invece dalla previsione della norma.

Quest'ultima finirebbe per richiedere, in sostanza, una condizione nei fatti non realizzabile e dunque impossibile: donde la palese incongruenza della disposizione qui scrutinata, la cui area di applicazione verrebbe, a questo punto, a coincidere *in toto* con quella di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 31.

5.3. — Una tale situazione può, ad avviso del collegio, essere riequilibrata solo mediante la declaratoria di illegittimità della norma medesima, nella parte in cui non prevede la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età, anche ai minori stranieri in precedenza sottoposti a tutela.

Il collegio non si nasconde, nel contempo, che — in considerazione della sostanziale automaticità dell'apertura della tutela — la questione che solleva con la presente ordinanza potrebbe, ove accolta, comportare il rischio di un «aggiramento» delle regole che presiedono all'immigrazione autorizzata (già oggi, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati riguarda, per intuitive ragioni di ordine — per così dire — «naturale», adolescenti abbastanza prossimi al diciottesimo anno di età: ne è riprova la stessa vicenda dell'odierno ricorrente): ed intende, pertanto, affrontare direttamente anche questo argomento, peraltro presente nelle difese dell'amministrazione e a cui la medesima Corte costituzionale ha già mostrato di non essere insensibile (*cf.* la menzionata ordinanza n. 232 del 2001).

In sintesi, a siffatta obiezione, il collegio così si sente di replicare:

1) come già si è avuto modo di esporre in precedenza, non sembra dubitabile che il legislatore per primo abbia inteso valorizzare, ai fini della concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, un certo qual rapporto di stabilità instauratosi tra il minore straniero ed il nostro territorio nazionale: ebbene, se questo è l'intento del *conditor legis* la questione qui sollevata non tradisce né trasforma la finalità della norma, ma si limita a correggerne l'erronea (ad avviso del rimettente) indicazione del corrispondente strumento giuridico;

2) invero, deve ritenersi che le caratteristiche costitutive degli istituti del nostro ordinamento giuridico debbano restare immutate nella loro ontologica essenza e nella loro generale applicabilità, anche ove siano destinate a confrontarsi con l'irruzione nella scena sociale e giuridica di fenomeni nuovi e di rilevanti dimensioni, come indubbiamente è, nella specie, quello dei «minori stranieri non accompagnati»;

3) in ogni caso, se l'apertura della tutela costituisce un atto dovuto, non altrettanto lo sarebbe — nell'eventualità dell'accoglimento della presente questione di costituzionalità — il rilascio del permesso di soggiorno al minore straniero, divenuto maggiorenne dopo aver usufruito di detto istituto: invero, come esattamente osservato dalla difesa del ricorrente in sede di memoria conclusiva e di discussione orale, detto rilascio resta comunque subordinato alla verifica delle ulteriori condizioni (di studio, lavoro, salute) previste a tal fine dall'art. 32, che, coerentemente, si esprime, al riguardo, in termini possibilistici («può essere rilasciato un permesso di soggiorno»).

In definitiva, quello dell'esser stato sottoposto a tutela si risolverebbe, per il minore, in un pre-requisito, dovendo sussistere altri e concorrenti presupposti, di carattere obiettivo, per ottenere il rilascio del titolo abilitativo al soggiorno nel nostro Paese: e tali ulteriori requisiti il ricorrente ha dimostrato, nella presente fattispecie, di possedere, poiché:

all'indomani del compimento della maggiore età, egli è stato assunto, presso una ditta artigiana, con regolare contratto di apprendistato di durata triennale, percependo una retribuzione media netta mensile che si aggira sulle 1.400.000. lire (*cf.* buste paga del periodo marzo-novembre 2001);

gode della disponibilità di un alloggio, in quanto è tuttora ospitato dall'*ex* tutore, come da relativa dichiarazione rilasciata da quest'ultimo.

6. — Concludendo sul punto, il collegio è, pertanto, propenso a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, nei termini innanzi precisati.

7. — Quanto alla sua rilevanza nella presente controversia, è sufficiente osservare che tanto il diniego del questore di Bologna, quanto circolare ministeriale ivi richiamata costituiscono applicazione della disposizione di cui all'art. 32 t.u. n. 286/1998, affermando entrambi che solo «il permesso di lavoro per affidamento, che sia stato disposto ai sensi della legge n. 184/1983» consente al minore di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per lavoro; ragion per cui, un'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma applicata (nella parte in cui non contempla il caso dell'apertura della tutela) travolgerebbe anche entrambi gli atti di cui si controverte in questa sede.

8. — Per le suesposte considerazioni, il collegio deve sollevare d'ufficio siccome rilevante e non manifestamente infondata — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri «sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e ss. della legge costituzionale 1/1948 e 23 e ss. della legge 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri «sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile».

Sospende il giudizio.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 9 maggio 2002.

Il Presidente: PERRICONE

Il consigliere relatore estensore: CALDERONI

N. 399

Ordinanza del 19 luglio 2002 emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto da Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente contro Provincia di Trento ed altri

Caccia - Provincia di Trento - Specie cacciabili e calendario venatorio per il periodo 2002-2003 - Indicazione dei periodi venatori e delle specie cacciabili in contrasto con quanto stabilito dalla legge statale - Parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) - Mancata previsione - Violazione di principi fondamentali della legge quadro sulla caccia (legge n. 157/1992) di recepimento delle direttive comunitarie in materia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 577/1990, 54/1991, 35/1995, 372/1996, 323/1998 e 4/2000.

- Legge della provincia di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, art. 29, commi 2, 4, 7 e 9.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8.

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 216 del 2002 proposto da Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente (E.P.P.A.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Devigili ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;

Contro, la provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Alessio Falferi, con domicilio eletto in Trento, presso il servizio legale per gli Affari Contenziosi della Provincia autonoma di Trento, piazza Dante n. 15; il comitato faunistico provinciale, in persona del presidente in carica, non costituito in giudizio; l'associazione cacciatori della provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante in carica non costituita in giudizio; per l'annullamento della deliberazione n. 343 del Comitato Faunistico Provinciale della Provincia autonoma di Trento, adottata in data 23 aprile 2002, avente ad oggetto: «Art. 29 comma 9 L.P. 24/1991 — approvazione delle prescrizioni tecniche 2002/2003 per l'esercizio della caccia nella provincia di Trento», nonché — occorrendo — degli atti premessi, presupposti, connessi e consequenziali con particolare riguardo alle delibere dei Comitato Faunistico n. 297 dd. 24 aprile 2001, n. 337 dd. 25 marzo 2002, n. 207 e 208 dd. 24 aprile 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione provinciale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla Camera di Consiglio del 18 luglio 2002, relatore il Cons. Silvia La Guardia, l'avv. Paolo Devigili per il ricorrente e l'avv. Fernando Spinelli per l'Amministrazione provinciale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

L'Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente (E.P.P.A.A.) agisce per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione con la quale il Comitato Faunistico Provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato le prescrizioni tecniche, vevolevoli per il periodo 2002/2003, per l'esercizio della caccia nell'ambito provinciale, in attuazione del comma 9 dell'art. 29 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia).

Le censure che, sul piano tanto procedimentale che sostanziale, il ricorrente espone negli otto motivi dedotti involgono, con l'eccezione dei motivi 4° 5° e 8° — che investono, peraltro, aspetti assai circoscritti del provvedimento — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della L.P. 24/1991 per contrasto con l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inteso quale disposizione di grande riforma economico-sociale, lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, il d.P.R. n. 670/1972, di attuazione dello Statuto in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, nonché di norme della Costituzione.

La decisione sull'impugnativa ed, ancora prima, dovendosene vagliare il *fumus*, quella sulla domanda cautelare, attualmente all'esame del Collegio (sulla quale lo stesso Collegio, con ordinanza a parte, si è pronunciato

in via solo provvisoria, in attesa della statuizione del giudice delle leggi), non può prescindere dall'esame di detta questione, che costituisce l'unico motivo sul quale si fonda la domanda di annullamento integrale dell'atto amministrativo e comunque quella relativa all'aspetto preminente della calendarizzazione dell'attività venatoria.

I motivi ulteriori ed autonomi, infatti, attengono a singole disposizioni — quali la caccia nei parchi, la caccia di alcune specie, la determinazione del numero di capi da abbattere e delle località dove è possibile esercitare la caccia agli uccelli acquatici su terreno innevato — e non consentono di definire la controversia né di risolvere la questione cautelare.

La rilevanza della eccezione d'incostituzionalità proposta dal ricorrente non può considerarsi elisa dal rilievo, con il quale la resistente Provincia autonoma sostiene l'inammissibilità per carenza di interesse dell'istanza cautelare, che la sospensione del provvedimento impugnato comporterebbe l'applicabilità del calendario venatorio definito dall'art. 29 L.P. n. 24/1991 cui il Comitato Faunistico Provinciale, con il provvedimento impugnato, ha apportato varie riduzioni, risultando, così, in definitiva, controproducente.

Detto rilievo non tiene conto, per un verso, del potere del giudice di modulare l'eventuale provvedimento cautelare favorevole in relazione all'utilità perseguita dal ricorrente e per altro verso della reale entità dell'interesse azionato che non è limitato alla salvaguardia, in singoli periodi, di singole specie di fauna selvatica ma attiene, più latamente, alla individuazione delle modalità procedurali per la regolamentazione della caccia e dei livelli di protezione che devono essere garantiti al bene, appartenente al patrimonio indisponibile, costituito dalla fauna selvatica nel suo complesso.

Né vale a paralizzare l'istanza cautelare il rilievo, svolto nell'atto di costituzione della resistente, che con il ricorso si voglia inammissibilmente contestare, piuttosto che l'atto amministrativo impugnato, la disposizione della legge provinciale in attuazione della quale esso è stato assunto.

Costituisce principio ormai recepito (v. per tutte Corte costituzionale 12 gennaio 2000, n. 4) quello secondo cui la denuncia di incostituzionalità di una norma può ben costituire l'unico motivo sul quale viene fondata l'impugnazione di un atto amministrativo e la richiesta di pronuncia cautelare.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 L.P. n. 24/1991, nel testo sostituito dal comma 4 dell'art. 32 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, quale sollevata dal ricorrente e comunque rilevabile d'ufficio, attiene specificamente al disposto dei commi 2, 4, 7 e 9.

La questione si pone con riferimento all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 che disciplina in termini parzialmente diversi dall'art. 29 cit. il profilo procedimentale — introducendo il parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica — e quello sostanziale — stabilendo l'elenco delle specie cacciabili ed i periodi in cui è ammessa l'attività venatoria —; con riferimento allo Statuto speciale di autonomia del T.A.A. ed alle specifiche norme di attuazione poste con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, nel testo modificato con l'art. 5 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267.

Essa non appare manifestamente infondata.

La materia della caccia è riservata dall'art. 8, n. 15, dello Statuto T.A.A. alla potestà legislativa esclusiva della Provincia autonoma che la esercita nel rispetto dei limiti indicati dal precedente art. 4, vale a dire «in armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento e con il rispetto degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali».

Il decreto attuativo n. 279/1974 in materia (tra l'altro) di caccia prevede al 2° comma dell'art. 2 che «Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.».

La legge quadro sulla caccia n. 157/1992 di recepimento delle direttive comunitarie in materia pone all'art. 18 una serie di disposizioni che la Corte ha avuto più volte occasione di qualificare quali norme di riforme economico-sociale e come tale vincolante.

Viene in primo luogo in considerazione — muovendo dalla questione posta, sul piano procedimentale, con il primo motivo del ricorso, di carattere assorbente — la previsione del comma 4 dell'art. 18 legge n. 157/1992 il quale dispone che il calendario ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria siano adottati «sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica».

Il parere obbligatorio dell'Istituto predetto non è previsto dalla normativa provinciale che stabilisce (al comma 2 dell'art. 29) i periodi e le specie di fauna selvatica in relazione ai quali è ammesso l'esercizio della attività venatoria (analogamente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, legge n. 157/1992 e attribuisce — comma 4° — ad un apposito organo amministrativo, il Comitato Faunistico provinciale, il compito — peraltro facoltativo, con conseguente applicabilità residuale direttamente del disposto del comma 2 — di deliberare, sentito l'os-

servatorio faunistico provinciale e l'ente gestore, le «a) limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia e alle specie cacciabili previste dalla presente legge ... b) la disciplina della caccia alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio, da appostamento fisso e in forma vagante in zone specificatamente indicate dall'ente gestore, anche in deroga al limite delle tre giornate venatorie settimanali di cui al comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì; c) ogni altra eventuale prescrizione riguardante l'esercizio della caccia», vale a dire, nella sostanza, il calendario e regolamento valevole per l'anno venatorio.

Analogamente i commi 4 e 7 dell'art. 29 prevedono che il Comitato Faunistico provinciale disciplini specifici aspetti relativi alla caccia a talune specie senza prevedere l'acquisizione del parere dell'I.N.F.S. La previsione dell'intervento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 18, comma 4, legge 157/1992 è stata ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale «prescrizione di grande riforma economico-sociale» (Corte costituzionale 12 gennaio 2000, n. 4) sulla base del rilievo che trattasi di «previsione significativa di una scelta che trova spiegazione nel ruolo spettante a detto Istituto qualificato dal precedente art. 7 della stessa legge-quadro come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato ma anche delle Regioni e delle Province».

Su tale base la Corte ha rilevato «l'illegittimità costituzionale della soluzione normativa prescelta dal legislatore siciliano omettendo» — con l'art. 18 della legge reg. siciliana 1° settembre 1997, n. 33 in quella occasione sindacato — «la previsione dell'intervento dell'Istituto», chiamato, in virtù della sua alta specializzazione e delle speciali conoscenze tecniche necessarie, a fornire il proprio parere alle Amministrazioni per operare scelte conformi alle finalità protettive cui si ispira la produzione normativa statale e non, riferita all'ambiente.

Il principio espresso dalla richiamata pronuncia della Corte si attaglia perfettamente, ad avviso del Collegio, alla questione di costituzionalità posta con il primo motivo del ricorso — l'unico concernente il provvedimento impugnato nel suo complesso — considerato altresì l'espresso riferimento che l'art. 7, comma 3°, legge n. 157/1992 fa alle Province autonome.

Non vale ad escludere la non manifesta infondatezza della questione il rilievo, svolto dalla resistente, che l'art. 29 della L.P. prevede il parere obbligatorio di un organo tecnico provinciale (l'osservatorio faunistico) uno dei cui otto componenti è rappresentante dell'istituto nazionale di biologia e selvaggina (ora denominato I.N.F.S.).

Tale diverso organo consultivo, in seno al quale, del resto, la partecipazione dell'I.N.F.S. è del tutto minoritaria, non può surrogare la funzione di un organo il cui ruolo va rispettato quale inerente a prescrizione di grande riforma economico-sociale.

Né possono rinvenirsi spunti nel senso di escludere la non manifesta infondatezza della questione nel disposto dell'art. 11 legge n. 157/1992, che qualifica come «zona faunistica a se stante» il territorio delle Alpi, ovvero nella sentenza della Corte costituzionale 13 dicembre 1991, n. 454, richiamata da parte resistente, riferita bensì a modalità attuative diverse da quelle stabilite dalla legge statale, poste dalla Provincia autonoma nel disciplinare la materia della caccia, ma che fa riferimento a diversa questione, ossia alla sopravvivenza nel territorio trentino — ritenuta non irragionevole dalla Corte — dell'istituto della riserva di caccia.

Con riferimento alla configurazione del territorio alpino come zona faunistica a sé stante ed alla normativa della Provincia autonoma di Trento va, viceversa, segnalato che la Corte con la sentenza 27 ottobre 1988, n. 1002, in relazione alla previgente legge-quadro sulla caccia n. 968/1977, ha avuto modo di ribadire — escludendo il carattere invasivo della competenza normativa esclusiva della Provincia delle norme della legge quadro che individuano «l'oggetto minimo inderogabile della protezione che lo Stato, anche in adempimento di obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico», mediante la individuazione delle specie cacciabili e non cacciabili — che «anche l'esercizio della potestà esclusiva della Provincia» rimane «subordinata al rispetto dei limiti posti dall'art. 4 dello Statuto» e così anche delle norme statali che esprimono principi dell'ordinamento o rispondono a «esigenze di carattere unitario».

Il richiamo a detta decisione introduce alla ulteriore questione di costituzionalità del comma 2 dell'art. 29 L.P. n. 24/1991 (come sostituito con l'art. 32 L.P. n. 3/1998 nella parte in cui dilata i periodi in cui è ammesso l'esercizio dell'attività venatoria in Trentino rispetto a quelli tracciati dall'art. 18, comma 1, legge n. 157/1992 (il mero slittamento del periodo di cui al comma 1 cit., purché nel rispetto dell'arco temporale massimo ivi indicato è, invece, ammesso dallo stesso art. 18, comma 2, previo parere favorevole dell'I.N.F.S.) e nella parte in cui ammette la caccia a specie che la norma nazionale non menziona (vedi gallo cedrone).

Anche tale questione risulta non manifestamente infondata, tenuto conto dei rilievi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 323/1998 (richiamandosi a orientamento già esposto con le sentenze nn. 577/1990, 35/1995, 372/1996) secondo cui «la disciplina statale vincola anche le Regioni speciali e le Province autonome nella parte in cui delimita il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi — accanto alla enucleazione delle specie cacciabili — la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui pre-

vede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio». È stato infatti rilevato che non può «disconoscersi il rapporto di coesistenza e di necessaria integrazione intercorrente tra le disposizioni che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio e quelle ... che tale prelievo delimitano dal punto di vista temporale».

La possibilità della Provincia autonoma di modificare le indicazioni della norma statale è stata in tale ottica riconosciuta (v. sentenza n. 1002/1998 cit.) «al fine di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia».

Per quanto detto il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29 L.P. n. 24/1991 nella parte in cui prevede specie cacciabili e periodi venatori maggiori di quelli previsti dall'art. 18 legge n. 157/1992 e nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà del parere dell'I.N.F.S. preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia.

Deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto-Adige, sede di Trento;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24, in riferimento all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e agli artt. 4 e 8 dello Statuto T.A.A. e 1, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di questo Tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta provinciale di Trento ed alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio provinciale.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 18 luglio 2002.

Il presidente: NUMERICO

Il consigliere estensore: LA GUARDIA

02C0868

N. 400

*Ordinanza del 4 luglio 2002 emessa dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra Catalucci Luigi e Fabbrini Edda ed altre*

Filiazione - Ricerca della paternità o maternità naturale - Limiti - Indagini sulla paternità di figli incestuosi - Inammissibilità nei casi in cui (a norma dell'art. 251, primo comma, cod. civ.) il riconoscimento è vietato - Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Ingiustificata limitazione dei diritti del figlio incestuoso - Lesione del diritto di quest'ultimo all'identità personale - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e con la Convenzione di Strasburgo sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio.

- Codice civile, artt. 278, primo comma, e 251, primo comma.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, comma terzo; Convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata ed eseguita con legge 27 maggio 1991, n. 176), art. 8; Convenzione di Strasburgo 15 ottobre 1975, art. 3.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Catalucci Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, via Prati Fiscali n. 221, presso l'avvocato Pietro Alessandrini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, ricorrente;

Contro Fabbrini Edda, Fabbrini Elena, elettivamente domiciliate in Roma, via Nizza n. 92, presso l'avvocato Roberto Marino, rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Morabito, giusta procura in calce al controricorso, controricorrente;

Contro Fabbrini Maria José, intimata;

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositato il 25 maggio 1999 (n.: 648/98 non cont.);

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2002 dal consigliere dott. Massimo Bonomo;

Udito per il ricorrente, l'avvocato Alessandrini, che ha chiesto un rinvio o in subordine l'accoglimento del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Marco Pivetti che ha concluso perché l'eccezione di incostituzionalità sia dichiarata non manifestamente infondata e che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale.

Il collegio, considerato che con decreto del 12-14 marzo 1998, il Tribunale di Roma respingeva la domanda di Luigi Catalucci volta ad ottenere la dichiarazione di ammissibilità dell'azione per l'accertamento giudiziale di paternità di Bernardo Catalucci, deceduto;

che il giudice, essendo risultato che Bernardo Catalucci e Maria José Fabbrini, madre di Luigi Catalucci, erano fratelli uterini e che avevano convissuto sotto lo stesso tetto durante l'infanzia assieme alla loro madre, applicava l'art. 251 c.c., rilevando che non era emerso alcun elemento probatorio in ordine ad una relazione fra i due ed alla loro non conoscenza del rapporto di parentela esistente tra i medesimi;

che proponeva reclamo contro il decreto Luigi Catalucci sostenendo che non sussisteva alcuna prova che sua madre e Bernardo Catalucci al momento del suo concepimento fossero a conoscenza del vincolo parentale che li legava, mentre vi erano sufficienti prove in ordine alla paternità di Bernardo Catalucci, deducibili anche dal suo inequivocabile comportamento nei confronti del reclamante;

che, con decreto del 25 marzo-25 maggio 1999, la Corte d'appello di Roma respingeva il reclamo sulla base delle seguenti osservazioni: *a)* era stato documentalmente provato che Bernardo Catalucci e Maria José Fabbrini erano fratelli uterini e che avevano convissuto con la loro madre dal 1936 al 1947, sicché r.on era contestabile che i due al momento dell'eventuale concepimento di Luigi fossero a conoscenza del vincolo parentale che li univa; *b)* pertanto, ai sensi dell'art. 278 c.c., era preclusa qualsiasi indagine sulla paternità di Bernardo Catalucci nei confronti del reclamante;

che contro la decisione della Corte d'appello Luigi Catalucci ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, lamentando, con il primo ed il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.c., nonché difetto di motivazione ed errata valutazione della buona fede del genitore, e ha prospettato, con il secondo motivo, questione di illegittimità costituzionale degli artt. 251, comma 1, e dell'art. 278, comma 1, c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 30 Cost.;

che tale questione di costituzionalità è rilevante in quanto:

a) in base all'art. 278 c.c., le indagini sulla paternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma del precedente art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato;

b) nella specie ricorre un'ipotesi in cui tale riconoscimento è vietato dall'art. 251, poiché Bernardo Catalucci e Maria José Fabbrini erano fratelli uterini;

c) il giudice di merito ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi di buona fede (nel senso dell'ignoranza del vincolo di parentela al tempo del concepimento), che consente il riconoscimento del figlio incestuoso, ai sensi dell'art. 251 c.c., e quindi rende ammissibili le indagini sulla paternità, in base all'art. 278 c.c.;

d) tale valutazione del giudice di merito in punto di fatto è sufficientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, risultando così incensurabile in sede di legittimità;

e) pertanto il ricorso non risulta accoglibile in relazione al primo ed al terzo mezzo d'impugnazione;

f) in tale situazione, ai fini della decisione in ordine all'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, deve farsi applicazione delle norme sospettate di incostituzionalità, e cioè dell'art. 278, comma 1, c.c., in relazione all'art. 251, comma 1, dello stesso codice;

che la questione di illegittimità costituzionale, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata, in quanto:

1) secondo l'art. 30, della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima (secondo comma) e detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità (terzo comma);

2) tale tutela non viene assicurata ai figli incestuosi, i quali non possono ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità;

3) le responsabilità dei genitori, pur se sanzionabili anche penalmente nei loro confronti (art. 564 c.p.), non giustificano la limitazione dei diritti dei figli incestuosi che non possono essere pregiudicati da fatti a loro non attribuibili;

4) il divieto di conseguire il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità non trova giustificazione in esigenze di tutela dei membri della famiglia legittima;

5) tali esigenze di tutela non hanno impedito al legislatore ordinario con la riforma del 1975 di sopprimere i limiti per la riconoscibilità della prole adulterina;

6) le medesime esigenze di tutela dei membri della famiglia legittima, se esistessero, dovrebbero impedire il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale anche nei casi di buona fede e di matrimonio (da cui deriva l'affinità) dichiarato nullo — casi nei quali, invece, il riconoscimento del figlio incestuoso e la dichiarazione giudiziale di paternità sono possibili, per le deroghe previste dall'art. 251 c.c., ricorrendone le condizioni — e quando vi sia stato ratto o violenza sessuale (ipotesi nelle quali le indagini sulla paternità o sulla maternità dei figli incestuosi possono essere ammesse dal giudice, ai sensi del secondo comma dell'art. 278 c.c.);

7) una limitazione ai fini del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità potrebbe essere giustificata, in base alla menzionata norma costituzionale, solo se fosse determinata da specifiche esigenze di tutela dell'interesse del figlio incestuoso, mentre non può essere giustificata dalla necessità di evitare occasioni di scandalo;

8) dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 278, comma 1, c.c., in relazione all'art. 251, comma 1, dello stesso codice, sussistono anche con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la violazione del diritto all'identità personale del figlio incestuoso — che è privato della possibilità di avere un genitore, un determinato nome ed una famiglia — nonché sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, in quanto pur trovandosi i figli incestuosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi, perché l'elemento che li differenzia deriva da un fattore a loro estraneo (rapporti tra genitori), sono assoggettati ad una disciplina radicalmente diversa;

9) il diritto all'identità personale trova riconoscimento anche nell'art. 8 della Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;

10) l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), firmata, ma non ratificata dall'Italia, prevede all'art. 3 che la paternità di «qualsiasi» figlio nato fuori del matrimonio — e quindi anche del figlio incestuoso — possa essere accertata o stabilita in base a riconoscimento volontario o attraverso una decisione giudiziaria;

che i termini nei quali sono formulate negli artt. 251 e 278 c.c. le prescrizioni relative all'inammissibilità delle indagini sulla paternità ed al divieto di riconoscimento dei figli incestuosi non consentono, per la loro chiarezza, una diversa interpretazione della legge che possa far superare i dubbi sulla conformità ai principi costituzionali;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278, comma 1, c.c. e dell'art. 251, comma 1, c.c., nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 30, comma 3, Cost.;

Sospende il giudizio;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti;

Dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 2002.

Il Presidente: LOSAVIO

02C0869

Il consigliere relatore: BONOMO

N. 401

*Ordinanza del 6 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Gorizia
sull'istanza di ricusazione proposta da Cavallo Stefano*

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Procedimento di ricusazione - Proposizione dell'istanza per un motivo d'astensione sopravvenuto (o la cui conoscenza sia sopravvenuta) posteriormente all'inizio della trattazione o discussione della causa - Possibilità - Mancata previsione - Disparità di trattamento normativo fra situazioni omogenee - Violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. civ., art. 52, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento *ex* artt. 52 ss. c.p.c. a seguito di proposta di ricusazione del giudice di pace di Monfalcone dott. R. Brigante, su richiesta dell'avv. S. Cavallo, con ricorso depositato nella cancelleria del giudice di pace di Monfalcone in data 30 aprile 2002;

O S S E R V A

Le regole sull'*iter* procedimentale della ricusazione prevedono una rigida scansione temporale, le cui coordinate sono individuate nella data dell'udienza, se «al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario».

Se ne trae che il legislatore ha posto un onere di attivazione con riferimento esclusivo all'inizio del processo ed all'evidente sussistenza di una causa astensiva — veicolabile in ricusazione — già concretata.

La letteralità e la puntualità della previsione normativa non consentono — ad avviso di questo giudice — forzature ermeneutiche con ricorso alle consuete metodiche estensive o analogiche.

Ove queste premesse si condividano e ritenuta l'indubbia rilevanza nel caso di specie — ché altrimenti andrebbe dichiarata l'inammissibilità *tout court* della proposta, impedendosi l'indagine in concreto su di una tempestività correlata alla data d'udienza successiva all'inverarsi dell'assunta (sopravvenuta) causa astensiva — appare legittimo il dubbio sulla compatibilità costituzionale della normativa in questione, con specifico riferimento, quali norme di raffronto, agli artt. 3, 24 e 111 Cost., essendo previsto un trattamento normativo diverso per situazioni omogenee, con pregiudizio ai principi di inviolabilità del diritto alla difesa e d'imparzialità del giudice.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 - 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. — dell'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede, noto essendo al ricusante il nome dei giudici in corso di causa, la possibilità della proposizione dell'istanza di ricusazione per un motivo d'astensione (o della sua conoscenza) sopravvenuto posteriormente all'inizio della trattazione o discussione della causa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento di ricusazione;

Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento venga notificato al ricorrente, al giudice di pace nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, con contemporanea comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Gorizia, addì 6 giugno 2002

Il Presidente del tribunale: DE PAULI

N. 402

*Ordinanza del 28 giugno 2002 emessa dal giudice di pace di Sorgono
nel procedimento civile vertente tra Puggioni Pietro Paolo e Prefettura di Nuoro*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi - Contrasto con il principio di uguaglianza.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento n. 11/C/2002 R.G.A.C. per opposizione a sanzione amministrativa, promosso da Puggioni Pietro Paolo contro la Prefettura di Nuoro, ha pronunciato e letto in udienza la seguente ordinanza di sospensione e rimessione alla Corte costituzionale per questione di illegittimità costituzionale.

Con ricorso depositato il 2 aprile 2002, Puggioni Pietro Paolo proponeva opposizione contro la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 60 giorni della sua autovettura Fiat Marea targata BA214KD, applicatagli dalla Polizia stradale di Nuoro il 16 marzo 2002 all'atto della contestazione della violazione di cui all'art. 126, comma 7 del Codice della Strada, per aver circolato, in Meana Sardo (NU) alla guida di quel veicolo con patente scaduta il 6 marzo precedente.

Non negava il ricorrente la legittimità di tale contestazione, avendo egli dimenticato di sottoporsi agli accertamenti previsti per la conferma ulteriore della sua patente. Faceva tuttavia presente di aver necessità — una volta provveduto, nel giro di qualche giorno, a regolarizzare detta sua patente — di poter disporre della sua autovettura per recarsi quotidianamente al luogo di lavoro, distante 30 km dalla sua residenza e non raggiungibile con mezzi pubblici. Chiedeva, in conclusione, la decurtazione del periodo di fermo amministrativo del veicolo, per poter al più presto liberamente servirsene.

Non avendo il giudice alcun potere di intervenire sulla durata del fermo amministrativo — tassativamente determinata in 2 mesi dal comma 7 dell'art. 126 del C.d.S., come modificato dall'art. 19 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 — si limitava egli a disporre la provvisoria sospensione (art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689) del provvedimento di fermo, in considerazione dei gravi motivi addotti e delle sentenze n. 255/1994 e n. 311/1994, con le quali la Corte costituzionale ha riconosciuto che in materia stradale l'autorità giudiziaria possa essere adita direttamente, senza preventivo ricorso al prefetto. Ritiene il giudicante, in effetti, che il comma 4 dell'art. 214 C.d.S. debba leggersi alla luce di dette sentenze e che, pertanto, anche per l'opposizione al provvedimento di fermo amministrativo sia ammesso il ricorso al giudice di pace, in alternativa a quello espressamente previsto davanti all'autorità prefettizia.

Ciò premesso, il giudice di pace, ritenuto che la citata disposizione dell'art. 19 del d.lgs. n. 507/1999, modificando il settimo comma dell'art. 126 C.d.S. ed aggiungendovi la sanzione accessoria — originariamente non prevista — del fermo amministrativo del veicolo, abbia introdotto un elemento di palese contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) il quale postula, per infrazioni analoghe e di pari pericolosità, sanzioni della stessa gravità: è facile osservare, infatti, che il fermo in argomento, contemplato nell'ipotesi — normalmente colposa, in quanto dovuta a mera dimenticanza — di guida con patente scaduta, non è comminato invece nelle ben più gravi ipotesi (spesso dolose) di cui agli articoli 128, 186 e 187 dello stesso Codice della Strada;

che, se è vero che il fermo amministrativo di un veicolo ha finalità di prevenzione, intesa ad impedire che da parte del trasgressore possano essere reiterati con quel veicolo comportamenti pericolosi (tanto che, nel sistema originario del Codice della Strada, esso era previsto in contestualità con la sospensione della patente di guida e per infrazioni particolarmente gravi), non si comprende come oggi — dopo la sua estensione a fattispecie di minor allarme sociale — possa essere considerato compatibile con la restituzione della patente, che evidentemente autorizza il titolare a porsi nuovamente alla guida e che, nel caso dell'art. 126, viene di norma accordata a pochissimi giorni dal fatto, dietro semplice esibizione di un attestato medico di idoneità; è poi elementare l'osservazione che, una volta confermata e restituita la patente al trasgressore «riabilitato», il successivo fermo amministrativo di due mesi ha un contenuto afflittivo assai diverso per chi possieda un solo veicolo (quello sottoposto a fermo, appunto, e perciò inutilizzabile), rispetto a chi invece possa permettersene più di uno: altro evidente profilo, questo, di disuguaglianza!

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, a carico di chi abbia condotto quest'ultimo con patente scaduta di validità;

Ordina:

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento, in attesa della relativa pronuncia;

la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle autorità indicate nell'ultimo comma dell'art. 23 della citata legge n. 87/1953.

Sorgono, addì 28 giugno 2002.

Il giudice di pace: RICOTTI

02C0871

N. 403

*Ordinanza del 4 luglio 2002 emessa dal giudice di pace di Leonforte
nel procedimento penale a carico di Bellucci Ermando Luciano*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Principi generali - Questione di legittimità costituzionale sollevata su eccezione di parte - Indicazione meramente numerica dei parametri violati.

- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Esaminata la richiesta della difesa dell'imputato diretta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per sentire dichiarata la illegittimità dell'art. 2, del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2002, con la conseguente sospensione contestuale del presente processo; ritenuto che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87, e in particolare che la sollevata eccezione di legittimità costituzionale appare fondata in quanto in palese contrasto logico-giuridico con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

Rilevato infine che la sollevata eccezione riguarda norme rilevanti per la decisione finale;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma in questione e, per l'effetto, dispone la sospensione di questo processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Leonforte, addì 4 luglio 2002

Il giudice di pace coordinatore: PAPPALARDO

02C0872

N. 404

Ordinanza dell'11 giugno 2002 emessa dalla Corte dei conti - sez. giur. per la Regione Puglia, sul ricorso proposto da Russo Giuseppe contro Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare

Pensioni - Pensione privilegiata ordinaria - Termine quinquennale per la presentazione della domanda, decorrente dalla cessazione dal servizio - Proroga del termine a dieci anni per il solo morbo di Parkinson - Estensione della proroga ad altre patologie a decorso latente ed insidioso (nella specie: sclerosi multipla) - Mancata previsione - Irrazionalità e disparità di trattamento di situazioni omogenee.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 169, comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15048 (ex 5589/ m) del registro di segreteria, proposto dal sig. Russo Giuseppe (nato a Cerignola il 12 marzo 1962) contro il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, avverso il decreto n. 267 del 1° marzo 2000; rapp.to e difeso dagli avv. Michele Giangregorio e Gianfranco Ordine, giusta procura notarile rilasciata dal ricorrente in data 18 settembre 2000;

Visto il ricorso in epigrafe;

Udito nella pubblica udienza del 2 ottobre 2001 l'avv. Michele Giangregorio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con concessione al sig. Russo della pensione privilegiata ordinaria;

Esaminati gli atti;

Considerato in

F A T T O

Con atto di ricorso prodotto il 9 maggio 2000 il sig. Russo Giuseppe, aviere in congedo, ha impugnato il decreto n. 267 in data 1° marzo 2000, con il quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha respinto la domanda pervenuta il 17 novembre 1997, che contiene la richiesta di pensione privilegiata ordinaria per l'infermità «sclerosi multipla», in quanto detta infermità non risultava constatata durante il servizio e la domanda stessa non era stata proposta entro i cinque anni dalla cessazione dal servizio (28 luglio 1990), con conseguente decadenza dal diritto alla pensione privilegiata ai sensi dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, facendo pervenire in segreteria la nota datata 25 agosto 2000 nella quale si richiama il disposto dell'art. 169, d.P.R. 1092/1973 cit., insistendosi per il rigetto del ricorso per intervenuta decadenza.

Ritenuto in

D I R I T T O

Ritiene il giudice di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il quale dispone che la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se l'interessato abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte (primo comma) e che il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo (secondo comma).

Va riesaminata, invero, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, d.P.R. 1092/1973 cit. già sollevata dalla seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello con ordinanza 045/2000/A del 24 maggio-11 novembre 2000 e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 15-25 luglio 2001 n. 300 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° agosto 2001, n. 30, 1^a serie speciale) in relazione all'art. 3 della Costituzione nel rilievo che «... la scelta di prorogare i termini della domanda per l'una o l'altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore».

Non si vuole mettere in discussione il fondamentale principio secondo il quale spetta unicamente al legislatore individuare le diverse categorie per le quali si ritenga opportuno disporre una disciplina differenziata, trattandosi di scelte eminentemente politiche che, in quanto tali, rientrano nella discrezionalità legislativa, ma soltanto riaffermare la validità del principio di ragionevolezza, riconducibile quale canone del principio di egua-

gianza al primo comma dell'art. 3 Cost., inteso nella specifica accezione di ragionevolezza-razionalità. E sotto tale profilo il controllo della Corte costituzionale verte non sulle scelte operate dal legislatore, quanto sulla «ragionevolezza» delle medesime, con la conseguente possibilità di verificare che la decisione assunta dal legislatore di differenziare o parificare determinate fattispecie astrattamente configurate non sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione giustificatrice coerente con l'intrinseca *causa legis*. Il controllo di ragionevolezza non assurge quindi ad un giudizio di merito, rimanendo sul piano della legittimità, con la particolarità che oggetto della questione di legittimità costituzionale è la verifica che eventuali discriminazioni o parificazioni realizzate dalla legge siano immediatamente consequenziali alla *ratio legis*.

Ciò premesso, deve affermarsi che la esclusione della «sclerosi multipla» dall'ambito della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 169, d.P.R. 1092/1973, con conseguente applicazione del termine quinquennale, dia luogo a un caso di discriminazione non ragionevole, dovendosi porre coloro i quali sono affetti da sclerosi multipla sullo stesso piano di coloro i quali sono affetti da parkinsonismo.

Va osservato, infatti, che la *ratio legis* della elevazione a dieci anni del termine di ammissibilità della domanda di pensione privilegiata si ricollega essenzialmente alla natura di infermità di difficile diagnosi del morbo di parkinson in base alle conoscenze mediche e scientifiche dell'epoca in cui entrò in vigore il T.U. n. 1093/1972.

Ciò, peraltro, non esclude che la medesima *ratio legis* ricorra per la sclerosi multipla sulla quale occorre soffermarsi per mettere in evidenza che si tratta di infermità che presenta difficoltà diagnostiche, tanto da essere definita nella dottrina medica mimo della neurologia, intendendo dire con tale espressione che tale malattia può simulare praticamente tutte le sindromi neurologiche (cfr. CANAL N., COMI G., FILIPPI M.: «La sclerosi multipla: clinica, diagnosi e terapia» in Atti del Convegno «Approccio pratico alla sclerosi multipla» Ex Arte Salus - Società Medico-Chirurgica Roveretana, 1992, 178:18-31).

La sclerosi multipla è una malattia relativamente comune, — in Italia colpisce più di 30 persone ogni 10.000 ed ogni anno 18.000 persone si ammalano — ed è oggi conosciuta come una malattia a probabile genesi autoimmune, della sostanza bianca del sistema nervoso centrale, che comporta fenomeni di edema, infiammazione e gliosi a carico dell'encefalo, del midollo spinale e del nervo ottico responsabili dell'estrema variabilità delle manifestazioni d'esordio, delle riacutizzazioni e del decorso della malattia.

Da tale variabilità è dipeso, soprattutto nel passato, l'estrema incertezza diagnostica alle prime fasi della malattia superata, in parte attualmente da sofisticate metodiche d'indagine.

Dopo lo schema proposto da Charcot (1877) nella prima descrizione della malattia, la classificazione diagnostica più utilizzata a livello internazionale è stata quella proposta da Schumacher e altri (1965), che classificavano la sclerosi multipla come definita, probabile e possibile a seconda di quanti dei criteri proposti (età di esordio tra i 10 ed i 50 anni; presenza di segni neurologici obiettivabili; sintomi e segni neurologici compatibili con sofferenza della sostanza bianca del S.N.C.; ecc.) venivano soddisfatti. Su analoghi elementi è basata la classificazione di Mc Donald e Halliday (1977), che suddividono la sclerosi multipla in tre livelli di certezza diagnostica: definita, probabile e sospetta.

Un'importante passo verso una maggiore chiarezza della diagnosi della sclerosi multipla fu l'identificazione delle gammaglobuline nel liquor cefalorachidiano di soggetti con sclerosi multipla nel 1922. Nel 1951 G.D. Dawson sviluppò un metodo automatico di misurazione della velocità di conduzione dell'impianto elettrico lungo le fibre nervose, consentendo in tal guisa una valutazione quantitativa della velocità di trasmissione dell'impulso nervoso, parametro molto importante da controllare nel decorso della sclerosi multipla: importante è, inoltre, nel 1972, l'introduzione, per merito di Halliday ed altri, dell'impiego dei potenziali evocati visivi (cfr. G. ROCCA, «Storia della sclerosi multipla», in AISM Informa, n. 1-2002, 2).

Dal punto di vista diagnostico, il primo salto di qualità è stato fornito dall'introduzione in campo strumentale della tomografia assiale computerizzata (TAC) negli anni '70. Un decisivo passo in avanti è stato segnato, poi, dall'introduzione nel 1973 della risonanza magnetica nucleare (RMN) che ha ulteriormente affinato la capacità diagnostica strumentale. La RMN si è dimostrata, anzi, l'esame strumentale più utile per la diagnosi di sclerosi multipla, sostituendo completamente la TAC. La diagnosi di sclerosi multipla definita va posta comunque solo dopo uno studio clinico/strumentale longitudinale che dimostri anche la disseminazione nel tempo delle lesioni.

L'avvento di tale tecnica e l'introduzione del mezzo di contrasto (acido gadolinio dietilentramino pentacetico, Gd-DTPA) nel 1986 hanno permesso una valutazione diretta dell'estensione della malattia ed una maggiore caratterizzazione delle lesioni.

Ciò che comunque occorre sottolineare è che non esiste a tutt'oggi un esame che, da solo, consenta di stabilire una diagnosi certa di sclerosi multipla. Non vi sono test che sono specifici alla malattia e nessun test è conclusivo al 100%, ma sono necessari una serie di test diagnostici (test farmacologici, test di evocazione dei potenziali visivi, RMN, ecc.).

Di qui, la irragionevolezza della previsione legislativa di non ricomprendere nella ipotesi del termine decennale anche la sclerosi multipla, dovuta allo stato della ricerca scientifica dell'epoca in ordine alla etiopatogenesi e alla diagnosi della sclerosi multipla, che contraddice la coerenza interna della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 169 sul parkinsonismo, in relazione alla giustificazione della lunghezza del termine, se confrontato con quello ordinario (quinquennale), strettamente legata alla natura della malattia.

La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 3 Cost. oltre che non manifestamente infondata, si appalesa rilevante, in quanto la domanda è stata presentata (il 17 novembre 1997) dopo i cinque anni, ma entro dieci anni dalla cessazione dal servizio (28 luglio 1990), ed il rispetto del termine di presentazione della domanda di trattamento privilegiato è condizione di ammissibilità e pregiudiziale ai fini della successiva pronuncia sulla dipendenza o meno da causa di servizio della infermità per cui è causa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui non estende il termine decennale alla sclerosi multipla.

Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Bari, nella camera di consiglio del due ottobre duemilauno.

Il giudice: V. RAELI

02C0873

N. 405

*Ordinanza del 16 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Grosseto
nel procedimento civile vertente tra Fiorenzoni Silvio e Spinelli Roberto ed altri*

Processo civile - Chiamata di un terzo in causa da parte del convenuto - Fissazione di un termine perentorio per la notificazione della citazione al terzo - Mancata previsione - Conseguente possibilità per il convenuto di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza - Contrasto con il principio di uguaglianza - Irragionevole disparità di trattamento in raffronto alle ipotesi di chiamata in causa del terzo ad opera dell'attore o del terzo chiamato - Violazione del diritto di difesa della parte attrice - Contrasto con l'esigenza che il giudizio si svolga in condizioni di parità fra le parti - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura civile, art. 269, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. 1586/01 r.g.a.c., introdotta da Fiorenzoni Silvio nei confronti di Spinelli Roberto, Donati Donata, Insalaco Marco ed Insalaco Giacomo, letti gli atti e sciogliendo la riserva del 5 aprile 2002, ha pronunciato la seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, c.p.c. nei termini di seguito indicati.

1. — Esposizione dei fatti.

Fiorenzoni Silvio, con atto di citazione notificato il 29 giugno 2001, ha convenuto Spinelli Roberto, Donati Donata, Insalaco Marco ed Insalaco Giacomo davanti a questo tribunale per vederli condannati a risarcirgli i danni conseguenti ai vizi ed ai difetti manifestatisi sull'immobile di sua proprietà, assumendo la responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 1669 del codice civile.

Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti.

In particolare, i convenuti Donati ed Insalaco, costituendosi nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., hanno chiesto con la comparsa di Costituzione e risposta il differimento della prima udienza di comparizione al fine di poter chiamare in causa il terzo, Zurigo Assicurazioni S.p.a.

A seguito di tale richiesta, questo giudice, con provvedimento del 30 novembre 2001, ha fissato nuova udienza per la data del 5 aprile 2002.

A quest'ultima udienza di prima comparizione *ex art.* 180 c.p.c., il difensore dei convenuti Donati ed Insalaco ha chiesto la concessione di un nuovo termine per la citazione del terzo Zurigo Assicurazioni S.p.a., dichiarando di aver incontrato difficoltà nell'effettuazione della notifica, senza tuttavia fornire alcuna prova a tal proposito.

A fronte di tale istanza, il difensore di parte attrice ha eccepito la decadenza dei convenuti dal potere di chiamare in causa il terzo, chiedendo la fissazione dell'udienza di trattazione *ex art.* 183 c.p.c. e questo giudice si è riservato di decidere.

2. — Rilevanza della questione.

2.1. — Nella fattispecie si impone la disamina della questione relativa alle conseguenze della mancata citazione del terzo ad opera del convenuto, una volta disposto il differimento della prima udienza di comparizione delle parti.

Secondo l'attuale disciplina del codice di rito, il convenuto che voglia chiamare in giudizio un terzo deve a pena di decadenza:

a) costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza;

b) inserire nella comparsa di risposta sia la dichiarazione di voler chiamare il terzo sia la richiesta di spostamento della prima udienza (v. artt. 166, 167 e 269, secondo comma, c.p.c.).

Il punto controverso nasce, invero, dalla parte conclusiva della disposizione di cui all'art. 269, secondo comma, c.p.c., ove si dice che la citazione è notificata al terzo a cura del convenuto, senza che la norma preveda il potere del giudice di fissare un termine perentorio per l'estensione del contraddittorio.

Diversamente, per il caso di chiamata del terzo ad opera dell'attore, l'art. 269, terzo comma, c.p.c. prevede il potere del giudice, ove questi ritenga di autorizzare la richiesta della parte istante, di fissare un termine perentorio per la notifica ad opera del medesimo attore.

La fissazione del termine perentorio entro cui effettuare la chiamata del terzo è anche prevista, dal sistema vigente, per l'ipotesi in cui la richiesta sia avanzata da un altro terzo chiamato in causa, come si evince dall'art. 271 che richiama espressamente il terzo comma dell'art. 269 c.p.c. (cfr., in questo senso, l'ordinanza n. 241 emessa dalla Corte costituzionale in data 4 luglio 2001).

La mancata previsione del potere del giudice di fissare il termine perentorio nel caso di chiamata del terzo da parte dell'originario convenuto porta a ritenere che l'omessa citazione del terzo per l'udienza fissata dal giudice non comporti la decadenza, per cui sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Infatti, ove la norma impugnata risultasse illegittima, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la citazione del terzo da parte del convenuto, dovrebbe rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata in questo giudizio dalla difesa dell'attore, in quanto la parte convenuta non ha neppure fornito la prova di aver tentato l'estensione del contraddittorio.

Diversamente, ad analoga conclusione non potrebbe pervenirsi sulla base della disciplina attualmente vigente, non essendo possibile sanzionare l'inerzia dei convenuti con la sanzione della decadenza in mancanza della previsione di un termine perentorio entro cui compiere l'atto processuale, sia perché i termini per il compimento degli atti del processo possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza solo se la legge lo permette espressamente, sia in ragione del fatto che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori in difetto di espressa dichiarazione della perentorietà di essi (art. 152 c.p.c.).

Si aggiunga, sempre in punto di rilevanza della questione, che nella fattispecie non sarebbe applicabile l'istituto della remissione in termini *ex art.* 184-*bis* c.p.c. (istituto ritenuto applicabile, secondo un orientamento che questo giudice condivide, anche nella fase di verifica della corretta instaurazione del contraddittorio), posto che

gli istanti non hanno fornito neppure la prova di aver tentato senza esito la notifica per cui non vi sarebbe la possibilità di ravvisare il presupposto della non imputabilità della causa che ha condotto alla decadenza. Di conseguenza, ove la questione in esame fosse ritenuta fondata, dovrebbe essere dichiarata la decadenza dei convenuti Insalaco e Donati dal potere di chiamare in causa il terzo Zurigo Assicurazioni S.p.a., senza alcuna possibilità di remissione nei termini.

2.2. — Impossibilità di un'interpretazione adeguatrice.

Il risultato che si intende perseguire con l'intervento correttivo qui proposto non è, d'altra parte, conseguibile tramite una interpretazione che ricostruisca la norma impugnata in modo da attribuirle un significato normativo che non sia in contrasto con i parametri costituzionali che verranno indicati.

Tale risultato, infatti, sarebbe perseguibile solo ove sussistesse la possibilità, sulla base della normativa vigente, di applicare la sanzione della decadenza del convenuto dal potere di chiamata del terzo in caso di mancata citazione di questi per l'udienza fissata dal giudice.

Tuttavia, una simile interpretazione adeguatrice non è praticabile, sia in virtù del principio del nostro sistema processuale, già richiamato precedentemente, secondo cui il termine perentorio per il compimento dell'atto processuale può essere stabilito dal giudice solo in caso di espressa previsione di legge (art. 152 c.p.c.), sia in ragione dell'argomento contrario che si ricava dalla disamina delle differenti disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 269 c.p.c.

Parte della dottrina ha osservato che la diversità di disciplina determinata dalle due norme menzionate deve ricondursi ad una svista del legislatore, arrivando taluni a sostenere che si tratterebbe di un'omissione da considerare meramente formale e dunque non idonea ad escludere il potere del giudice di rilevare la decadenza in caso di mancata citazione del terzo da parte del convenuto.

Tale ricostruzione non è condivisibile in quanto porta a ritenere possibile la comminatoria della sanzione della decadenza anche in difetto di una esplicita previsione di legge.

Non solo, ma la differente disciplina, prevista dalle norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 269 c.p.c., costituisce proprio un argomento che milita contro la interpretazione adeguatrice *de qua*, dovendosi desumere da essa la volontà del legislatore di disciplinare in maniera diversa le due situazioni processuali.

Quest'ultima conclusione trova un ulteriore elemento di conforto nei lavori preparatori, che possono essere utilizzati sia pure in via sussidiaria per l'esatta ricostruzione della *ratio legis*.

Infatti, nel testo approvato dal Senato si prevedeva, sia per l'attore sia per il convenuto, che la notifica dovesse avvenire nel termine perentorio di giorni quindici, mentre nel corso della discussione alla Camera si è distinta la posizione del convenuto da quella dell'attore (e, di conseguenza, da quella del terzo chiamato), essendo definitivamente scomparso il termine perentorio per il solo convenuto.

Pertanto, quest'ultima omissione sembra rispondere ad una precisa scelta del legislatore, in guisa che questo giudice — dubitando della legittimità costituzionale di tale scelta — non può che rimettere la questione alla Corte delle leggi.

3. — Non manifesta infondatezza della questione.

3.1. — In relazione all'art. 3 della Costituzione.

In primo luogo, l'art. 269, secondo comma, c.p.c. appare in contrasto con il parametro della ragionevolezza direttamente evincibile dal principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto la normativa vigente configura una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche.

In particolare, si ritiene ingiustificato il diverso regime normativo rispetto al potere del giudice di fissare il termine perentorio per la chiamata del terzo a seconda che la iniziativa sia promossa dal convenuto ovvero dall'attore e dal terzo chiamato.

Pare, anzi tutto, necessario fissare i termini di comparazione del giudizio di raffronto. La Corte delle leggi, affrontando una questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 269, secondo comma, c.p.c. (anche se sollevata in termini diversi da quelli in esame), ha avuto modo di precisare che per verificare che sia garantita alle parti un'identità di trattamento, la comparazione dei poteri ad esse attribuiti deve essere eseguita con riferimento ad uno stesso momento processuale (Corte costituzionale, sent. n. 80 del 1997). Ciò ha portato la Corte stessa a concludere che la previsione dell'insindacabilità nel merito, da parte del giudice, del potere del convenuto di chiamare in causa il terzo non si pone in contrasto con la disciplina che prevede l'autorizzazione per la chiamata del terzo ad opera dell'attore, in quanto le due richieste si riferiscono a momenti processuali diversi. In altri termini, l'insindacabilità, da parte del giudice, del potere di chiamare il terzo ad opera del convenuto non deve essere posta

in comparazione con la possibilità per l'attore di chiamare il terzo a seguito delle difese del convenuto, bensì con la facoltà del medesimo attore di scegliere liberamente i soggetti da convenire in giudizio al momento della introduzione della causa.

Tuttavia, quest'ultima osservazione non giustifica anche la diversità di disciplina relativamente al potere del giudice di fissare il termine perentorio entro cui effettuare la chiamata del terzo. Infatti, una volta garantita la parità di trattamento in punto di poteri di definizione del *thema decidendum*, esigenza questa assicurata con l'insindacabilità nel merito della richiesta del convenuto di chiamare qualsiasi terzo, le posizioni processuali delle parti sono sostanzialmente identiche per quanto concerne l'onere processuale di convenire in giudizio il terzo.

A sommosso avviso di questo giudice, in altre parole, le posizioni processuali in cui vengono a trovarsi, rispettivamente il convenuto che abbia ottenuto il differimento della prima udienza e l'attore ed il terzo chiamato dopo aver avuto l'autorizzazione del giudice alla chiamata, sono utilizzabili come termini di comparazione per il giudizio di raffronto costituzionale: in tale momento, pertanto, le parti devono essere poste in grado di compiere le medesime attività con eguali poteri.

Del resto, la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 80/1997 già citata, ha stabilito che, una volta definito il *thema decidendum*, qualunque altra istanza difensiva non può non essere sottoposta al controllo del giudice, al quale è rimessa sia la valutazione della utilità processuale, sia il controllo della tempestività della richiesta, particolarmente incisivo nell'attuale regime di preclusioni.

Ma quest'ultima osservazione non può che essere interpretata nel senso che il giudice deve poter controllare non solo la tempestività della richiesta di potersi avvalere di una facoltà processuale, ma anche il tempestivo compimento dell'atto processuale inerente alla medesima facoltà, giacché diversamente il proposito normativo di un regime rigido di preclusioni risulterebbe un mero *flatus vocis*.

La disciplina vigente, invece, assicura la parità di trattamento solo relativamente al primo tipo di controllo.

Infatti, la verifica sulla tempestività della richiesta di poter chiamare un terzo è assicurata, per quanto concerne il convenuto ed il terzo, dalle norme di cui agli artt. 166, 167 e 269 (secondo e terzo comma, a seconda, rispettivamente, che si tratti del convenuto o del terzo) e, per quanto riguarda la posizione dell'attore, tramite la previsione della necessaria autorizzazione del giudice che deve valutare che l'esigenza sia insorta a seguito delle difese del convenuto.

Diversamente, il controllo sul tempestivo esercizio del potere di chiamata del terzo non è disciplinato in maniera uniforme, tanto che ciò fa dubitare della legittimità costituzionale della normativa.

In effetti, mentre l'attore ed il terzo, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del giudice, debbono procedere alla citazione nel termine perentorio stabilito dal giudice, il convenuto, dopo aver ottenuto il differimento della prima udienza, non ha l'onere di effettuare la citazione entro un termine perentorio, nonostante — si ripete — che le posizioni processuali risultino comparabili.

Nel caso, poi, del confronto tra convenuto originario e terzo la identità dei termini di comparazione appare evidente: entrambi, infatti, debbono costituirsi venti giorni prima dell'udienza di comparazione al fine di ottenere il differimento dell'udienza per la citazione del terzo, per cui non appare giustificabile — in relazione al momento processuale — la differente disciplina in punto di fissazione del termine perentorio (oltre che quella in ordine alla necessaria autorizzazione del giudice prevista solo per la richiesta del terzo, ma questo aspetto non rileva nella fattispecie).

Di conseguenza, la sostanziale identità delle posizioni processuali delle parti, cioè del convenuto, del terzo e dell'attore (questi ultimi, una volta ottenuta la autorizzazione alla chiamata), non giustifica la mancata previsione del potere del giudice di fissare il termine perentorio entro cui il primo deve effettuare la citazione.

Nella specie, si tratta invero di un giudizio di raffronto in cui il *tertium comparationis* evocato costituisce un termine di paragone meno favorevole alla parte, ma la Corte si è già pronunciata per l'ammissibilità della questione anche in questi termini (Corte Cost., sent. n. 233/1995 e sent. n. 62/1994).

Del resto, la disparità di trattamento evidenziata non può che essere risolta con un intervento correttivo della norma di cui all'art. 269, secondo comma, c.p.c., posto che — come già rilevato in precedenza — il sistema rigido di preclusioni cui è informato il nuovo codice di rito mal si concilia con una disciplina che preveda il potere di controllo del giudice in punto di tempestività delle richieste delle parti e non anche in merito alla tempestività degli adempimenti degli atti processuali consequenziali alle medesime richieste. Tale tipo di intervento, inoltre, risulta maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione, come meglio argomentato di seguito.

3.2. — In relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

L'art. 269, secondo comma, c.p.c., appare anche in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, quest'ultimo come integrato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999.

Infatti, la possibilità per il convenuto di reiterare alla prima udienza fissata dal giudice l'istanza di concessione di un nuovo termine per la chiamata del terzo, senza che tale richiesta possa essere sindacata nel merito dal giudice, rende l'attore completamente succube delle iniziative dilatorie del convenuto, con ciò paventandosi una violazione:

a) del diritto di difesa della parte attrice (art. 24 Cost.);

b) dell'esigenza che il giudizio si svolga in condizioni di parità (posto che la stessa possibilità non è riconosciuta all'attore ed al terzo chiamato che non abbiano citato il terzo entro il termine perentorio) nonché del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la citazione del terzo ad opera del convenuto;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Grosseto, addì 14 maggio 2002

Il giudice istruttore: COMPAGNUCCI

02C0874

N. 406

Ordinanza dell'8 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra MI.FA.DI. S.r.l. e Amministrazione finanziaria dello Stato

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per la (prima) iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebitto, rispetto a quello sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 414/95 R.G. promossa da MI.FA.DI. S.r.l. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vellutini ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Firenze, via S. Gallo, 80, attrice;

Contro Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, convenuta; avente per oggetto: pagamento somma.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 10 gennaio 1995, MI.FA.DA. S.r.l. conveniva dinanzi questo Tribunale il Ministero delle finanze per ottenerne il rimborso di L. 7.000.000, oltre interessi, pagati a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione al registro delle imprese nel 1991 e per «tassa di mantenimento» nel 1992.

Il Ministero eccepiva tra l'altro l'improponibilità della domanda *per ex* art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641/1972, secondo il quale dovendosi assimilare — in materia tributaria — il pagamento d'indebitato al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta è soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996).

In ragione di ciò e tenuto conto che parte del tributo era stata pagata per la prima iscrizione, il G.I. su istanza dell'attrice emanava ordinanza ex art. 186-*quater* c.p.c. con la quale condannava l'Amministrazione finanziaria a rimborsare la sola parte del tributo, L. 3.500.000, versata a titolo di tassa di mantenimento, rinviando al collegio la decisione concernente il diritto al rimborso di parte della tassa di «prima» iscrizione e dell'azionabilità del medesimo.

Su quest'ultimo punto, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale «non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebitato contro il Fisco», questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso tributario sorgente dall'indebitato rispetto a quello sorgente dall'errore.

P. Q. M.

Dispone:

1. *l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;*
2. *che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 2 maggio 2002

Il giudice: CHIellini

02C0875

N. 407

Ordinanza del 26 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mori Arturo S.r.l. e Amministrazione finanziaria dello Stato

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebitato, rispetto a quello sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 8832/94 R.G. promossa da Mori Arturo S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Conti ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Firenze, viale dei Mille, 55, attrice;

Contro Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, convenuta; avente per oggetto: pagamento somma.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 29 ottobre 1994, Mori Arturo S.r.l. conveniva dinanzi questo Tribunale il Ministero delle finanze per ottenerne il rimborso di L. 20.500.000, oltre interessi e risarcimento del danno, pagate a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione al registro delle imprese e per «tassa di mantenimento» dal 1985 al 1992.

Il Ministero eccepiva tra l'altro l'improponibilità della domanda ed effettivamente, avendo l'attrice presentato istanza di rimborso in sede amministrativa di parte del tributo al di là di tre anni, detta parte è divenuta inazionabile per decadenza *ex art.* 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, secondo il quale dovendosi assimilare — in materia tributaria — il pagamento d'indebito al pagamento erroneo, anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta è soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. Sez. U., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996).

Sul punto, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale «non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in lavoro del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco», questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma secondo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso tributario sorgente dall'indebito rispetto a quello sorgente dall'errore.

P. Q. M.

Dispone:

- 1. l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;*
- 2. che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 21 giugno 2002

Il giudice: CHIellini

02C0876

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 9 1 8 *

€ 4,00